



Geraldina Boni

(ordinario di Diritto canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*,
Dipartimento di Scienze Giuridiche)

La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (*parte prima*) *

SOMMARIO: 1. L'antefatto immediato: le lamentele sull'operato dei tribunali ecclesiastici e i Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 - 2. Problematiche prevalentemente (ma non solo) 'formali' suscitate dalle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus*¹ - 2.1. La *Ratio procedendi* - 2.2. L'incerta 'convivenza' tra tribunali diocesani e tribunali interdiocesani/regionali. Il *Motu Proprio Qua cura* - 2.3. L'Istruzione *Dignitas connubii*. Il "Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*" del gennaio 2016 - 2.4. Promulgazione e altre 'inezie' - 3. *Gravamina* sostanziali in ordine alla normativa introdotta dal *Motu Proprio Mitis iudex* - 3.1. Dal diritto processuale al diritto sostanziale - 3.2. Vescovi e romano Pontefice, collegialità, sinodalità - 3.3. Preparazione, adeguatezza, consultazione dell'episcopato - 3.4. L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Rinvio - 4. Il *processus matrimonialis brevior coram episcopo* - 4.1. Ritorno al passato? - 4.2. I requisiti: il primo ('soggettivo') - 4.3. *Segue*: il secondo ('oggettivo') - 4.4. La procedura: competenze e mansioni del vicario giudiziale, dell'istruttore, dell'assessore, del vescovo diocesano - 4.5. L'appello - 4.6. Via giudiziale e via amministrativa. Natura dichiarativa o costitutiva della decisione - 5. Un'"accidentata gincana" esegetica attraverso le nuove norme introdotte nel *Codex Iuris Canonici* - 5.1. Il foro - 5.2. Il tribunale diocesano e il *dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal* - 5.3. Giudici laici e giudice unico - 5.4. Fallimento e nullità del matrimonio. Alcune incoerenze disciplinari - 5.5. L'abolizione dell'obbligo della doppia conforme. Appello. Processo documentale - 6. Gli 'inciampi' nelle Regole procedurali - 6.1. *L'investigatio praeiudicialis seu pastoralis* - 6.2. La gratuità - 6.3. Ulteriori dubbi interpretativi - 7. Preoccupati rilievi conclusivi.

1 - L'antefatto immediato: le lamentele sull'operato dei tribunali ecclesiastici e i Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Questa, dunque, la corretta formulazione: *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*. Anche noi, però, come molti altri, nella trattazione, faremo riferimento al *Motu Proprio Mitis iudex*, essendosi oramai diffusa tale terminologia e creando confusione l'utilizzo di un'altra.



Nel concistoro dedicato ai problemi della famiglia riunito a Roma il 20-21 febbraio 2014 la prolusione del cardinale Walter Kasper dipingeva dei tribunali ecclesiastici un'immagine non propriamente positiva: essi deciderebbero "del bene e del male delle persone [...] solo sulla base di atti, vale a dire di carte, ma senza conoscere la persona e la sua situazione", sollecitando quindi il porporato all'abbandono della via giudiziaria per accedere "ad altre procedure più pastorali e spirituali"². E da varie parti in questi ultimi anni, e sovente senza la dovuta cognizione di causa, s'è deplorata con toni pungenti e irritati la lentezza, l'inefficienza, gli elevati costi delle procedure di nullità. Certo erano possibili miglioramenti e ottimizzazioni (e molto invero era già stato fatto, specie affinché si procedesse *sedulo et cito*, evitando ogni mora³), e la canonistica si industriava a ipotizzare 'correttivi' da tempo⁴: forse peraltro troppo, attardandosi in cavillose e bizantine discussioni su profili tutto sommato accessori e di complemento. Infatti, il sistema era tutt'altro che da 'cestinare' *in toto*, ma solo da limare e rifinire, presentando al contrario numerosissimi pregi, esito di una plurisecolare sedimentazione giuridica: il paesaggio era, cioè, assai meno plumbeo di come, con un certo sensazionalismo, fosse stato dipinto.

Nella Relazione finale del Sinodo dei Vescovi del 2014 incentrato sulle sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione (III

² **W. KASPER**, *Bibbia, eros e famiglia. La creazione esclude tassativamente le teorie del gender. Uomo e donna sono congiuntamente e nella cellula familiare futuro, virtù sociale, ricerca della felicità*, in *Il foglio*, 1° marzo 2014. Cfr. anche **ID.**, *Considerazioni conclusive sul dibattito*, in *Il Vangelo della famiglia*, Queriniana, Brescia, 2014. Si sofferma criticamente su alcune affermazioni del cardinale Kasper **R.A. GÓMEZ BETANCUR**, *Los pro y los contra de una Reforma Mitis Judex: Dominus Jesus*, (sic il titolo), novembre 2015, consultabile online all'indirizzo http://works.bepress.com/derecho_canonico/23, p. 2 ss.

³ Trattando della necessaria celerità dei processi **F. DANEELS**, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIV (2001), p. 85 ss., alle cui equilibrate riflessioni dettate dall'esperienza rinviamo, tra l'altro osservava: "le lungaggini nell'esame delle cause di nullità matrimoniale dipendono da molti fattori. Sarebbe dunque sbagliato pensare che sia sufficiente cambiare la procedura per porre rimedio al problema" (*ivi*, p. 86).

⁴ Cfr. la recente sintesi dei suggerimenti avanzati dalla canonistica per rendere più agile il processo di **M. ROCA FERNÁNDEZ**, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, www.iustel.com, XL (2016), p. 3 ss.; nella stessa rivista si veda il quadro evolutivo complessivo disegnato da **A.M. LÓPEZ MEDINA**, *Precedentes mediatos e inmediatos de una esperada reforma de las causas matrimoniales*, *ivi*, p. 1 ss. Cfr. anche in precedenza **C. PEÑA GARCÍA**, *Derecho a una justicia eclesial rápida: sugerencias de iure condendo para agilizar los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, in *Revista española de derecho canónico*, LXVII (2010), p. 753 ss.



Assemblea Generale Straordinaria svoltasi dal 5 al 19 ottobre⁵) si leggeva rispettivamente ai numeri 48-49:

“Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento”; “Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cfr. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)”.

⁵ Il tema era infatti *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*. La Relazione è del 18 ottobre 2014. Invero, come ricorda **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, consultabile online all'indirizzo <http://www.awbunge.com.ar/Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf>, p. 3, “Sin duda, durante la III Asamblea General Extraordinaria el tema de la necesidad de la reforma del proceso matrimonial para la declaración de la nulidad del matrimonio tuvo un lugar importante. Aparecía ya recogido en la relación «ante disceptationem» presentada por el Relator general de la Asamblea, fue mencionado en diversas presentaciones de los padres sinodales, mencionado en la relación «post disceptationem», ampliamente discutido en los grupos menores, y finalmente tuvo un lugar también importante en el documento final de III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo, la *Relatio Synodi*”. Ci sono stati quindi riferimenti alla dichiarazione di nullità del matrimonio sia nell'*Instrumentum laboris*, sia nelle due relazioni intermedie, la *Relatio ante disceptationem* e quella *post disceptationem*, sino al documento finale, la *Relatio Synodi*, che è confluita nei *Lineamenta* per l'Assemblea Generale Ordinaria fissata per l'ottobre dell'anno successivo. Interessanti contributi in previsione dei lavori del Sinodo sono contenuti nel volume *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015.



Comunque sia, successivamente all'autonoma iniziativa del Pontefice, certo inaspettata e che ha sottratto ai vescovi la materia del contendere, nella successiva Relazione del Sinodo dei Vescovi riunito nella XIV Assemblea Generale Ordinaria nel 2015⁶ se ne è preso atto:

“Per tanti fedeli che hanno vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell’invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* (datati 15 agosto, divulgati l’8 settembre e che entreranno in vigore l’8 dicembre⁷) hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III). L’attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr. MI, Art. 2-3)” (n. 82).

Campeggia l’interrogativo: i due *Motu Proprio* del romano Pontefice hanno soddisfatto le preoccupazioni esternate dall’episcopato al Sinodo - non adunante la *maior pars fratrum nostrorum* [del Papa: N.d.A.] *in episcopatu*⁸ come la costruzione di una frase del *Motu Proprio Mitis iudex*

⁶ La Relazione finale è del 24 ottobre 2015, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*.

⁷ Scrive **D. SALACHAS**, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (Lettera Apostolica *Motu Proprio* «*Mitis et Misericors Iesus*»), in corso di pubblicazione su *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), p. 1 (si citeranno sempre le pagine del dattiloscritto), che i *Motu Proprio* “sono stati promulgati l’8 settembre 2015 ed entrati in vigore l’8 dicembre 2015”. Anche Pio Vito Pinto, come vedremo, parla, nella ‘dichiarazione’ pronunciata il 4 novembre 2015, di ‘promulgazione’ dei due *Motu Proprio* avvenuta l’8 settembre: cfr. *infra*, in questa *parte prima*, p. 22 ss.

⁸ Il Papa fa riferimento al Sinodo in Assemblea Straordinaria. Per l’istituto del Sinodo dei Vescovi cfr. can. 342 ss. del *Codex Iuris Canonici*; can. 46 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Si vedano recentemente i contributi di **M. MIELE**, *Papa Francesco e gli sviluppi del metodo sinodale*, e **P. VALDRINI**, *Il Sinodo dei Vescovi nel pontificato di Papa*



non sintatticamente del tutto limpida potrebbe far intendere -, il quale aveva sì caldeggiato un intervento, ma senza preferire una via, e con l'avvertimento comunque a non tangere mai il "giudizio affidabile" in vista dell'"accertamento della verità" attraverso la "preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria"? O non ha preso ancora una volta il sopravvento il Sinodo dei *media* che - come già avvenne con il Concilio Vaticano II⁹ - hanno messo in bocca ai vescovi *desiderata* insussistenti (oltre che inscenato cospirazioni e cruente guerre intestine immaginarie)?

Rinviano all'epilogo per una congrua risposta, qui tuttavia ci preme rimarcare come in qualche modo una larvata mistificazione o comunque un travisamento, sia pur prevalentemente inconsapevole e in buona fede (ma non sempre), si siano sovente posti alla base delle rivendicazioni energiche di una revisione, propagandata come impellente e indilazionabile, delle procedure per la dichiarazione delle nullità matrimoniali. Non si vogliono qui negare o sottostimare le disfunzioni, i disservizi e soprattutto gli scompensi e le sperequazioni tra i vari paesi e regioni che affliggono la giustizia nella Chiesa¹⁰: ma è "ingiusto"¹¹

Francesco, in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Vita e Pensiero, Milano, 2015, rispettivamente p. 317 ss. e p. 477 ss.

⁹ Più volte lo ha sottolineato **BENEDETTO XVI**, da ultimo nel *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci e il clero di Roma* del 14 febbraio 2013, consultabile in rete all'indirizzo www.vatican.va.

¹⁰ Cfr. alcuni riferimenti abbastanza recenti in **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.Á. Órtiz, Edusc, Roma, 2009, p. 455 ss., che riporta in generale dati assai più positivi di quello che ci si potrebbe attendere. Tra l'altro se preoccupa la lentezza preoccupa anche, e non di meno, l'eccessiva celerità delle cause di nullità matrimoniale, indice di non serietà: "Non esiste quindi solo il problema della poca tempestività e dei ritardi, ma anche quello biunivoco della sommarietà e peggio ancora della routine dei giudizi" (*ivi*, p. 463); l'Autore segnala anche il fenomeno dell'impropria e indebita adozione dello strumento più rapido e spedito del rito documentale: "L'impiego «troppo disinvolto» del processo documentale rappresenta in definitiva un grave danno per la tutela della verità sul matrimonio" (*ivi*, p. 466). Del Pozzo giunge alla seguente conclusione: "Procedendo un po' più analiticamente all'esame delle ultime statistiche disponibili, si ricava che il vero punto critico del sistema matrimoniale canonico è rappresentato dall'elevata percentuale di sentenze *pro nullitate* (oltre l'80% in prima istanza e più del 96% in seconda) e dall'incidenza quasi assorbente e totalizzante dell'incapacità consensuale. [...] Un coefficiente d'invalidità del sacramento tanto alto non può che destare vivissima preoccupazione circa la preservazione del principio dell'indissolubilità" (*ivi*, pp. 466-467). Cfr. quanto già registrava **F. DANEELS**,



ingrandirli e 'gonfiarli' smisuratamente. Il silenzio assordante degli operatori nei tribunali ecclesiastici e della canonistica, che non ha fatto udire la propria voce, pacata ma perentoria¹², per ricondurre la *quaestio* alle sue reali e oggettive dimensioni, sgombrando il campo da accuse denigratorie e diffamatorie, con la notifica di tempistiche, percentuali e tassi, cifre e dati esatti - sia pur con le 'ombre' e le 'screziature' che 'radiografie' di questo tipo possono presentare¹³ -, ha, secondo noi, oltre che falsato la percezione collettiva del fenomeno, anche pregiudicato la comprensione corretta delle modifiche legislative. Inoltre, al di là dell'ingenerosità dell'immeritato 'verdetto' nei confronti dei tribunali ecclesiastici - raffigurati a tinte fosche come forche caudine dai decorsi biblici e dagli esiti aleatori -, s'è insediata infatti - ciò che deve molto più angustiare -, diffondendosi sotterraneamente, una schizofrenica e fallace opposizione tra giustizia e misericordia, tra diritto e carità, avverso la quale si doveva e si deve con coraggio patrocinare la genuina natura dello *ius Ecclesiae*.

2 - Problematiche prevalentemente (ma non solo) 'formali' suscitate dalle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus*

In un coro di magnificazioni dei provvedimenti pontifici - anche se invero non di rado s'intravedono, tra le righe, gli imbarazzi di provetti canonisti avverso alcune innovazioni, *ictu oculi*, se non altro, avventate - il nostro, invece, si configurerà quasi come una sorta di *cahier de doléance*. E non per

Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, cit., p. 77 ss.

¹¹ Questa è la parola usata da **M.J. ARROBA CONDE**, *Intervento al Convegno Le Litterae Motu Proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015: "Nella risposta al questionario che costituì i *Lineamenta* del Sinodo, in quelle risposte sintetizzate, poi, nell'*Instrumentum laboris* vi era un'analisi spietata dell'attività dei tribunali. Un'analisi che io credo ingiusta".

¹² Cfr. peraltro **G.P. MONTINI**, *Risposte al questionario per il Sinodo - Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXVII (2014), p. 463 ss., secondo il cui qualificato parere la celerità dei giudizi è soprattutto questione di risorse investite nei tribunali e nel reclutamento di personale preparato, non già di mutamenti nella normativa, dato che "davanti ai miei occhi è stato legittimamente celebrato in Italia un processo di nullità matrimoniale con giudizio ordinario, dalla presentazione del libello alla pubblicazione della sentenza, in nove giorni (SSAT, prott. nn. 40978/08 CP; 41010/08 VT)" (*ivi*, p. 467).

¹³ Cfr. quanto rimarca **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, cit., p. 455 ss.



snobistica dialettica disfattista, né per faziosa polemica, ma nell'ottica costruttiva di lumeggiare quei profili che a nostro sommo parere appaiono carenti e insoddisfacenti della novella legislativa affinché si possa provvedere al più presto¹⁴.

Anche noi, come già altri, perimetreremo la nostra disamina al *Motu Proprio Mitis iudex* relativo al *Codex Iuris Canonici* (CIC) per la Chiesa latina: nonostante una certa coincidenza delle previsioni del 'gemello' *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus* afferente al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, vi sono comunque non irrisorie difformità¹⁵. In particolare nella codificazione per la Chiesa latina è stato integralmente sostituito (obrogato) il capitolo I (*De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*) del titolo I (*De processibus matrimonialibus*) della parte III (*De quibusdam processibus specialibus*) del Libro VII, conservando peraltro

¹⁴ In quest'ottica **B. DU PUY-MONTBRUN**, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Liberté politique*, ottobre 2015, www.libertepolitique.com, p. 2: "L'alliance conjugale existe-elle en fait ou non lorsqu'il faut le savoir par la voie judiciaire et le récent *Motu proprio* du pape François permet-il d'envisager plus aisément son examen, de s'en assurer correctement? /C'est une préoccupation grave face à une nouvelle initiation du déroulement processuel des procès matrimoniaux voulue par le pape, qui ne manque pas de faire réfléchir les praticiens du droit, à savoir les canonistes. Il ne s'agit pas de donner son opinion en étant pour ou contre à ce sujet, mais de mesurer comment va-t-il falloir procéder pour appliquer cette réforme en toute justice, si elle ne pose pas plus de problèmes que de solutions et si celle-ci reste bien conforme, non seulement dans son esprit mais aussi dans sa lettre, à la doctrine de l'Église". **C. DOUNOT**, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, in *Catholica*, n. 130, 2016, p. 75, conclude il suo saggio molto critico nei confronti del *Motu Proprio Mitis iudex*: "Espérons que le législateur, dans sa sagesse, sache revenir sur ce texte afin de mieux traduire la doctrine catholique du mariage «en langage canonique», et d'une manière conforme aux principes juridiques".

¹⁵ A parte il richiamo alla tradizione orientale nel proemio e il riferirsi alla strutturazione orientale (eparchia, vescovo eparchiale, gerarca, ecc.), alcune difformità concernono, ad esempio, i giudici d'appello (cfr. comunque **D. SALACHAS**, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali [Lettera Apostolica Motu Proprio «Mitis et Misericors Iesus»]*, cit., *passim*). Scrive tuttavia **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., pp. 1-3: "Aquí me referiré especialmente a los procesos en la Iglesia latina, contenidos en el *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, pero lo mismo puede aplicarse, *mutatis mutandis*, a los procesos en las Iglesias orientales, contenidos en el *Motu proprio Mitis et Misericors Iesus*, teniendo en cuenta que las diferencias, cuando existen, se refieren a la distinta estructura eclesial de una y otras. [...] Las pequeñas diferencias entre uno y otro se encuentran no tanto en el mismo proceso, que es sustancialmente el mismo, sino en el modo de expresarlo jurídicamente, conforme a los dos ordenamientos jurídicos, el de la Iglesia latina y el de las Iglesias orientales católicas".



l'antecedente numerazione¹⁶: inoltre tale avvicendamento di canoni va considerato "junto con las modificaciones necesarias en otros cánones en cuanto se refieren al proceso matrimonial"¹⁷, ciò che non sempre sarà di elementare percezione.

In un sintetico 'catalogo' che vuole essere schematico e quasi sinottico, le nostre prime doglianze investono la sfera, per così dire, formale: specificando subito come i risvolti di tali disquisizioni non siano astrattamente speculativi e nominalistici, tutt'altro.

2.1 - La *Ratio procedendi*

Il *Mitis iudex* si snoda in tre parti, il proemio¹⁸, i nuovi canoni che subentrano nel *Codex Iuris Canonici* e le Regole procedurali. Se riguardo alle parole introduttive di indole prevalentemente parenetica e di spiegazione dei "fundamentalìa criteria quae opus reformationis rexerunt" (una sorta di previa 'legenda' dei canoni) non si pongono soverchi dubbi, sin dall'inizio, invece, ci s'è chiesti quale valore giuridico abbiano le Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale (*Ratio procedendi*: RP, Regole procedurali) che compaiono di seguito al *Motu Proprio* come appendice, successivamente alla firma di Papa Francesco¹⁹, ma nelle quali per converso compaiono disposti assai rilevanti. Davvero, per usare un eufemismo, una "inconsueta tecnica legislativa"²⁰.

Taluno le ha incasellate senza remore nella categoria delle istruzioni²¹: e così invero potrebbe apparire se ci attenissimo alla

¹⁶ Invece, "Con il *Motu proprio* "Mitis et misericors Jesus" (Gesù clemente e misericordioso), il Titolo XXVI del CCEO, Capitolo I, Articolo I: «Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale» (cann. 1357-1377) è stato integralmente sostituito. Inoltre è stato aggiunto un nuovo paragrafo circa il processo matrimoniale più breve (*brevior*) davanti al Vescovo (cann. 1369-1373). Al *Motu proprio* «Mitis et misericors Jesus» sono aggiunte anche alcune «Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale» (artt. 1-21)": D. SALACHAS, *Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Lettera Apostolica Motu Proprio «Mitis et Misericors Jesus»)*, cit., p. 1.

¹⁷ A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 3.

¹⁸ Invero non compare alcuna intestazione.

¹⁹ Così si nota nella pubblicazione su *L'osservatore romano* del 9 settembre 2015, pp. 3-4.

²⁰ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), novembre 2015, p. 5.

²¹ Cfr. A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica



intitolazione e alla ubicazione. Forse meglio andrebbero qualificate come decreto generale esecutivo poiché

“le RP non hanno la caratteristica tipica delle *instructiones* di essere «date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi» (can. 34 § 1). Invece, i decreti generali esecutivi si danno per tutti coloro a cui si applica la legge e hanno come contenuto quello di determinare le disposizioni della legge (cfr. cann. 31-33)”²²:

ma neppure questa ‘schedatura’ è appagante²³. Va ben scandito che

“Cette question n’est pas seulement théorique [...]. S’il s’agit d’un décret général (législatif ou exécutoire) ses destinataires sont tous les fidèles soumis au Code, qui peuvent donc s’en prévaloir ou en réclamer le respect. S’il s’agit d’une instruction (proche de la circulaire administrative des systèmes étatiques), ses destinataires sont seulement les autorités chargées de mettre la loi en œuvre”²⁴.

Italiana, www.ascait.org (poi invero sostituito con un testo successivo: e alcune osservazioni interessanti scompaiono nella versione seguente, come quella che si cita), p. 2: “Presuppongo che si possa considerare come una istruzione, visto quanto affermato verso la fine del MID: «Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli»”; per **O. DE BERTOLIS**, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI (2015), IV, p. 66, bisogna leggere le disposizioni codiciali “alla luce delle regole procedurali emanate insieme ai nuovi canoni, che implementano il Codice, offrendosi «come strumenti affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli», vere e proprie istruzioni a norma del can. 34 CIC, sia per il Codice latino sia per quello orientale”. Cfr. quanto osserva **B. DU PUY-MONTBRUN**, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 4.

²² **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, in corso di pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 4 (si citeranno sempre le pagine del dattiloscritto), che prosegue: “le RP non sono neanche un decreto generale esecutivo perché l’autore è lo stesso Legislatore e, quindi, a norma del can. 29 sono propriamente una legge e sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. In definitiva, le RP sono una parte dell’intera legge promulgata *motu proprio* dallo stesso Legislatore”. Secondo **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di deliberazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., dicembre 2015, p. 3, si tratterebbe di “una sorta di disposizioni di attuazione, si potrebbe dire con il lessico processual-civilistico”.

²³ Cfr. i rilievi di **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, cit., p. 4, poco sopra riportati.

²⁴ **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, in *Nova et vetera*, XC (2015), p. 378.



D'altronde siamo ormai avvezzi in questi ultimi lustri a qualche 'smagliatura' nella produzione di norme canoniche (a partire dalla loro, talora non inappuntabile, *intitulatio*)²⁵ e non ce ne meravigliamo più - continuiamo però a rilevarle senza sentirci dei fiscali formalisti, e anzi cercando di praticare sempre quell'interpretazione *in Ecclesia*, programmaticamente non giuspositivista, insegnata dai Pontefici²⁶ -. E infatti, nonostante sia palese l'intenzione di non includere le Regole procedurali nel novellato dettato codiciale, il Pontefice, svelando scopertamente la sua volontà, prima di apporre la sua firma, afferma che esse "Praesentibus adnectitur ratio procedendi, quam duximus ad rectam accuratamque renovatae legis applicationem necessariam, studiose ad fovendum bonum fidelium servanda", e dunque "le fa sue"²⁷: in modo tale che esse costituiscano parte integrante del *Motu Proprio*. Si dichiara inoltre che la "praesens ratio [...] intendit [...] praecipuas legis innovationes illustrare et ubi oporteat complere" (art. 6 RP): pertanto si ammette che esse possono integrare il *Codex Iuris Canonici* così come modificato, rivelandosi quel *complere* dirimente, andando ben oltre le funzioni puramente 'illustrative' o di sviluppo della legge proprie delle istruzioni e dei decreti generali esecutivi.

Così per la maggioranza della dottrina - tra cui alcuni autori che hanno fatto parte della commissione speciale approntante la novella normativa²⁸ - le Regole procedurali "hanno lo stesso valore giuridicamente

²⁵ Anche sul valore normativo dell'Istruzione *Dignitas connubii* si erano posti dubbi: cfr., per tutti, E. BAURA, *Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii", Parte prima: i principi*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 185 ss.

²⁶ Cfr., per tutti, BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana del 21 gennaio 2012*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIV (2012), pp. 104-105.

²⁷ J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 4.

²⁸ Speciale commissione che doveva "preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio": *Nota del 27 agosto 2014*. Cfr. comunicato della Sala Stampa della Santa Sede del 20 settembre 2014, consultabile all'indirizzo internet <http://press.vatican.va>. Un cenno alla costituzione della commissione in FRANCESCO, *Ad participes cursus de praxi canonica Tribunali Sacrae Romanae Rotae proveci*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), p. 864. Tale commissione ha evidentemente esaurito il suo compito: dunque, quando ne menzioniamo il presidente ovvero i membri, è ovvio che sono, per così dire, ex-presidente ovvero ex-membri.



vincolante di quelle inserite nel testo del *Motu proprio*²⁹, costituendo un plesso normativo unitario e inscindibile³⁰. E così il Pontificio Consiglio per i testi legislativi asserisce che le Regole procedurali sono state “promulgate dal motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*” e le etichetta senza indugio come “una norma universale”³¹. Anzi, s’è postergato, sottintendendo un nesso indissociabile tra principi, canoni e articoli, che

“las tres partes de cada uno de estos Motu proprio, es decir, el proemio, los nuevos cánones y las Reglas de procedimiento que le siguen, tienen todas estas carácter legislativo, y deben leerse en estrecha relación, ya que se iluminan recíprocamente”³².

Dunque, al di là dell’immutata numerazione, “raddoppiano i canoni di ogni codice sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio”³³. Le Regole procedurali sarebbero perciò prescrizioni con natura legislativa *stricto sensu* emanate dall’autorità suprema che, pur essendo di pari rango, solo per non dilatare e appesantire il dettato codiciale con testi normativi troppo prolissi (connotato, invero, già proprio di non pochi tra i nuovi disposti, suddivisi in molti paragrafi) ovvero per non intercalare con canoni *bis, ter* ecc. si sono collocate in questa sezione a parte.

Non si può sottacere, tuttavia, che si sia trattato di una scelta incauta, che oltre a inoculare dubbi circa il valore normativo dell’articolato, costringe l’interprete a un’improba e defatigante operazione di lettura in parallelo: si sovverrà che proprio per evitare la molestia e i, ben più gravi, correlati malintesi applicativi di ricapitolare in

²⁹ P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in corso di pubblicazione su *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 10 (si citeranno sempre le pagine del dattiloscritto).

³⁰ J. KOWAL, nel suo intervento *L’articolo 14 delle Regole procedurali nell’ottica dell’ermeneutica di continuità* al Convegno svoltosi presso la Pontificia Università Gregoriana il 15 dicembre 2015 sul tema *La riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio* (registrazione video consultabile *online*), ha asserito che canoni e Regole procedurali hanno lo stesso valore legale in quanto voluti tutti dal Pontefice, ma i primi hanno natura legislativa e le seconde natura applicativa-amministrativa (attendiamo il testo scritto per chiarimenti).

³¹ Risposta del 13 ottobre, Protocollo n. 15157/2015. Tutte le *Risposte* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (meno questa che è stata in seguito rimossa, come riferiremo) sono consultabili *online* nel sito ufficiale di tale dicastero (www.delegumtextibus.va).

³² A.W. BUNGE, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p. 1.

³³ J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis Iudex”*, cit., p. 4.



una visione organica i precetti dispersi nel *Codex Iuris Canonici* estensibili ai processi di nullità matrimoniale era stata opportunamente redatta l'Istruzione *Dignitas connubii* (DC).

Dato comunque il valore normativo della *Ratio procedendi* pari a quello delle norme del *Codex Iuris Canonici*, quest'opera di ricomposizione del *puzzle* dovrà essere certosamente compiuta: con l'aggravante che l'imprecisa redazione di alcuni articoli di questa *Ratio*, talora discorsivi, esemplificativi, didascalici, apparentemente solo esortativi, quindi non imperativi, e altresì spesso non stilati secondo una corretta tecnica legislativa (come constateremo), creerà difficoltà³⁴.

2.2 - L'incerta 'convivenza' fra tribunali diocesani e tribunali interdiocesani/regionali. Il *Motu Proprio Qua cura*

Ma un altro è stato il diverbio che più ha catalizzato l'attenzione, il quale s'è trasformato, tra pronunciamenti ufficiali e semi-ufficiali provenienti da soggetti autorevoli sedenti presso la Curia romana in un senso ovvero nel senso diametralmente opposto - pronunciamenti che s'innestavano nel variegato spettro delle cangianti opinioni dottrinali manifestate pro o contro l'una o l'altra tesi - quasi in una *pièce* teatrale ricca di colpi di scena, non ancora conclusa: forse avvincente, se vista con distaccata distanza, ma invero deprimente per coloro cui sta a cuore, nella Chiesa, la certezza del diritto e confida in strumenti interpretativi ben sperimentati nelle mani di giuristi ferrati³⁵.

³⁴ Cfr. E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), p. 35: "nella Chiesa si presenta spesso la necessità o la convenienza di fornire degli orientamenti e degli insegnamenti. Fermo restando il valore pedagogico delle leggi [...], toglie chiarezza e certezza al testo legislativo la mescolanza di disposizioni normative con considerazioni magisteriali o con meri orientamenti o esortazioni. Una buona tecnica, invece, è quella di esprimere in un proemio la *ratio* della legge; è lì dove si possono riportare i fini e gli auspici, i quali hanno peraltro un valore interpretativo della legge stessa. Senz'altro andrebbe evitato l'uso degli stessi nomi per documenti con contenuto normativo e per altri contenenti orientamenti pastorali o insegnamenti. I destinatari dei documenti hanno diritto di sapere se si trovano dinanzi ad insegnamenti, ad esortazioni o orientamenti per raggiungere un ideale, oppure davanti a disposizioni vincolanti sotto il profilo giuridico".

³⁵ Anche se comprendiamo chi raccomanda che "La miglior soluzione comunque non ci sembra affidata tanto al rigore o alla sottigliezza interpretativa quanto al realismo e alla prudenza operativa. Più che risolvere un dubbio bisogna trovare intese e convergenze a proposito di una complessa questione amministrativa e della gestione delle forze in campo": M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., pp. 12-13.



Questi i termini dell'alterco: secondo quanto statuisce il can. 1673 § 2 riscritto dal *Mitis iudex* il vescovo deve costituire il tribunale diocesano deputato a giudicare le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano - inciso quest'ultimo che, in sé, aizza una congerie di quesiti su cui ci soffermeremo in seguito -. Poiché la costituzione del tribunale diocesano "appare [...] doverosa e non discrezionale"³⁶ - "Episcopus [...] constituat" - occorre ripensare la relazione con i tribunali interdiocesani ovvero regionali preesistenti³⁷, i quali, "grazie anche alla felice esperienza storica e alla praticità operativa"³⁸, si sono moltiplicati nell'orbe cattolico divenendo, da eccezione, regola pressoché ordinaria, come anche in seguito constateremo³⁹. Alcuni di questi tribunali non sono

³⁶ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 11, che prosegue: "L'obbligatorietà ovviamente deve misurarsi con la concreta possibilità, residuando l'eventualità (per nulla auspicabile e ideale) del cumulo provvisorio e temporaneo nella stessa persona del Vescovo della giurisdizione matrimoniale sommaria e ordinaria. La facoltà di deroga alla collegialità nella composizione del tribunale mira a rendere possibile e incentivare la strutturazione diocesana. L'art. 8 § 1 delle Regole procedurali precisa il serio impegno del Vescovo e la necessità di formare *quam primum* operatori preparati. La costituzione dei tribunali *pro causis matrimonialibus* è pertanto imposta in maniera ragionevole e promozionale". Si veda al riguardo quanto osserveremo in seguito.

³⁷ Cfr. P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 193: "La categoria di tribunale interdiocesano comprende una variegata tipologia di strutture giudiziarie ecclesiastiche. Non vi è dubbio che l'utilizzo del termine interdiocesano, considerata la sua ampia accezione, risulti preferibile rispetto ad altri. Esso, infatti, è capace di accogliere una generale varietà di tribunali: quelli creati da più Vescovi, quelli provinciali creati da Vescovi di una medesima provincia ecclesiastica, quelli interprovinciali costituiti da Vescovi di diverse province ecclesiastiche, e quelli regionali e interregionali o nazionali, eretti da Vescovi rispettivamente di una stessa o di più regioni ecclesiastiche o di una nazione o per l'intera circoscrizione di una Conferenza Episcopale". Secondo Z. GROCHOLEWSKI, *Sub can. 1423*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, IV/1, Eunsa, Pamplona, 2002, 3ª ed., pp. 789-790, l'unico termine che dovrebbe oggi usarsi è tribunali interdiocesani: "No tiene tampoco mucho sentido dividir teóricamente esos tribunales en provinciales, nacionales, regionales, etc., porque las situaciones [...] pueden ser muy diversas, y esas divisiones, por sí mismas, non tienen relevancia alguna en la actual legislación".

³⁸ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 12.

³⁹ Cfr. per tutti, C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in «*Dilexit iustitiam*». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, a cura di Z. Grocholewski, V. Cárcel Ortí, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 119 ss., che esordisce nella sua trattazione: "L'istituto dei tribunali interdiocesani o regionali nella vita e nella



frutto dell'iniziativa spontanea dei vescovi ma sono stati costituiti per volontà della Sede Apostolica⁴⁰ che, avocandosela, ha loro 'riservato'⁴¹ la giurisdizione sulla materia matrimoniale, 'sottraendola' al 'diritto nativo' dei vescovi: 'diritto nativo' che la novella del 2015 avrebbe invece 'ripristinato' nella sua ampiezza, in maggiore consonanza al Concilio Vaticano II, ma altresì al sistema giudiziario progettato dal Codice del 1983.

Questa in definitiva è divenuta la *crux*: stante la forte e onnicomprensiva formula di chiusura del *Motu Proprio* - "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus" - sembrerebbe doversi considerarsi abrogato o derogato, *ex can. 20 CIC*⁴², il diritto speciale e particolare, anche pontificio, dato per certe Chiese locali al riguardo. Il dilemma concerne segnatamente la sorte

legislazione della Chiesa è relativamente recente e, come ogni nuova struttura, ha mosso i primi passi non senza qualche incertezza e difficoltà, per rivelarsi solo più tardi come un mezzo quanto mai opportuno e provvidenziale per una più accurata e celere amministrazione della giustizia ecclesiastica".

⁴⁰ In particolare del Papa, della Congregazione per la disciplina dei sacramenti, e poi della Segnatura Apostolica: cfr. **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 128 ss.; **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1423*, cit., pp. 790-791. Per un'esposizione dettagliata con riferimenti precisi si veda **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in corso di pubblicazione, p. 11 ss. (si citeranno sempre le pagine del dattiloscritto), che si sofferma poi specificamente sul *Motu Proprio Qua cura* e riferisce dei dibattiti dottrinali sulla natura e la potestà dei tribunali istituiti (*ivi*, p. 17 ss.).

⁴¹ La nomina degli ufficiali giudiziari, dei giudici, dei promotori di giustizia, dei difensori del vincolo ecc. dei tribunali regionali (tranne quelli del vicariato di Roma) spetta peraltro ai vescovi diocesani delle rispettive regioni, secondo la stessa normativa pontificia: cfr. **J. LLOBELL**, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, LXX (1997), p. 592 ss.

⁴² Il can. 20 dispone: "Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur". Ricordiamo, con **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 393, che "La revoca della legge può essere totale (*abrogatio*) oppure soltanto parziale (*derogatio*). Inoltre, quando la revoca è frutto dell'emanazione di una nuova legge, si parla di *obrogatio*. Non è cessazione della legge, ma soltanto una modifica della normativa la cosiddetta *subrogatio*, che consiste nell'aggiungere qualcosa a una legge preesistente (viene modificata solo nel senso che c'è qualche disposizione in più). Nel Codice vigente compaiono solo i termini *deroga* (revoca parziale) e *abrogazione* (totale, applicabile tanto alla semplice revoca quanto alla sostituzione di una legge con un'altra nuova)".



di organizzazioni giudiziarie periferiche apparentemente non del tutto conformi a quanto ora stabilito: ad 'esempio', il *Motu Proprio* di Pio XI *Qua cura* dell'8 dicembre 1938⁴³ istitutivo (per la prima volta nella Chiesa) dei tribunali ecclesiastici regionali italiani per determinazione pontificia si doveva considerare abrogato ovvero derogato⁴⁴? Un esempio non richiamato a caso: infatti, se è vero che la diatriba può interessare la situazione e le 'traversie' di altri tribunali interdiocesani del pianeta, la disputa italiana ha finito per fare aggio, conquistando un protagonismo assorbente e quasi fagocitante. Un quesito tuttavia urgente per le difficoltà che avrebbe creato l'incombente disarmo e smantellamento dell'assetto dei tribunali regionali italiani di prima e di seconda istanza: anzitutto per i vescovi diocesani, sinora per lo più 'placidamente' sollevati dalle mansioni giudiziarie e ora 'costretti' ad attivarsi lestamente in prima persona.

Come anticipato, un'interpretazione della clausola citata in relazione al can. 20 che fosse in linea con la dottrina maggioritaria e sinora pacifica avrebbe dovuto far deporre per la revoca⁴⁵. Ma non s'è orientato

⁴³ **PIO XI**, *Motu Proprio Qua cura de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis*, 8 dicembre 1938, in *Acta Apostolicae Sedis*, XXX (1938), p. 410 ss. Dopo il Concilio Vaticano II l'erezione di tribunali interdiocesani fu affidata alla Segnatura Apostolica e altresì ai vescovi (dal 1971 sempre, in ossequio alle acquisizioni conciliari) ma con l'approvazione della Segnatura medesima: cfr. **SEGNATURA APOSTOLICA**, *Normae pro tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, *ivi*, LXIII (1971), p. 480 ss. Si veda l'accurata ricostruzione di **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 133 ss.; cfr. anche **M.A. HACK**, *Tribunal interdiocesano*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, VII, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 674 ss.

⁴⁴ In tal senso s'è espresso **P.V. PINTO**, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale*, in *L'osservatore romano*, 8 ottobre 2015, p. 7: "Questa legge rifonda e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province". Per una disamina di questa affermazione cfr. **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 19 ss.

⁴⁵ Segnatamente può invocarsi in relazione al *Mitis iudex* una duplice revoca della legislazione sino a oggi in vigore, alla luce delle modalità di revocazione previste dal can. 20 CIC, prima e seconda parte: 1) la prima parte del can. 20 CIC stabilisce che la legge posteriore abroga o deroga la precedente se riordina integralmente tutta la materia della legge precedente. È sicuramente il caso qui esaminato, avendo il *Motu Proprio* riordinato *ex integro* il diritto processuale matrimoniale canonico attraverso la sostituzione dei cann.



1671-1691 CIC entrati in vigore nel 1983, come peraltro precisato dal legislatore nel proemio. Più precisamente, nel caso di specie vi è stata una *obrogatio* (ossia la revoca della legge precedente per mezzo della promulgazione di una nuova legge 'sostitutiva' a essa posteriore; tuttavia non ci pare si possa sostenere, come argomenta **P.V. PINTO**, *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale*, cit., p. 7 (già riportato), che il *Motu Proprio Qua cura* sia stato revocato per *ordinatio de integro*, in quanto la seconda parte del can. 20 sembra escludere questa modalità di revoca per le leggi particolari preesistenti). 2) La seconda parte del can. 20 CIC invece pare possa trovare applicazione ai fini della revoca del *Qua cura* di Papa Pio XI, sancendo che la legge universale posteriore però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto. Si tratta di un'ipotesi di revoca diversa da quella contemplata nella prima parte del can. 20 CIC: in questo caso, infatti, oggetto di revoca è una legge particolare ovvero una legge speciale, che per sua natura riguarda una materia specifica o una peculiare circostanza, luogo o gruppo di persone. Il *Qua cura* è una legge particolare che, come s'è già detto in precedenza, ha istituito i tribunali regionali per l'Italia. Circa l'applicazione della seconda parte del can. 20 CIC, in dottrina s'è posta in evidenza la necessità che il legislatore apponga alla legge posteriore una 'clausola di derogazione' differente a seconda che si intenda revocare una legge particolare ovvero una legge speciale, fermo restando che in entrambi i casi la revoca deve essere disposta *expresse* (implicitamente o esplicitamente). Nel primo caso, è conveniente che il legislatore indichi espressamente se intende revocare una legge particolare, la quale, segnatamente a seguito del Concilio Vaticano II, ha assunto maggiore rilevanza nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Tuttavia, in tale ipotesi deve presumersi l'ignoranza di questa normativa da parte del legislatore universale, il quale pertanto è esonerato dall'obbligo di citare nominalmente le singole leggi particolari che intende revocare: è sufficiente allora che nella legge sia posta una clausola di revocazione generale (cioè non specifica), ma pur sempre espressa, come, per esempio, "*contrariis quibuslibet minime obstantibus*" o altre formule equivalenti. Nel secondo caso, invece, l'oggetto di revocazione è una legge speciale promulgata dallo stesso legislatore universale, che costituisce un'"eccezione" alla legge generale, potendo tranquillamente 'convivere' con essa, a meno che il legislatore non abbia manifestato specificatamente la volontà di revocarla, in quanto per loro natura le leggi speciali rispetto a quelle particolari non sono 'protette' dalla presunzione della loro ignoranza da parte del legislatore universale. Dunque la legge speciale può essere revocata o attraverso una clausola specifica che la indichi nominalmente ovvero tramite una clausola di revocazione equivalente da cui emerga in qualche modo il connotato di specialità della legge revocata, come, per esempio, proprio la formula "*contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus*". In questi termini s'è espressa pressoché unanimemente la dottrina: cfr., ad esempio, **P. MAROTO**, *Institutiones iuris canonici ad normam novi Codicis*, Editorial del Corazon de Maria, Madrid, 1918, p. 211 ss.; **F.X. WERNZ**, **P. VIDAL**, *Ius canonicum*, I, *Normae generales*, apud aedes Universitatis gregorianae, Romae, 1938, p. 249 ss.; **G. MICHIELS**, *Normae generale juris canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, editio altera, I, Typis societatis S. Joannis Evangelistae - Desclée et socii, Pariis - Tornaci - Romae, 1949, 2^a ed., p. 642 ss. Più recentemente si veda **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 397-399. L'Autore cita Michiels in relazione alle clausole generiche di revocazione delle leggi particolari; circa la revocazione delle leggi speciali fa invece



in questo modo il Pontificio Consiglio per i testi legislativi che s'è (forse troppo) tempestivamente pronunciato nella già citata Risposta del 13 ottobre 2015. Tale dicastero ha al contrario affermato che la norma pontificia particolare per l'Italia resta in vigore mancando nella successiva normativa universale del supremo legislatore una 'esplicita deroga'⁴⁶: una categorica indicazione nominale che invero mai è stata esigita ai fini di quest'ultima (anche sulla base della retta accezione, specificata dalla dottrina canonistica, dell'avverbio latino *expresse*, da intendersi come implicitamente o esplicitamente)⁴⁷. Proprio in relazione alle leggi particolari - è in questa categoria che il *Motu Proprio Qua cura* viene ricondotto dal Pontificio Consiglio stesso - è opinione comune in dottrina sin dall'imperio della codificazione piano-benedettina che vi sia una 'presunzione di ignoranza' delle stesse da parte del legislatore, il quale perciò non è tenuto a citarle specificatamente; citazione specifica, d'altronde, neppure imposta per le leggi speciali di emanazione pontificia⁴⁸. Ma di questo non ha tenuto conto il suddetto parere nel quale

riferimento a L. RODRIGO, *Tractatus de legibus*, Sal Terrae, Santander, 1944, pp. 398-415. Alla luce di ciò la clausola apposta al *Mitis Iudex* (la riportiamo ancora: "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus") sembra proprio avere determinato, ai sensi del can. 20 CIC, la revoca implicita del *Motu Proprio Qua cura* di Papa Pio XI. Oltre alle argomentazioni tecniche circa l'applicabilità del can. 20 CIC, dovrebbero considerarsi poi i principi ispiratori del processo riformato di nullità matrimoniale: l'accessibilità e prossimità delle strutture giudiziarie, spesso percepite come distanti fisicamente o moralmente da un 'enorme numero di fedeli' - così riporta testualmente il proemio del *Mitis iudex* -, per facilitare il compito della Chiesa di rendersi 'vicina ai figli che si considerano separati'.

⁴⁶ Invero nella Risposta del 13 ottobre 2015, Protocollo n. 15157/2015, già citata, il Pontificio Consiglio non argomenta in base alla clausola generale del *Mitis iudex* e scrive: "il can. 20 CIC, seguendo sostanzialmente il can. 22 *Codex* 1917, stabilisce come che «*lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur*». Di conseguenza, il predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del *motu proprio Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta. Pertanto, le disposizioni del *motu proprio Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore".

⁴⁷ Invece M.G. FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, Focus su Newsletter OLIR.it, Anno XII, n. 10/2015, richiamando il can. 20 afferma: "qualora si tratti di norme di carattere generale precedenti queste vengono abrogate dalla legge successiva mentre se si tratta di diritto particolare o speciale - quale appunto è il *Motu proprio Qua cura* - occorre un'esplicita menzione della normativa che si intende abrogare, menzione che, come è evidente, nel caso in esame non vi è stata".

⁴⁸ Cfr. quanto abbiamo riferito alla precedente nota 45 di questa *parte prima*.



il Consiglio ha altresì puntualizzato che, appunto vigendo ancora il *Qua cura*, i vescovi i quali eventualmente ritenessero di dover ritirarsi dai tribunali regionali secondo quanto dispone l'art. 8 § 2 delle Regole procedurali - esso, in interfaccia col can. 1673 § 2, stabilisce che il vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 - dovranno ottenere la relativa 'dispensa' della Santa Sede dalla norma generale: provvedimento singolare che, a tenore dell'art. 124 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 (PB⁴⁹) è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica⁵⁰.

Quest'ultimo pronunciamento, che 'imbriglia' *contra legem* la libertà dei vescovi italiani di recedere e comprime il diritto loro riconosciuto, come ai vescovi di tutti i paesi del mondo, dal *Mitis iudex* di costituire un tribunale diocesano per le cause di nullità matrimoniale ovvero di accedere a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore, è ancor meno convincente della sunteggiata lettura del can. 20. E questo seppure s'intraveda in filigrana l'intento del dicastero di 'stabilizzare' prudentemente lo *status quo*. Anche se proprio non era immaginabile una 'fuga' dei vescovi italiani da un'organizzazione giudiziaria ben testata e per (almeno la stragrande maggioranza di) loro soddisfacente, che tra l'altro non 'tormenta' certo i *christifideles* per logoranti distanze. E infatti, come in seguito si registrerà, le prime delibere dei presuli riuniti in Conferenze Episcopali Regionali di cui s'è avuto riscontro (per vie traverse, invero) sono state nel senso di continuare ad 'avvalersi' dei tribunali regionali: sia pure, talora, con operazioni di *maquillage* per

⁴⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), p. 841 ss.

⁵⁰ Così letteralmente si dichiara, come già abbiamo in parte riportato: "Pertanto, le disposizioni del motu proprio *Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore. Perciò, gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa «dispensa» della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell'art. 124 della cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica". E si aggiunge: "Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC)". Ma, come esattamente osserva M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 15, "L'approvazione del Supremo Tribunale del relativo tribunale di seconda istanza sarà richiesta solo ove non si applichi il disposto del can. 1673 § 6", secondo il quale dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444 (evidentemente si ricorre al can. 1438 n. 2 se non c'è un tribunale metropolitano di appello già competente per le cause matrimoniali).



uniformarli alle nuove disposizioni, e comunque con diverse impostazioni ingeneranti ulteriori incertezze (ad esempio, a proposito del vicario giudiziale competente a ricevere i libelli a seconda del tipo di processo)⁵¹.

Come noto, peraltro, il valore dei *Responsa* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi - si scrive a caratteri cubitali nel sito *web* ufficiale di tale organismo che non si tratta di interpretazioni autentiche⁵² - non è vincolante. Essi sono 'chiarimenti'⁵³ con valore meramente consultivo, interpretazioni dichiarative che possono acquistare *per accidens* efficacia normativa in quanto notificano la posizione del dicastero sulla questione: essa è idonea a dar vita alla *praxis Curiae romanae*, la quale può dispiegare una valenza normativa onde supplire alle *lacunae legis* e altresì interpretativa quando assume una portata sostanzialmente 'generale' per la soluzione di casi analoghi (cfr. can. 19 CIC)⁵⁴. Quanto enunciato dal Pontificio Consiglio può essere equiparato a un'interpretazione dottrinale che, benché prestigiosa, è passibile di costruttive censure.

⁵¹ Si veda quanto riporteremo *infra, parte seconda* di questo studio, p. 37 ss.

⁵² Nel sito *web* ufficiale del Pontificio Consiglio per i testi legislativi si puntualizza appunto che le Risposte non integrano un'interpretazione autentica *per modum legis* ai sensi del can. 16 §§ 1 e 2 CIC e dell'art. 155 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (PB), la quale, trattandosi di legge ecclesiastica universale, avrebbe necessitato di essere promulgata (cfr. cann. 7, 8 § 1 CIC), previa approvazione pontificia (art. 155 PB) c.d. *in forma communi* (cfr. art. 18 PB circa le decisioni di maggiore importanza dei dicasteri della Curia romana). Tale interpretazione, laddove il *dubium* sia di tipo oggettivo, è l'unica che possa trascendere le limitazioni imposte dai cann. 17 e 18 CIC (per esempio, l'interpretazione estensiva o restrittiva di una norma ai sensi del can. 16 § 2 CIC; l'interpretazione lata di una legge 'odiosa', come, per esempio, quella penale; l'interpretazione che assegna un significato improprio ai termini legali ovvero si discosta da quanto risulta dagli atti preparatori della legge, ecc.).

⁵³ Le Risposte integrano quelli che il Regolamento proprio del Pontificio Consiglio qualifica come 'chiarimenti', i quali sono 'ufficiali' laddove il quesito sia stato posto da un'autorità ecclesiastica (cfr. artt. 15 e 18 di tale Regolamento consultabile parzialmente *online* all'indirizzo www.vatican.va nella sezione dedicata al Pontificio Consiglio per i testi legislativi). Recita in particolare l'art. 18: "Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere dei Consultori, a seconda del problema in esame".

⁵⁴ Non sembra perciò invocabile il can. 16 § 3 CIC: un atto amministrativo o una sentenza giudiziale, a norma di tale canone, vincolano da subito i destinatari, in quanto espressione diretta e immediata della potestà di governo; le risposte del Pontificio Consiglio per i testi legislativi invece hanno una valenza normativa o interpretativa solo accidentale, se sono applicate dagli operatori del diritto nei casi analoghi, perché non sono immediatamente vincolanti.



Il secondo atto della *pièce* - di alcuni invero sono filtrate indiscrezioni ma non non sono stati 'trasmessi' al grande pubblico⁵⁵ -, anzi il secondo atto della 'tenzone' ingaggiata ai vertici degli organismi giuridici della Chiesa s'è svolto il 4 novembre 2015, allorquando, facendo seguito a una serie d'interviste in cui si era già espresso senza tentennamenti⁵⁶, in concomitanza dell'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale il decano della Rota e presidente della commissione che ha elaborato il testo della riforma, dando in qualche modo per acquisita la revocazione del *Motu Proprio Qua cura*, "ha letto la seguente dichiarazione":

"Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015: /1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e

⁵⁵ Si ha notizia di una lettera del 10 novembre della Segnatura Apostolica che avrebbe giudicato ancora vigente il *Motu Proprio Qua cura* e stabilito come il libello vada in ogni caso presentato ai vicari giudiziali dei tribunali regionali, i quali non sarebbero stati appunto soppressi: cfr. quanto hanno dichiarato **P.E. RUSSO** e **E. NAPOLITANO** al Convegno svoltosi a Benevento il 27 novembre 2015 sul tema *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco* (registrazione video consultabile *online*). Sempre in quel convegno Napolitano ha parlato di un 'appuntamento' della Conferenza Episcopale Italiana ai vicari giudiziali dei tribunali regionali ove li si tranquillizzava che tutto sarebbe rimasto invariato almeno sino a maggio, alla convocazione dell'assemblea generale nazionale dell'episcopato. Impariamo da un *Appunto su alcune questioni relative alla riforma dei processi matrimoniali* di **P. BIANCHI**, vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale lombardo, che "una recente risposta della Segnatura Apostolica (Prot. n. 51117/15 VT) conferma che i Tribunali Regionali «non supprimuntur». [...] /La risposta della Segnatura Apostolica sopra richiamata [...] afferma che «Onus probandi legitimum usum facultatis de qua in art. 8, § 2 *Rationis procedendi* Litteris Apostolicis motu proprio datis *Mitis Iudex Dominus Iesus* (= MI) adnexae incumbit ei qui asserit (cf. can. 1527, § 1)»". Riguardo alla presentazione del libello segnaliamo che, difformemente dalla Segnatura, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, nella Risposta del 18 novembre 2015, Prot. n. 15201/2015, ha dichiarato: "Dal punto di vista dei fedeli, essi potranno rivolgersi al Vicario giudiziale della diocesi, se ritengono che la causa potrebbe seguire il processo più breve, o indirizzarsi direttamente al Presidente del Tribunale Regionale, se la causa è più complessa o manca il concorso delle due volontà richiesto dal nuovo can. 1683, 1 ° CIC. Sia il Vicario giudiziale della diocesi che il Presidente del Tribunale Regionale dovranno poi valutare, sulla base del libello e conformemente alle norme date dal recente *motu proprio*, se accettare la domanda o indirizzare le parti alla procedura ordinaria, nel primo caso, o alla procedura più breve, nella seconda ipotesi, conforme a quanto indica l'art. 15 delle Regole procedurali". Ci occuperemo di questo tema altresì più oltre.

⁵⁶ Ne abbiamo riferito anche in precedenza.



libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano; /2. I vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza"⁵⁷ (corsivi nell'originale).

Anzitutto una 'dichiarazione' quanto meno 'irrituale'⁵⁸ della *mens legislatoris*. Il punto 1 della medesima evidentemente si pone in netta replica e confutazione del pronunciamento del Pontificio Consiglio di qualche giorno anteriore. Il punto 2, per contro, suscita alcune perplessità, in quanto la 'dichiarazione' dovrebbe limitarsi a illustrare la *mens* del supremo legislatore della Chiesa senza pretendere di introdurre vere e proprie innovazioni normative. Ora, la prima parte, laddove si afferma che i vescovi suffraganei all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere di erigere, in luogo dei rispettivi tribunali diocesani, un tribunale interdiocesano (evidentemente di prima istanza), non pare trovare riscontro nel *Motu Proprio Mitis iudex*⁵⁹, che non contempla alcuna eccezione alla norma generale di cui al can. 1423 CIC secondo il cui tenore per la valida costituzione dei tribunali interdiocesani di prima istanza è necessaria sia un'azione congiunta dei vescovi in tal senso sia l'approvazione della Sede Apostolica⁶⁰. Circa, poi, la seconda parte del punto n. 2, non si introducono innovazioni eclatanti, almeno relativamente ai tribunali interdiocesani di prima istanza, trovando applicazione - pur se va notato come si faccia riferimento alla 'licenza' (previa) della Santa Sede e non all'"approvazione"⁶¹, e si parli di 'capacità' dei metropolitani,

⁵⁷ Cfr. *L'osservatore romano*, 8 novembre 2015, p. 8.

⁵⁸ Per un esame dettagliato della 'irritualità' di tale 'dichiarazione' di Pio Vito Pinto e dei suoi contenuti cfr. **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 41 ss.

⁵⁹ In esso, infatti, lo ricordiamo, ci si limita a stabilire che il vescovo ha il diritto di costituire il tribunale diocesano per le cause di nullità matrimoniali, o, in alternativa, gode della facoltà di accedere al tribunale diocesano o interdiocesano viciniore (can. 1673 § 2): e, per fare ciò, egli gode della facoltà di recedere dal tribunale interdiocesano (art. 8 § 2 RP).

⁶⁰ Sulla prassi della Curia romana sinora seguita al riguardo si veda poi l'esposizione di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 80 ss.

⁶¹ Cfr. infatti le annotazioni di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p.



trattandosi forse piuttosto di una facoltà - il canone appena citato: ossia è necessaria l'autorizzazione della Sede Apostolica qualora due o più metropolitani intendano costituire un tribunale interdiocesano di prima istanza con giurisdizione estesa al territorio di due o più province ecclesiastiche. Peraltro, su questa 'abilitazione'⁶² dei metropolitani ad agire in 'rappresentanza' dei vescovi suffraganei appartenenti a due o più province ecclesiastiche ci riserviamo di ritornare nel prosieguo. Ma si assume altresì che i metropolitani, sempre con licenza della Santa Sede, possono convenire nel creare un tribunale interdiocesano di seconda istanza: eppure, il can. 1439 CIC prevede che dell'erezione di tali tribunali debba (§ 1) ovvero possa (§ 2) occuparsi la Conferenza Episcopale⁶³. Insomma: la 'dichiarazione', invece di risolvere i dubbi, ne crea di ulteriori.

Comunque sia, tornando all'"intrico" del rapporto tra *Mitis iudex e Qua cura*, la pietra tombale sul *Motu Proprio* del 1938 - avverso le "comprensibili resistenze"⁶⁴ alla riforma - pareva, infine, porla il Papa, chiamato direttamente in causa, nel Rescritto firmato il 7 dicembre 2015 (anch'esso non proprio 'rituale'⁶⁵) e divulgato l'11 del medesimo mese⁶⁶

86 ss., sulle differenze tra licenza e approvazione, con riferimenti alla dottrina sul punto.

⁶² Rinviamo ancora alla proposta ricostruttiva di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 90 ss.

⁶³ Cfr., per tutti, **M.Á. ÓRTIZ**, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali [artt. 22-32]*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte seconda: la parte statica del processo, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 79 ss.

⁶⁴ Così **P.V. PINTO**, *Compimento e osservanza*, in *L'osservatore romano*, 12 dicembre 2015, p. 8: "Su queste basi ecclesiologicalhe riposa il rescritto pontificio che oggi si pubblica, articolato in due parti, definitivamente interpretativo e integrativo dei due *motu proprio*. /Nella prima, poiché ogni legge di portata epocale qual è la legge di riforma del processo matrimoniale, incontra comprensibili resistenze, il Papa ha voluto ribadire, come avvenne con Giovanni Paolo II per la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, che la legge è ormai promulgata ed esige l'osservanza (si veda la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*). Il rescritto odierno di Papa Francesco, come già allora per la promulgazione del codice di Giovanni Paolo II, obbedisce alla *lex suprema*, che è la *salus animarum*, di cui il successore di Pietro è il primo maestro e servo".

⁶⁵ Si vedano le osservazioni, corredate di dottrina sul punto, di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 53 ss.

⁶⁶ Il Rescritto è stato pubblicato su *L'osservatore romano* del 12 dicembre 2015, p. 8, con l'espressa dicitura *rescritto "ex audientia"*: ma non si specifica a chi l'udienza è stata accordata ed è firmato personalmente dal Papa. Invece nella versione informatica su www.vatican.va scompare la dizione *ex audientia* e si parla solo di *Rescritto del Santo Padre*



(tre giorni dopo l'entrata in vigore dei *Motu Proprio...*). 'Cogliendo l'occasione' dell'introduzione di alcune disposizioni dovute all'"esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma", nel punto I si sancisce che

"Le leggi di riforma del processo matrimoniale [...] abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il *Motu Proprio Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)"⁶⁷.

La primarietà dell'"esempio"⁶⁸ tra parentesi si staglia solarmente: ma la formula 'abrogano o derogano' (oltre che dovuta alla varietà delle configurazioni e regimi normativi afferenti ai tribunali ecclesiastici nel mondo) permette ancora di reputare *derogato* unicamente il 'vincolo' dei vescovi italiani con i tribunali regionali suggellato nel 1938, senza però compromettere l'esistenza dei tribunali regionali medesimi⁶⁹? Seguendo un'interpretazione lucida e razionale, del tutto condivisibile, sì (cioè tali tribunali sussistono ancora)⁷⁰, secondo una ben strutturata ricostruzione ermeneutica dell'intera sequela degli 'interventi normativi', difficilmente

Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale; ricompare nella versione pubblicata dal sito ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede. E ci chiediamo anche se la pubblicazione su *L'osservatore romano* valga come promulgazione senza che venga appositamente disposto.

Dopo il Rescritto del 7 dicembre il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha provveduto a espungere dal suo sito la Risposta sul *Motu Proprio Qua cura* e ha pubblicato tale Rescritto del 7 dicembre 2015. Ma essa compare nel sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per i problemi giuridici).

⁶⁷ **FRANCESCO**, *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, cit., p. 8. Alcune delle previsioni ricalcano le facoltà speciali concesse da Benedetto XVI al decano della Rota romana l'11 febbraio 2013 (rese pubbliche dal decano stesso il 5 marzo 2013), sulle quali cfr. **J. LLOBELL**, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2013, p. 1 ss., che si soffermava su varie complesse problematiche interpretative scaturenti dall'introduzione di talune di esse.

⁶⁸ Esempio che tra l'altro pare riferito ai casi di norme approvate in forma specifica, fra i quali non rientra il *Motu Proprio Qua cura*.

⁶⁹ Cfr. anche quanto si noterà in seguito.

⁷⁰ Cfr. *Comunicazione del Vicario giudiziale del 17 dicembre 2015* del tribunale ecclesiastico regionale lombardo **P. BIANCHI**; *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda*, Caravaggio, 15 gennaio 2016. Ne riferiamo nel dettaglio in seguito.



infirmabile, no⁷¹. Giunge recentemente notizia sia che il Pontificio Consiglio ha confermato la sua convinzione circa la permanente operatività dei tribunali regionali italiani⁷², sia che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica inclina anch'esso, almeno su questo punto, in tale direzione, seppure non esponendosi 'ufficialmente' ma allegando un argomentato *votum periti*: esso, datato 22 dicembre 2015, è stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana sul suo sito solo a metà febbraio⁷³.

⁷¹ Cfr. M. GANARIN, *I tribunali interdioesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 49 ss., che sostiene come il Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 abbia soppresso i tribunali regionali italiani.

⁷² In una Risposta al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 22 dicembre 2015, Protocollo n. 15247/2015, ma divulgata a metà febbraio 2016 con pubblicazione sulla pagina dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI, si afferma che il Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 "ha cancellato ogni dubbio circa l'applicazione dell'art. 8 § 2 delle *Regole procedurali* del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* al contesto italiano, abrogando il Motu proprio *Qua cura* del 1938. /In tale situazione, riteniamo che una soluzione soddisfacente dal punto di vista giuridico potrà essere raggiunta soltanto in presenza di una chiara manifestazione di volontà da parte dei singoli Vescovi interessati. /Come modo pratico di agire, si potrebbe prospettare che gli attuali Moderatori dei Tribunali regionali prendano contatto con i singoli Vescovi - la cui volontà intendono privilegiare le nuove norme - per conoscere direttamente come intendano avvalersi dal diritto stabilito nell'art 8 § 2 delle *Regole procedurali* e concordare una opzione, almeno provvisoria, di agire conforme al diritto. /In questo senso, ci è parsa da prendere in considerazione la soluzione indicata dalla Conferenza Episcopale regionale sarda, attraverso il Comunicato Stampa successivo alla loro adunanza del 1° dicembre scorso" (della soluzione dei vescovi sardi riferiremo in seguito).

⁷³ Si tratta di una lettera di risposta a una richiesta di "valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto datato 7 dicembre 2015" da parte del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana: Protocollo n. 51232/15 del 22 dicembre 2015. Nel *votum periti* allegato si afferma che anche dopo tale Rescritto i tribunali regionali esistenti non sono "aboliti" e continuano a funzionare senza necessità che i vescovi confermino o rinnovino il vincolo aggregativo, essendo "abrogata [...] la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali e impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale - escludendo, per esempio, tribunali interdioesani soltanto per alcune diocesi". Tra le motivazioni: "Non può il Rescritto aver abolito, ossia soppresso, i Tribunali Regionali in Italia a far data dall'8 dicembre per le seguenti ragioni: /a. La condizione in Italia sarebbe peggiore di quella nel resto della Chiesa universale, dove i Tribunali Interdiocesani (Regionali, Nazionali) non sono stati travolti dalle leggi di riforma e dal Rescritto; /b. Una legge che intende positivamente abolire un'istituzione ne prevede un'altra che immediatamente ne subentra o almeno un periodo di prosecuzione (*prorogatio*): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali; /c. L'effetto del Rescritto produrrebbe l'effetto esattamente opposto



Cosa dire a questo punto, in questa 'giungla' di 'pronunciamenti' disparati (e più o meno riservati)? A nostro parere, era forse più conveniente se si voleva a tutti i costi 'salvare' il *Qua cura* e soprattutto i tribunali regionali italiani - obiettivo invero plausibilmente da perseguire per evitare il caos che deriverebbe dal loro repentino annientamento, ma anche perché si tratta di organizzazione collaudata che sarebbe dissennato accantonare, tra l'altro "in grado di fare proprie le istanze alla base del MID"⁷⁴ - approssicare itinerari interpretativi più persuasivi. Poteva in particolare sostenersi che tale *Motu Proprio* non è stato considerato in alcun modo abrogato neppure con l'entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* del 1983 - il quale non menziona nel Libro VII *expressis verbis* 'tribunali regionali'⁷⁵ eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica - poiché il *Qua*

a quello inteso dalla legge di riforma, ossia la celerità nella trattazione delle cause di nullità, perché provocherebbe per un lasso di tempo indeterminato una paralisi dell'intero sistema". A avviso del perito, dal momento in cui il vescovo ha dato notizia ufficiale al moderatore del tribunale regionale che intende lasciare il tribunale regionale medesimo, il suo tribunale diocesano riceverà ed esaminerà i libelli a esso rivolti in ragione di un titolo di competenza, mentre le cause di quella diocesi pendenti presso il tribunale regionale al momento della costituzione del tribunale diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970.

⁷⁴ A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 09 novembre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, www.ascait.org, p. 8 (nella nota 1 si precisa: "Il testo è stato ulteriormente rivisto dopo un incontro informale con alcuni Vicari giudiziali di tribunali ecclesiastici regionali svoltosi dal 4 al 6 novembre"), che prosegue: "Ovviamente ci sono dei limiti, ma anche delle potenzialità da tenere in debita considerazione. Infatti, MID sottolinea fortemente la centralità del Vescovo diocesano nei procedimenti di nullità del matrimonio e anche nella vita dei tribunali. Pertanto, ci si dovrà chiedere non solo come attuare il processo breve, ma anche come rendere visibile questo ruolo del Vescovo diocesano. Inoltre, si dovrà avere a cuore la celerità del procedimento, coniugata con l'accuratezza delle istruttorie, e la prossimità del processo alla vita delle persone e ai luoghi dove vivono. In questo senso, l'esperienza del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto è già collaudata e positiva, con la presenza pluridecennale di sedi istruttorie presenti in molte diocesi e la previsione di deposizioni in lingua diversa dall'italiano, per persone che depongono, che non conoscono sufficientemente la lingua italiana e che chiedono di deporre nella propria lingua madre (Regolamento del TERT, art. 23). In tal modo si richiama quella necessaria «conversione» caratterizzata «dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi» (criterio n. VI del MID). /Sono contemporaneamente consapevole che si tratta di scelte non solo tecniche, ma anche di governo, e pertanto spetta a chi ha il compito di governo fornire indicazioni in tale senso, permettendo tuttavia che il diritto dei fedeli di ricevere una risposta alla loro domanda di nullità non sia inevaso".

⁷⁵ Implicitamente inclusi, come detto, nella categoria onnicomprensiva dei tribunali interdiocesani di cui al can. 1423 § 1.



cura tratta di un comparto dell'organizzazione giudiziaria 'separato', complementare e non contrastante con la disciplina codiciale che pure contempla tribunali interdioesani, locuzione onnicomprensiva⁷⁶. La 'riserva di giurisdizione' instaurata dal *Qua cura* con la costituzione di tribunali regionali di prima istanza con potestà pontificia anziché con quella ordinaria dei vescovi diocesani era reputata compatibile con l'impostazione della codificazione del 1983⁷⁷: una similare 'convivenza', con i 'ritocchi' obbligatoriamente esigiti dalla legge del 2015, si poteva ipotizzare come praticabile anche oggi⁷⁸. D'altra parte, pure chi accede a

⁷⁶ Cfr. **P. BIANCHI**, *I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, X (1997), pp. 399-400, per il quale l'entrata in vigore del Codex del 1983 "non ha, come ovvio, modificato la struttura dei tribunali regionali italiani, costituiti in precedenza da un provvedimento specifico del pontefice Pio XI. Infatti, anche se il Codice ora vigente ha previsto la possibilità di tribunali interdioesani - sia di primo che di secondo grado; sia per tutto il contenzioso che per tipi speciali di cause - non si può sostenere che il motu proprio *Qua cura* sia stato abrogato, almeno per quanto concerne l'istituzione e la competenza - quanto al territorio, alla materia e al grado di giudizio - degli esistenti tribunali ecclesiastici regionali italiani". Per una ricostruzione del rapporto tra il Motu Proprio *Qua cura* e il *Codex Iuris Canonici* sulla base altresì del can. 6 di quest'ultimo cfr. **M. GANARIN**, *I tribunali interdioesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la 'sorte' del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, cit., p. 26 ss., il quale conclude per la non antinomia (eccetto per quanto riguarda la possibilità di recedere liberamente dal tribunale regionale/interdioesano).

⁷⁷ Cfr. **P. MALECHA**, *I tribunali interdioesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., p. 200 ss. (cfr. in particolare p. 200, nota 39 e p. 207), per il quale i vescovi diocesani avevano il diritto di ritirarsi dal foro interdioesano ed erigere un proprio tribunale diocesano: non però i vescovi italiani nei confronti dei tribunali interdioesani italiani costituiti nel 1938 dietro riserva pontificia.

⁷⁸ Cfr. **A. ZAMBON**, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, cit., p. 7, per il quale i tribunali regionali italiani "Non sono stati abrogati e la materia non è stata integralmente riordinata; MID riordina il processo, non la costituzione dei Tribunali" (questa espressione scompare nel *Testo aggiornato al 09 novembre 2015*); l'Autore poi però aggiunge anche in nota: "Qualora venissero costituiti nuovi Tribunali interdioesani, tuttavia, tale scelta deve essere ratificata dalla Sede apostolica (tramite la competenza della Segnatura apostolica), come in ogni successivo mutamento (per esempio in caso di recesso di un vescovo diocesano o di mutamento nella materia di competenza). La costituzione di tribunali interdioesani competenti per tutte le cause non permette la contemporanea esistenza di tribunali diocesani: il can. infatti usa la locuzione «in locum tribunalium dioecesanorum». Nel caso, invece, in cui i tribunali interdioesani siano costituiti per alcuni tipi di cause, i vescovi diocesani sono tenuti a costituire il tribunale diocesano competente per le rimanenti cause (cf. *Commento al can. 1423*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2013³, p. 1134)".



interpretazioni parzialmente diverse ammette come i vescovi italiani non si sarebbero mai dimostrati

“insoddisfatti del sistema stabilito dal m.p. *Qua cura*, che, anche se può sottrarre loro la competenza *uti singuli* sulle cause di nullità del matrimonio, affida ai vescovi importanti mansioni nell’organizzazione dei tribunali regionali. Infatti, le [...] *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali* richiamano il m.p. *Qua cura*, senza alcun cenno a qualche sua modifica da parte del vigente sistema codiciale sui tribunali interdiocesani”⁷⁹:

dunque l’episcopato italiano l’aveva in sostanza ‘ratificato’. Si poteva notare altresì che varie disposizioni del *Mitis iudex* sembrano inoppugnabilmente presupporre un’organizzazione preesistente, facendo più volte riferimento a tribunali interdiocesani già operanti di cui si postula, senza soluzioni di continuità, la legittima sopravvivenza⁸⁰:

⁷⁹ J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, cit., p. 594, il quale è convinto che “Dopo la promulgazione del nuovo codice - che agli effetti del can. 6 § 1, 4° *ex integro ordinat* l’organizzazione dei tribunali interdiocesani - la riserva materiale di cui nel m.p. *Qua cura* non dovrebbe esistere più a norma del can. 6 § 1, 2° - malgrado l’indicazione del can. 20b -, appunto perché tale riserva della legge particolare, non trattandosi ormai di un privilegio (cfr. can. 4) è inutilmente contraria alle prescrizioni del nuovo codice e all’approfondimento conciliare sulla potestà dei vescovi. [...] poiché il nuovo codice offre un sistema che consente la creazione dei tribunali interdiocesani nel pieno rispetto della potestà giudiziaria dei vescovi, è coerente con il nuovo ordinamento sostenere che sia avvenuta la deroga della riserva pontificia (qualora vi fosse stata) agli effetti della conciliazione normativa tra il m.p. *Qua cura* e il nuovo codice (cfr. can. 21)”; e che quindi ogni vescovo italiano avrebbe potuto affidare al suo tribunale diocesano le cause di nullità matrimoniale in modo occasionale o stabile già prima dunque del *Mitis iudex*. Nello stesso senso M.Á. ÓRTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32), cit., p. 71, il quale aggiunge: “i vescovi italiani, pur potendo modificarlo, hanno scelto di ratificare il sistema stabilito col *Qua cura*. Ciò è stato messo in evidenza in occasione della costituzione del tribunale dell’Ordinariato militare italiano e della ristrutturazione del Vicariato di Roma avvenuta con la cost. ap. *Ecclesia in urbe*” (con in nota 29 tutti i riferimenti normativi). Cfr. altresì M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2012, 6ª ed., p. 126, nota 82.

⁸⁰ Se infatti il can. 1673 § 2 prevede che il vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, è al tempo stesso riconosciuta la *facultas accedendi* a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore. Inoltre, al vescovo diocesano è riconosciuta la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 CIC. Ancora, nello stabilire il sistema degli appelli nelle ipotesi in cui la causa di nullità matrimoniale sia definita al termine del processo ordinario di cognizione, il can. 1673 § 6 CIC fa salva l’applicazione, tra l’altro, del can. 1439 CIC, che prevede il diritto-dovere della Conferenza Episcopale, con approvazione



ovviamente, poi, il *Motu Proprio*, andando a sostituire il dettato codiciale, non poteva riferirsi a tribunali 'regionali' istituiti dalla Sede Apostolica, figura appunto assente nel *Codex*, ma anche a essi con quella lata dizione si può fare richiamo. Inoltre, a nostro avviso, per l'Italia si sarebbe dovuto tenere in qualche modo conto della 'copertura' della precedente organizzazione giudiziaria regionale in base alla normativa concordataria che ha sinora consentito l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, normativa che presuppone tale organizzazione⁸¹. La presuppone ma certo, però, non con l'effetto di 'blindarla', inibendo al legislatore canonico supremo ogni modifica⁸²: d'altronde il Concordato lateranense venne siglato nel 1929, cioè nell'imperio del *Codex Iuris Canonici* del 1917 - che prevedeva tribunali diocesani - e la posteriore modifica canonica dell'organizzazione giudiziaria italiana, avvenuta nel 1938, non aveva in alcun modo (adducendosi la clausola *rebus sic stantibus*) fatto vacillare l'art. 34 e il riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche.

Comunque sia, ora, dopo l'ultima parola del titolare del potere supremo nella Chiesa, *Roma locuta causa* (dovrebbe essere) *finita*. Cosa avverrà?

Il *Motu Proprio* del 2015 non prevede la costituzione di tribunali interdiocesani per le cause di nullità matrimoniale la cui futura erezione sembrerebbe preclusa, salvo circostanze straordinarie che giustifichino un *vulnus*, appositamente e debitamente autorizzato, dalla legge processuale universale che 'preme' fortemente per la dimensione diocesana della

della Sede Apostolica, di costituire uno o più tribunali di seconda istanza, qualora sia stato eretto un tribunale interdiocesano di prima istanza che può coinvolgere diocesi della stessa o di diverse province ecclesiastiche. Infine, l'art. 19 delle Regole procedurali prevede espressamente che l'attività istruttoria da tenersi nell'ambito del *processus brevior* possa compiersi presso un tribunale interdiocesano (si vedano anche, oltre all'art. 8 § 2, l'art. 11 § 1 RP, che suppone l'esistenza di tribunali interdiocesani).

⁸¹ In realtà non ci sono appigli testuali né nel Concordato né nella legge matrimoniale del 1929; si rinvergono alcuni riferimenti ai tribunali regionali nel Decreto CEI sul matrimonio del 1990 (nn. 56, 57, 58). Invero, onde giustificare il vigore del *Motu Proprio Qua cura*, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ricorda come l'episcopato italiano abbia adottato taluni provvedimenti attuativi «anche di natura economica». Tale precisazione sembra rendere del tutto necessaria la 'continuità' in qualche modo dei tribunali regionali poiché in caso contrario insorgerebbero una serie di 'spinosi' inconvenienti: quale sarebbe, per esempio, la sorte degli operatori di tali tribunali assunti con contratto di lavoro di diritto civile a tempo indeterminato?

⁸² Cfr., per converso quanto osserva N. COLAIANNI, *Il giusto processo di deliberazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 22.



giustizia⁸³. La non linearità del testo normativo fa però propendere altri (fra cui noi), per converso, nel senso di una 'libera' creazione per volontà episcopale di tribunali interdiocesani senza alcun problema⁸⁴: essa è ipotizzata dallo stesso Pio Vito Pinto per il quale addirittura, come appena riferito, essa non sarebbe neppure sottoposta alla *probatio* della Sede Apostolica *ex* can. 1423 § 1, nonostante ciò appaia quanto meno dubbio⁸⁵. Col che l'amletico quesito circa la 'cassazione' del *Qua cura* risulta scorrevolmente sormontabile, potendo questa essere comunque 'aggirata' senza controindicazioni attraverso proprio quanto riconosce il can. 1423 § 1. E tuttavia, se i vescovi italiani, come già sembra si siano incamminati a fare, costituiranno tribunali interdiocesani in pratica coincidenti con i vecchi tribunali regionali, che non verrebbero sostanzialmente toccati (addirittura confermandoli in toto senza neppure mutargli il nome) subentrando nei loro rapporti giuridici⁸⁶, chiederanno o dovranno

⁸³ Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., pp. 13-14: "Dubbi si pongono però sulla *costituzione futura di nuovi tribunali interdiocesani* competenti per questo tipo di giudizi. Fermo restando la facoltà generale di cui al can. 1423 (eventualmente circoscritta ad altro genere di cause), la formazione *ex novo* sembra contrastare col disposto del can. 1673 § 2. Il Legislatore d'altronde ha inteso fissare come criterio per l'avvenire il ritorno alla dimensione diocesana della giustizia matrimoniale. Riteniamo che, proprio per l'articolazione e complessità del quadro ecclesiale, l'intento perseguito non escluda in maniera assoluta la residua eventualità di ricorrere, almeno transitoriamente, a un tribunale comune ove non esistano altre realistiche possibilità. L'istituzione di tale foro richiederebbe comunque l'intervento della Sede Apostolica non di mero carattere confermativo o ricognitivo dell'opportunità dell'accordo tra Vescovo ma abilitativo o costitutivo di una facoltà in linea di principio esclusa. Il necessario provvedimento della Segnatura Apostolica costituirebbe, infatti, una vera e propria *dispensa dalla legge processuale*"; l'Autore tuttavia conclude: "Anche in questo caso un pronunciamento autoritativo potrebbe aiutare a chiarire la questione". Sui problemi in ordine all'accesso ai tribunali vicini menzionati dal *Mitis iudex* si veda quanto riporteremo in seguito.

⁸⁴ Invero in alcuni casi, in teoria, la 'licenza' di cui sopra potrebbe non essere concessa.

⁸⁵ Su questa norma rinviamo a **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1423*, cit., pp. 791-792; **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 141 ss., peraltro reputa che per l'erezione di tribunali interdiocesani di prima istanza per concorde volontà di più vescovi diocesani "l'approvazione della Sede Apostolica, pur obbligatoria, non sia in questo caso «ad validitatem actus»" (*ivi*, p. 144). Più recentemente si veda **M.Á. ÓRTIZ**, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali (artt. 22-32)*, cit., p. 70 ss.

⁸⁶ Si scrive in *Tribunali ecclesiastici italiani: come applicare il M.P. Mitis iudex?*, in *iuscanonicum.it* il sito web del diritto canonico (www.iuscanonicum.it): "In materia di cause di nullità matrimoniale sembra dunque essere venuta meno la competenza degli attuali Tribunali ecclesiastici regionali italiani, all'uopo istituiti ai sensi del *Qua cura* di Pio XI. Anche queste cause infatti rientrano oggi nella competenza dei Tribunali diocesani. La norma tuttavia, come visto, lascia aperta la possibilità che i Vescovi decidano la



chiedere l'approvazione/ 'licenza' della Santa Sede (certamente sì per il *Codex Iuris Canonici*)? E questa verrà concessa? E se no con quali motivazioni? E queste motivazioni, se non dovessero essere 'ragionevoli', sarebbero e saranno contestate? Vedremo in seguito il primo esempio (almeno a quanto ci è dato sapere) di richiesta in ottemperanza alla '*mens del supremo legislatore*'. Il punto però sul quale ci sembra non si possa transigere - lo sottolinea anche chi, assai prima del *Mitis iudex*, aveva notato una certa 'discordanza' tra il *Qua cura* e in particolare la nuova disciplina codiciale postconciliare, ricostruendo peraltro tutto l' 'impianto' in maniera coesa e senza iati⁸⁷ - è che non si possono più spogliare i

costituzione di appositi Tribunali interdiocesani per le cause matrimoniali. Questa potrebbe essere la strada maestra per confermare di fatto l'attuale organizzazione territoriale della giustizia ecclesiastica italiana, che ha dato nel tempo dimostrazione di efficienza e di buon funzionamento, pur evidentemente in un'ottica umana in cui tutto è sempre perfezionabile. [...] /Oggi in termini generali le cause matrimoniali, anche in Italia, competono al Tribunale diocesano. Salva la facoltà data dalla legge di istituire all'uopo specifici Tribunali interdiocesani, qualora per vari motivi si reputi più opportuno che più diocesi si mettano insieme per esercitare al meglio la funzione giudiziaria anche in questo delicato settore. Solo per questa via si possono costituire dei Tribunali interdiocesani, competenti per le cause matrimoniali, che abbiano in qualche modo la stessa competenza territoriale dei precedenti Tribunali regionali: in questo senso sembra però necessaria una esplicita dichiarazione congiunta dei Vescovi della regione, volta non tanto a «perpetuare» il vecchio Tribunale regionale, ma a far subentrare a esso il Tribunale interdiocesano, che ne erediterebbe tutti i rapporti giuridici in atto. /Così le sedi, il personale, le cancellerie e soprattutto i giudici dell'ex Tribunale regionale passerebbero automaticamente, a seguito di espresso accordo dei Vescovi delle Conferenze episcopali regionali ai sensi del novellato can. 1673, §. 2, al «nuovo» Tribunale interdiocesano, senza soluzione di continuità dei rapporti in essere e senza nocimento o rallentamento al servizio della giustizia. L'idea della riforma è infatti evidentemente quella di semplificare e di rendere il Tribunale più prossimo alla parte e sarebbe paradossale se, per una errata interpretazione, la norma dovesse sortire l'effetto esattamente contrario a quello voluto e finanche espressamente dichiarato".

⁸⁷ Cfr. l'opinione (già ricordata) di J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 9 ss. (ivi, p. 10): a suo parere "dalla promulgazione del CIC 1983 in cui è sancita la libertà di più Vescovi diocesani di erigere tribunali interdiocesani, il fondamento della giurisdizione dei TER italiani non sarebbe il m.p. «*Qua cura*», bensì la volontà dei Vescovi diocesani che continuano liberamente ad aderirvi, e potranno farlo anche dopo l'entrata in vigore del MI, poiché la preferenza per i tribunali diocesani non vieta la conservazione degli interdiocesani già esistenti, ma probabilmente sì la costituzione di tribunali nuovi". Si vedano sul punto anche i precedenti contributi di tale Autore: ID., «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, cit., pp. 591-594; ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La*



vescovi⁸⁸ del diritto (non sottomesso al - o 'contingentato' dal - consenso della Segnatura Apostolica⁸⁹) di dissociarsi dal tribunale, regionale o

ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, a cura di Javier Canosa, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 510-511; ID., *Le norme del 1999 della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI (2000), I, pp. 791-792, ove chiaramente spiega: "Nel 1938 Pio XI creò in Italia i tribunali regionali, di prima e seconda istanza, per le cause di nullità del matrimonio. Da allora i tribunali interdiocesani si sono moltiplicati in molte conferenze episcopali, in particolare a partire dal Concilio Vaticano II. Fino all'entrata in vigore del CIC 1983, la potestà per la quale i tribunali interdiocesani, di prima e di seconda istanza, venivano eretti era quella del Romano Pontefice, che la esercitava personalmente (come nel caso dei tribunali regionali italiani) o per mezzo della Segnatura Apostolica. Dal 1983 la causa «efficiente» dell'erezione dei tribunali interdiocesani di *prima istanza* risiede, invece, nell'esercizio collegiale della potestà dei vescovi, mentre i tribunali di *seconda istanza* (non solo quelli interdiocesani) continuano a essere fondati sulla potestà del Papa, il quale determina *ex lege* quale è il tribunale di appello o la procedura per la sua designazione (cfr. cann. 1438 e 1439). Per diritto divino, infatti, i vescovi godono della potestà giudiziaria, la quale può essere esercitata personalmente e per mezzo dei loro tribunali diocesani e interdiocesani nonché di giudici delegati. Tuttavia tale potestà giudiziaria riguarda soltanto la prima istanza, mentre in seconda istanza, non esistendo per diritto divino nessun vescovo al di sopra di un altro, con l'esclusione del Romano Pontefice, proprio quest'ultimo ha centralizzato a sé tutta la potestà giudiziaria in seconda istanza affidandola, nel codice, ai metropolitani (senza bisogno di alcuna approvazione pontificia) e ad altri tribunali (con l'approvazione pontificia, attribuita alla Segnatura Apostolica)".

⁸⁸ Secondo J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 9-10, i vescovi sarebbero stati "«espropriati» (scusate l'espressione), sin dal m.p. «*Qua cura*» della potestà giudiziale sulle cause di nullità del matrimonio"; a suo avviso "Questa situazione sarebbe ecclesiologicamente poco sostenibile dopo il Vaticano II, che portò alla promulgazione delle *Normae* del 28 dicembre 1970 in cui l'erezione dei tribunali interdiocesani era affidata sia alla Segnatura Apostolica che alla libera iniziativa dei medesimi Vescovi diocesani con la mera approvazione del Dicastero romano".

⁸⁹ M.J. ARROBA CONDE, *Intervento al Convegno Le Litterae Motu Proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015, proponeva da parte del vescovo che recede dal tribunale regionale una manifestazione al *coetus episcoporum* e una comunicazione alla Segnatura Apostolica ai fini della supervisione e del necessario coordinamento: "Può essere sufficiente che un Vescovo italiano decida, d'accordo col m.p., di avere il suo tribunale diocesano, può essere sufficiente che lo manifesti ai Vescovi della regione? Secondo me non è sufficiente perché questi tribunali interdiocesani in realtà non sono tribunali eretti dai Vescovi, ma eretti da un Papa. Il che vuol dire che dovrà manifestare questa volontà di recedere all'Autorità suprema. Io credo che debba farlo alla Segnatura cui spetta la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. Alla Segnatura verrà difficile trovare ragioni che non abbiano a che fare con la necessaria qualità del servizio per impedirglielo". Anche per J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 9, occorrono "le dovute notifiche agli altri



interdiocesano che sia, e di rimettersi al proprio tribunale diocesano: prerogativa nella quale il *Mitis iudex* del 2015 tutto potrebbe riassumersi. Ma anche questo al fondo, ci pare, è un problema fittizio: vedremo, infatti, chi concretamente e volentiersamente eserciterà tale diritto, sobbarcandosene gli oneri⁹⁰.

Il quadro, in definitiva, già da queste fugaci pennellate, appare ancora oltremodo contraddittorio, tale da rendere forse doveroso un 'chiarimento più chiaro' del legislatore *stricto sensu*, con tutti i crismi e su tutte le questioni rimaste aperte. Nella sua latitanza, anzi, noi, già agli esordi delle *querelles*, se fossimo stati consultati dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi⁹¹ sulla sopravvivenza del *Qua cura*, avremmo prudenzialmente suggerito di invocare il can. 21⁹². Esso prevede che *in dubio* (e su questo *nulla quaestio*) la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto possibile. E qui, come s'è visto, tale conciliazione sarebbe stata possibile⁹³, salvo il diritto, non conculcabile, di

Vescovi membri del rispettivo TER e alla Segnatura Apostolica", dovendo il vescovo altresì designare "il tribunale d'appello *ad normam iuris* (talvolta, quindi, con il necessario consenso della Segnatura)".

⁹⁰ Cfr. *Tribunali ecclesiastici italiani: come applicare il M.P. Mitis iudex?*, cit.: "Evidentemente però, il Vescovo che costituisce un proprio Tribunale diocesano per le cause matrimoniali deve avere risorse sufficienti a garantire la funzionalità perlomeno minimale del Tribunale stesso, in termini di locali e strumenti, ma soprattutto per quanto riguarda giudici, cancellieri e operatori specializzati in grado di fornire un adeguato e soddisfacente servizio di giustizia. Nella consapevolezza, peraltro sottolineata decisamente dalla riforma, che se per le parti il processo deve tendere alla gratuità [...], dal punto di vista dei giudici, dei patroni e degli operatori della giustizia, che rendono un servizio altamente specializzato e per cui è richiesta una preparazione professionale di altissimo livello, va garantita una doverosa «giusta e dignitosa retribuzione» [...]: ciò per i Vescovi non può significare altro che la necessità di investire maggiori risorse finanziarie per i Tribunali".

⁹¹ Siamo stati nominati consultori del Pontificio Consiglio per i testi legislativi da Papa Benedetto XVI nel marzo 2011.

⁹² "In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae". Su questo canone cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 399 ss., il quale aveva appena osservato circa il can. 20: "l'aspetto dell'efficacia abrogatoria va considerato al momento di legiferare. Fa parte dell'arte del legislatore non solo dare leggi corrette, utili e chiare (nella redazione e nelle manifestazioni formali), ma anche prevedere gli effetti collaterali che la legge può avere. [...] sembra auspicabile una maggiore chiarezza riguardo all'abrogazione della legge particolare e speciale, senza accontentarsi della ripetizione delle clausole sopra menzionate" (*ivi*, p. 399) (fra cui quella che compare nel *Mitis iudex*).

⁹³ Cfr. la ricostruzione di M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis*



distaccarsi dai tribunali regionali dei vescovi diocesani⁹⁴. Certo si può comprendere la riluttanza del Pontificio Consiglio a ricorrere a tale canone. Ma la pubblicazione di sei Risposte⁹⁵ del medesimo dicastero sul *Mitis iudex* trascorso un esiguo arco di tempo dalla loro divulgazione,

Iudex Dominus Iesus. *Riflessioni circa la 'sorte' del m.p.* Qua cura di Papa Pio XI, cit., p. 46 ss.

⁹⁴ Come spiega J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., pp. 10-11, "Se non ci fosse detta dissociazione (perché non la si vuole da almeno due Tribunali diocesani, come prevede la nuova legge), il Vicario giudiziale del TER potrebbe affidare al competente Vescovo diocesano il nuovo *processus brevior*. Difatti, il Vicario giudiziale di un tribunale interdiocesano, qualora detto tribunale sia competente per tutte le cause, è, nel contempo, Vicario giudiziale di ogni singola diocesi. Di conseguenza, in detta fattispecie, il Vescovo diocesano non può nominare un «secondo» Vicario giudiziale della propria diocesi. Così fu indicato dalla Segnatura Apostolica in un decreto del 1995, discostandosi da una risposta, del 1993, del PCTL al Vescovo di San Isidro in Argentina, diocesi vicina a Buenos Aires. Invece, come avviene in Italia, una diocesi non soltanto può ma deve avere due Vicari giudiziali quando il tribunale interdiocesano è competente solo per alcune cause: per le altre materie ogni Vescovo diocesano è obbligato *ex can. 1420* ad erigere un tribunale diocesano con il rispettivo Vicario giudiziale. Comunque il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano può essere nominato anche Vicario giudiziale del tribunale diocesano della diocesi cui appartiene. Così accade, ad es., a Milano in cui il Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo lo è anche della diocesi ambrosiana". Resta il problema d'identificare, nel caso di *processus brevior*, il vescovo diocesano competente, attesa, come vedremo in seguito, l'ampiezza dei nuovi titoli di competenza (e anche, a monte, a chi vada presentato volta per volta il libello).

⁹⁵ Riassuntivamente, con i sei *Responsa* pubblicati prima dell'entrata in vigore del *Mitis iudex* il Pontificio Consiglio per i testi legislativi: a) ha mirato a rimediare alle problematiche che sarebbero potute sorgere dalla soppressione del sistema dei tribunali regionali italiani; b) ha tentato in via ermeneutica di 'stabilizzare' il titolo di competenza circa l'individuazione del giudice di seconda istanza abilitato a ricevere gli appelli avverso le sentenze pronunciate al termine del processo più breve; c) ha posto un argine al potenziale accesso indiscriminato al *processus brevior*, anche là dove di fatto la parte convenuta non partecipi al giudizio; d) ha dato alcuni chiarimenti sul processo documentale. In particolare a quest'ultimo proposito s'è affermato che, poiché il nuovo can. 1688 "non riporta rilevanti modifiche" alla disciplina previgente, "non sembrano mutati gli elementi in base ai quali è stata formulata" l'interpretazione autentica del can. 1686 data dal **PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO** l'11 luglio 1984 (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVI [1984], pp. 746-747) e la risposta della **SEGNATURA APOSTOLICA** del 3 gennaio 2007 (cfr. *Periodica*, XCVII [2008], pp. 45-46) relativamente alla sufficienza dell'investigazione prematrimoniale *ex cann. 1066-1067* per comprovare lo stato libero di coloro che, obbligati alla forma canonica, avessero attentato il matrimonio davanti all'ufficiale civile o al ministro acattolico, senza necessità di utilizzare il processo documentale (Risposta del 18 novembre 2015, Protocollo n. 15182/2015).



ancor prima che esso entrasse in vigore (l'8 dicembre)⁹⁶ - mentre i dubbi di solito insorgono dopo anni di applicazione, alla prova dell'impatto sul campo -, e soprattutto le avvilenti 'discordie romane' che hanno addirittura coinvolto il sommo Pontefice dimostrano eloquentemente come il testo normativo sia stato male confezionato *ab origine*, atto a cagionare immediatamente una ridda di incertezze, le cui incresciose conseguenze si sono scaricate sugli operatori del diritto, con riflessi nefasti assai rilevanti sul popolo di Dio.

Il recente contributo scritto da un esperto vicario giudiziale italiano ricolmo d'interrogativi, sia pur attutiti da un'esteriormente serena fidanza nel sopravvenire di "chiarificazioni e precisazioni"⁹⁷, e le relazioni a convegni di altri vicari giudiziali, anche 'veterani' del diritto canonico, grondanti perplessità (e talora non troppo velato nervosismo) sono il palmare emblema dello smarrimento di tutti coloro che sono chiamati a dare alacre compimento alla riforma⁹⁸. E, infatti, le Conferenze Episcopali Regionali ovvero i singoli tribunali regionali italiani (per quanto ci è dato conoscere, come anticipato) si stanno ansiosamente barcamenando, avviando - prima nell'attesa dell'entrata in vigore imminente del *Mitis iudex* nonostante la nebbia fitta, e poi confidando nel 'materializzarsi' di delucidazioni/comandi 'dall'alto' visto che quest'ultima invece che diradarsi si infittiva - una sorta di 'auto-ibernazione' in un nebuloso limbo: si conferma l'esistente, ovvero in qualche modo si paralizza la propria attività, ovvero ancora in parte ci si incammina verso attuazioni ridotte e segmentate⁹⁹.

⁹⁶ Una Risposta, come riferiremo in seguito, è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore della novella del 2015.

⁹⁷ **A. ZAMBON**, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 09 novembre 2015*, cit., p. 20.

⁹⁸ **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., *passim*, nel corso del suo saggio per ben sei volte afferma la necessità dell'intervento di un chiarimento interpretativo autoritativo.

⁹⁹ Così il tribunale ecclesiastico regionale flaminio comunicava agli avvocati patrocinanti presso il medesimo il 25 settembre 2015: "A seguito della recente pubblicazione della Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del sommo Pontefice Francesco «Mitis Iudex Dominus Iesus» e della sua prossima entrata in vigore, mentre si accoglie con gratitudine e pronta disponibilità l'intervento del supremo Legislatore, si ritiene opportuno offrire le prime seguenti indicazioni: /1. In conformità con il principio generale della *lex favorabilior*, si è deciso di non pubblicare le sentenze di prima istanza già decise, aspettando di pubblicarle dopo l'8 dicembre 2015, così da godere dei benefici della nuova normativa. /2. Analogamente, per quanto riguarda i libelli già depositati ma ancora non formalmente ammessi, si offre alle Parti la possibilità di considerare un eventuale nuovo deposito dopo avere verificato se sussistono i requisiti previsti nel



nuovo can. 1683, esplicitando l'intenzione di avvalersene, entro e non oltre il 31 ottobre 2015. /3. Nei prossimi mesi questo Tribunale si concentrerà nell'esame delle cause in appello già pervenute, così da non gravare ulteriormente sui tempi".

Così ha stabilito nel corso della riunione del 1° dicembre 2015 la Conferenza Episcopale Sarda: "Per il processo ordinario, la competenza rimane per ora in capo al Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo (TERS), alla cui cancelleria va presentato il *libello*. Il processo più breve, invece, è di competenza del Vescovo diocesano, che, con i suoi collaboratori competenti in materia istruisce il processo ed emette la sentenza, la quale, in mancanza di appello, è definitiva. Il tutto in tempi molto rapidi. Per accedere a questa forma, il *libello* (= petizione delle parti contenente le ragioni motivate e documentate per cui si chiede il riconoscimento di nullità) va di norma inoltrato al proprio Vescovo. Qualora o il difensore del vincolo o una delle parti presenti appello alla sentenza del Vescovo, il ricorso in appello va inoltrato al rispettivo Arcivescovo Metropolita. Se poi il ricorso è avverso la sentenza emessa da uno dei tre arcivescovi di Cagliari, di Sassari o di Oristano, l'appello va presentato alla diocesi più antica fra quelle della Metropolia stessa, rispettivamente, quindi, Iglesias, Alghero e Ales-Terralba. In tutti i processi è sempre possibile rivolgere l'appello direttamente al tribunale della Rota Romana. Circa l'aspetto economico, rimangono in vigore le attuali norme CEL, che, in ossequio alla raccomandazione di Papa Francesco a non gravare soprattutto su chi versa in particolare difficoltà, assicurano il servizio del gratuito patrocinio. I Vescovi, infine, accolgono l'invito del Papa a inserire la sfera giudiziale entro una più vasta e capillare azione pastorale delle comunità parrocchiali, attraverso i sacerdoti, le associazioni e gli operatori pastorali, volta ad accompagnare e sostenere le famiglie e le coppie in difficoltà, facendo sperimentare alle stesse il volto misericordioso della Chiesa, e fornendo anche le dovute informazioni a coloro che fossero nelle condizioni di adire al processo canonico per la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio. Nel prossimo futuro saranno verificate anche le eventuali condizioni e opportunità di istituire tribunali diocesani o interdioesani per tutte le cause matrimoniali".

Sempre il 1° dicembre 2015 i vescovi della Conferenza Episcopale Campana hanno deliberato: "I Vescovi della regione Campania, ferma restando la facoltà di ogni Vescovo di costituire il proprio Tribunale diocesano, decidono di avvalersi ancora dei Tribunali metropolitani esistenti (Napoli, Benevento, e Salerno) per il processo ordinario e per quello documentale. Per quanto riguarda il processo *brevior*, si stabilisce che il libello sarà presentato al Vicario giudiziale diocesano. Nell'impossibilità di trattare il processo *brevior* nella propria Diocesi, il Vescovo può avvalersi della collaborazione di un altro Tribunale. Preso atto che, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa, la verifica della nullità del matrimonio e l'indagine preliminare alla preparazione dell'istanza di dichiarazione di nullità deve essere inserita nel più ampio settore della pastorale familiare delle diocesi e delle parrocchie, ci impegniamo ad attuare quanto prima una forma di pastorale familiare «in uscita» coinvolgendo anche i sacerdoti e i laici opportunamente preparati, che si ponga alla ricerca delle persone con situazioni matrimoniali finite per accoglierle e accompagnarle nel loro cammino di fede e di inserimento nella vita delle comunità, aiutandole anche nel discernimento di una eventuale richiesta di nullità del matrimonio qualora se ne ravvisassero i motivi".

Infine in una *Nota della Conferenza Episcopale Pugliese circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco* del 7 dicembre 2015 si comunicava: "la Conferenza si impegna, sulla scia di una collaudata esperienza già operativa nelle singole diocesi, a



Eppure, anche successivamente a quanto in precedenza riferito, la matassa ha continuato a ingarbugliarsi. La Conferenza Episcopale Italiana, in una comunicazione “Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana” da parte del Segretario Generale del 16 dicembre 2015, prende atto della “Abolizione dei TT.EE.RR.” (titoletto; *rectius*: semmai soppressione), essendo stato il *Qua cura* “abrogato”¹⁰⁰: e, richiamando nell’ordine il Rescritto pontificio del 7 dicembre, il novellato can. 1673 § 2, la ‘dichiarazione’ di Pinto del 4 novembre, si guarda dal trarne conclusioni definitive, rinviando a superiori direttive specie sulle problematiche più impellenti:

“rimangono alcune questioni aperte, rappresentate ai competenti organi della Santa Sede, riguardanti in particolare, sia la trattazione delle cause in corso che l’introduzione delle nuove cause [cioè tutto ciò di cui si occupano i tribunali: N.d.A.]. Su entrambe le questioni la Segreteria Generale della CEI informerà tempestivamente circa l’esito del riscontro”¹⁰¹.

rafforzare le strutture diocesane al fine di rendere ancor più efficace «l’indagine pregiudiziale o pastorale» (RP art. 2) richiesta dalla riforma pontificia. L’efficace impegno degli uffici di pastorale familiare, unitamente ai consultori operanti nelle singole circoscrizioni diocesane faciliteranno l’attuazione della recente riforma, al fine di accogliere e accompagnare le coppie che vivono esperienze coniugali ferite o fallite a intraprendere, qualora ne ricorrano le condizioni, la via giudiziaria in uno dei tre itinerari contemplati dalla normativa vigente (ordinario, documentale e *brevior*). Quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 § 2 MI, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l’intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale. In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l’Episcopato pugliese ritiene che l’esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), può garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia”.

¹⁰⁰ N. GALANTINO, Segretario Generale, Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 16 dicembre 2015, Protocollo n. 848/2015; e si prosegue infatti: “Il rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, del 07.12.2015, pubblicato venerdì 11.12.2015, ha stabilito che il Motu Proprio *Qua Cura* di Pio XI è abrogato. Com’è noto tale Motu Proprio istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia, riguardo ai quali l’episcopato italiano ha in seguito emanato proprie norme sul regime economico e amministrativo” (corsivo nostro).

¹⁰¹ N. GALANTINO, Segretario Generale, Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 16 dicembre 2015, Protocollo n. 848/2015: in tale comunicazione, come abbiamo anticipato, si ripercorrono i contenuti del Rescritto di Francesco, del *Mitis iudex* e della dichiarazione di Pio Vito Pinto, affermandosi poi: “4. La Conferenza Episcopale Italiana, nell’ambito delle proprie competenze, ha il compito di stimolare e aiutare i Vescovi a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale e, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, a curare per quanto possibile che venga assicurata la gratuità delle procedure (M.P. *Mitis Iudex*, n. VI). In



Poi, in un'ulteriore comunicazione del giorno seguente (17 dicembre), questa volta ai vicari giudiziali dei tribunali ecclesiastici regionali, si menziona sempre l' "Abrogazione del M.P. *Qua Cura*"¹⁰² (titoletto ricompreso peraltro tra i "Temi dibattuti"), e tuttavia scompare l'affermazione dell' "abolizione" dei tribunali regionali, richiamandosi il nuovo can. 1673 § 2 nonché il can. 1423 del *Codex Iuris Canonici*, e si parla di "processo di costituzione degli *eventuali* tribunali diocesani e interdiocesani per le cause matrimoniali" (corsivo nostro: un 'eventuali' che nella comunicazione del giorno prima non c'era), riproducendosi poi nell'epilogo la frase appena riportata. Così un vicario giudiziale di autorevolezza ed esperienza come Paolo Bianchi, in una sua nota della stessa data, e poi con maggiore dovizia di argomentazioni in una relazione del gennaio 2016, s'è ingegnato a sostenere, come già incidentalmente emerso, l'intonsa sopravvivenza dei tribunali regionali, asseverando che il Rescritto di Francesco "non ha voluto abrogare i tribunali regionali italiani, ma solo il vincolo pontificio che per così dire legava i Vescovi italiani ai tribunali regionali"¹⁰³: e i vescovi delle diocesi lombarde, il 15

questa prospettiva si colloca la riflessione in atto circa le possibili modifiche da apportare alla normativa C.E.I. sul regime amministrativo ed economico dei Tribunali, di competenza dell'Assemblea Generale. /5. Personale. Nell'attuazione della riforma disposta dal Motu Proprio *Mitis Iudex* e in particolare nel processo di costituzione dei nuovi tribunali diocesani e interdiocesani, i vescovi sono tenuti, per ragioni di giustizia, a ricercare soluzioni condivise in merito all'eventuale ricollocazione e alla giusta retribuzione degli operatori impegnati nei TT.EE.RR. /6. Costi. I *costituendi* tribunali diocesani e interdiocesani disciplinino i costi delle cause, affinché, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, sia attuato il principio della gratuità delle procedure. La C.E.I. assicura il proprio contributo economico, valutandone, nelle sedi competenti, l'entità e le condizioni" (corsivo nostro).

¹⁰² N. GALANTINO, Segretario Generale, Rev.mi Vicari Giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali, Roma, 17 dicembre 2015, Protocollo n. 853/2015, e si riporta identica la frase che nella precedente comunicazione seguiva l'affermazione relativa all' "abolizione" dei TT.EE.RR. Si riproducono altresì quasi identiche le frasi che abbiamo citato della precedente comunicazione, salvo la differenza segnalata nel testo e salvo lievi modifiche nella delucidazione relativa ai costi: "È necessario che i costi delle cause siano disciplinati in modo che, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, sia attuato il principio della gratuità delle procedure. La C.E.I. assicura il proprio contributo economico, valutandone, nelle sedi competenti, l'entità e le condizioni".

¹⁰³ *Comunicazione del Vicario giudiziale del 17 dicembre 2015 del tribunale ecclesiastico regionale lombardo P. BIANCHI; Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda, Caravaggio, 15 gennaio 2016.* Fra le argomentazioni a favore della tesi che il tribunale regionale sussista ancora (molte delle quali identiche a quelle che sono poi sviluppate nel *votum periti* del 22 dicembre 2015 inviato al Segretario Generale della CEI) Bianchi rileva che la dichiarazione del decano della Rota romana "non afferma



gennaio 2016¹⁰⁴, aderendo a quest'indicazione, hanno deciso di restare "affiliati al Tribunale ecclesiastico regionale"¹⁰⁵, confermando "come

sia avvenuta la eliminazione dei tribunali regionali"; "mi risulta vi siano risposte (per ora riservate e dirette a singoli richiedenti) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (che di per sé è l'istituzione competente a regolare l'attività dei tribunali ecclesiastici, interpretando in chiave applicativa le norme relative) le quali riaffermano la sussistenza dei tribunali interdiocesani sia di primo grado (prot. 51117/15 VT, 10 novembre 2015) sia di appello (prot. 50910/15, 26 settembre 2015)"; "la CEI si è espressa prudentemente diffondendo in data 20 novembre una sorta di *status quaestionis* relativa tre punti: la permanenza dei tribunali regionali, la vigenza delle norme CEI in materia amministrativa, la possibilità e le relative condizioni del recesso di un Vescovo da un tribunale interdiocesano [...], riportando circa l'ultima questione una risposta privata del SSAT che afferma che il Vescovo che voglia recedere da un tribunale interdiocesano ha l'onere di provare di essere in condizione di esercitare tale diritto". Inoltre, ad avviso di Bianchi, come riferiamo nel testo, il Rescritto di Francesco "non ha voluto abrogare i tribunali regionali italiani, ma solo derogare al vincolo pontificio che per così dire legava i Vescovi italiani ai tribunali regionali, chiarendo con ciò che i Vescovi che lo vogliono possono recedere da essi liberamente"; tra l'altro, sempre a parere dell'Autore, "il dichiarare decaduti i tribunali regionali per crearne altri interdiocesani, oltre a passaggi burocratici poco utili per avere la stessa situazione di oggi (che senso ha disfare istituzioni che funzionano e che vanno bene per i Vescovi di una regione, per crearne di simili solo cambiando loro il nome?) non potrebbe che riflettersi sulla celerità e continuità del servizio offerto ai fedeli, cosa certo contraria alla mens del MP, che ha di mira la *salus animarum* e il bene spirituale dei fedeli". Assume in definitiva Bianchi nel documento del 17 dicembre: "In conclusione, alla luce di quanto già concordato con i Vescovi lombardi il 23 settembre scorso, ma riservandomi di sentirli di nuovo su un tema così importante [...] la soluzione che proporrò loro dopo la pubblicazione del Rescritto dell'11 dicembre 2015 è quella di semplicemente confermare che il TERL resta l'unico tribunale competente a ricevere i libelli richiedenti la dichiarazione di nullità matrimoniale e a fare il filtro quanto alla forma processuale, preparando l'eventuale processo breve per i Vescovi diocesani competenti"; sostanzialmente identica la conclusione nella citata *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda, Caravaggio*.

¹⁰⁴ Del pari i vescovi della Conferenza Episcopale Marchigiana, "in attesa di ulteriori necessarie comunicazioni da parte della Santa Sede", hanno deciso "di mantenere per ora il Tribunale Ecclesiastico Regionale tuttora regolarmente in funzione". Lo si apprende da un comunicato diffuso il 21 gennaio nel quale si informa che "la riunione dei vescovi della Conferenza episcopale marchigiana si è tenuta mercoledì 20 gennaio presso il seminario regionale" (cfr. www.agensir.it).

¹⁰⁵ E infatti "Si è riunita il 15 gennaio presso il Centro di Spiritualità del Santuario di Caravaggio la Conferenza Episcopale Lombarda, presieduta dall'arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola e composta dai vescovi delle 10 diocesi lombarde. /Il primo tema all'ordine del giorno è stato il confronto sull'entrata in vigore del *motu proprio* di papa Francesco *Mitis iudex Dominus Jesus*. Monsignor Paolo Bianchi, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo, ha guidato il confronto sulle conseguenze del *motu proprio* sulle istituzioni giudiziarie ecclesiastiche, sulle cause in corso e sulle procedure da avviare. I vescovi delle diocesi lombarde, al termine del dibattito, hanno deciso di restare affiliati al Tribunale ecclesiastico regionale, con modalità da stabilire alla



proprio tribunale interdiocesano il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo (TERL), che i Vescovi stessi hanno sempre seguito stabilmente nella sua attività e a cui si sentono di confermare la propria fiducia”¹⁰⁶. Analogamente si sono comportati i vescovi della regione ecclesiastica del Piemonte e della Valle d’Aosta¹⁰⁷. Altrove s’è scelto di ‘riconvertire’ i

luce delle nuove disposizioni”: www.zenit.org (oppure www.chiesadimilano.it). Invece per **G. FERRO CANALE**, *Bruciano i pascoli e la chiamano “pastorale”*, pubblicato online il 21 gennaio 2016 sul blog di Sandro Magister (*L’Espresso*) www.settimocielo.it: se il *Qua cura* è ‘abrogato’ “i tribunali esistenti non possono più ricevere cause. Ed è perlomeno molto dubbio se possano decidere quelle pendenti, perché il codice di diritto canonico non prevede nulla in tal senso e il giudice deve essere tale nel momento in cui decide. Un giudice nominato, poniamo, dal patriarca di Venezia non dovrebbe più avere competenza - a partire dall’8 dicembre 2015, data dell’entrata in vigore delle nuove norme - a decidere cause di altre diocesi, perché è venuta meno la legge pontificia in forza della quale il patriarca nominava giudici anche per altre sedi (si noti che né il dubbio né l’errore comune suppliscono alla mancanza di potestà giudiziale). Quindi, con buone probabilità, le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici regionali dopo l’8 dicembre sono nulle, perché emesse da soggetti senza potere (cfr. can. 1620, nn. 1 e 2)”; dunque prosegue: “Ciascun vescovo, sempre secondo la circolare di monsignor Galantino, dovrebbe costituire il proprio tribunale diocesano o accordarsi con altri vescovi per crearne uno interdiocesano. Ma si tratterebbe sempre di strutture «ex novo», e di conseguenza il tribunale regionale lombardo, nonostante il comunicato dei vescovi della regione, non è sopravvissuto e non risorgerà fino a che non sarà stato emanato, in tal senso, un decreto formale, approvato dalla Sede Apostolica (cfr. can. 1423). E così il tribunale regionale marchigiano. Che io sappia, finora nessun vescovo, in Italia, ha costituito un tribunale diocesano. /Risultato? Non si sa se le sentenze ora in corso di deposito siano vere sentenze. Non si sa chi debba giudicare i processi in corso. Non si sa davanti a chi introdurre quelli nuovi”.

¹⁰⁶ *Dichiarazione dei Vescovi Lombardi*, 15 gennaio 2016, ove poi si afferma: “I Vescovi Lombardi, riuniti così in un unico tribunale comprendente anche la diocesi del Metropolitana, intendono che, oltre alla Rota Romana, il proprio Tribunale di appello resti quello interdiocesano dei Vescovi della Liguria, che quei Vescovi hanno prorogato nella sua attività. /I Vescovi lombardi restano altresì a disposizione dei Vescovi delle regioni del Piemonte e Valle d’Aosta nonché del Triveneto, laddove essi ritengano che il loro tribunale interdiocesano debba continuare a fare appello al TERL”.

¹⁰⁷ Cfr. *Comunicazione dei vescovi della regione ecclesiastica del Piemonte e della Valle d’Aosta*, 19 gennaio 2016: “Il Motu Proprio, oltre ai Tribunali diocesani, fa riferimento anche ai Tribunali interdiocesani, come è il Tribunale ecclesiastico regionale piemontese. Nella situazione attuale riteniamo che questo nostro Tribunale interdiocesano possa continuare ad essere competente a valutare e giudicare le domande di nullità matrimoniale ancora pendenti e quelle inoltrate che saranno trattate con il processo ordinario oppure documentale, qualora tali domande abbiano i requisiti prescritti dal diritto per seguire la procedura prevista. Spetta pertanto al Vicario giudiziale del Tribunale regionale accogliere il libello e verificare se vi siano o meno i requisiti presenti per emanare il decreto a norma del can. 1676 del C.I.C. /Le domande di processo *brevior* siano inoltrate al Tribunale regionale; il Vicario giudiziale contatterà quanto prima il



tribunali regionali in interdiocesani, anche qui con una sostanziale conferma¹⁰⁸: sempre senza più competenza esclusiva, per così dire, ma nel rispetto della facoltà dei singoli vescovi di non aderire¹⁰⁹; mentre i vescovi della Conferenza Episcopale Ligure “hanno deciso di prorogare provvisoriamente fino al 30 giugno 2016 l’attività del Tribunale Regionale Ligure quale Tribunale interdiocesano”¹¹⁰. Per converso, in alcuni tribunali

Vescovo competente a giudicare perché si attivi a norma del diritto. Le Diocesi piemontesi si daranno prassi e modalità di attuazione in riferimento alla nomina dell’istruttore e dell’assessore per favorire il criterio della prossimità e la decisione del Vescovo competente. /I Vescovi piemontesi, riuniti in un unico Tribunale comprendente le due Diocesi metropolitane, intendono che oltre alla Rota Romana, il proprio Tribunale di Appello resti quello interdiocesano dei Vescovi della Lombardia, che quei Vescovi hanno prorogato nella sua attività. /I Vescovi piemontesi restano altresì a disposizione dei Vescovi della Regione della Liguria, laddove essi ritengano che il loro Tribunale interdiocesano debba continuare a fare appello al T.E.R.P.”. Ovviamente si riconosce la possibilità di singoli vescovi diocesani o gruppi di essi «di provvedere diversamente».

¹⁰⁸ In una *Comunicazione agli Avvocati e Patroni stabili sull’attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto* inviata dal Vicario giudiziale del suddetto tribunale e datata 15 gennaio 2016, si afferma: “Lo scorso 8 gennaio i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta si sono riuniti per discutere del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che riforma il processo di nullità matrimoniale. Come è noto, il Motu proprio è stato pubblicato l’8 settembre 2015 ed è entrato in vigore l’8 dicembre successivo. /I Vescovi hanno riflettuto insieme sulla modalità migliore con cui recepire i criteri di fondo del testo pontificio e del successivo Rescritto del 7 dicembre 2015, reso noto l’11 dicembre successivo, anche per quanto riguarda la struttura stessa del Tribunale. /La decisione finale assunta dai Vescovi è stata quella di confermare l’attuale Tribunale regionale quale Tribunale interdiocesano per le diocesi del Triveneto, a partire dall’esperienza pluridecennale di collaborazione tra le diocesi, che il Tribunale triveneto ha reso possibile, e sulla base di una prassi che - tramite le sedi istruttorie distaccate - ha cercato il più possibile di coltivare la vicinanza tra i fedeli e il giudice. Si è così scelto di mantenere un unico Tribunale per le diocesi del Triveneto, competente per tutte le cause di nullità matrimoniale che possono essere trattate con il processo ordinario o documentale o *brevior*”. Cfr. altresì **CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO**, Ufficio stampa, Zelarino, 16 febbraio 2015, *Vescovi Nordest e riforma del processo di nullità di matrimonio: allo studio le conseguenze pastorali e le prerogative specifiche del Vescovo diocesano*: “Circa l’aspetto «giudiziale» - come stabilito nella riunione di Cavallino (Venezia) dell’8 gennaio u.s. - i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno confermato l’intento di affidarsi all’attuale Tribunale ecclesiastico regionale quale proprio Tribunale interdiocesano”.

¹⁰⁹ Così risulta che il tribunale del Vicariato continui la sua attività come tribunale interdiocesano, ma che le diocesi di Rieti e di Palestrina si siano ‘staccate’, trattando *in loco* i processi ordinari e il *processus brevior*. Quanto al tribunale del Vicariato: “I libelli richiedenti un *processus brevior* potranno essere presentati o alla diocesi competente o al Vicario Giudiziale del Tribunale del Vicariato. Questi, sentito il Vescovo competente, potrà trasmettergli la pratica sin da subito o potrà trattenerla per l’istruttoria, per poi inviarla al Vescovo competente per la decisione”.

¹¹⁰ *Comunicato ai fedeli della Regione Ligure da parte dei Vescovi della Conferenza Episcopale*



s'è pesantemente contratta l'attività non accettando nuovi libelli finché non saranno districate le "non lievi incertezze" applicative della legge pontificia¹¹¹; infine, altri hanno proprio chiuso i battenti reputandosi "estinti" dalla riforma di Papa Francesco e attendendo la costituzione di un nuovo tribunale interdiocesano¹¹² (un diniego di giustizia riprovevole¹¹³ se non si tenesse conto dell'attuale situazione quasi di 'anarchia'). Abbiamo di recente appreso che, 'considerando' 'soppressi' i precedenti tribunali regionali, i vescovi dell'Emilia-Romagna "con decisione unanime, con decreto collegiale in data 11 gennaio 2016,

Figure. In essa si afferma che il libello "dopo un previo esame da parte del Vescovo della Diocesi in cui risiede la parte attrice viene presentato al Tribunale Regionale in Genova. [...] /Il Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale, svolte le pratiche previe previste dalla riforma e sentito anche, come detto sopra, il parere del Vescovo, deciderà se la causa presentata possa seguire: /a. o la via più breve [...]. /b. oppure la via ordinaria".

¹¹¹ La Conferenza Episcopale Siciliana, come comunicato il 20 gennaio 2016 dal vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale siculo a giudici, patroni, difensori del vincolo, cancellieri, responsabile amministrativa, notai stabili e personale, ha così deliberato: "I Vescovi hanno fatto una riflessione ampia e approfondita sulle nuove procedure riguardanti la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. È stato osservato, anzitutto, che le diverse interpretazioni delle norme pontificie hanno determinato non lievi incertezze nella loro applicazione. Avendo, poi, valutato quanto determinato da talune Conferenze Episcopali regionali, è stato deciso che, fino a diversa determinazione, connessa anche a quanto potranno stabilire gli organi della Conferenza Episcopale Italiana, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo continuerà la sua attività, in modo particolare nella prosecuzione e nel completamento dell'*iter* processuale delle cause attualmente pendenti. In via prudenziale, si condivide l'indirizzo fin qui assunto di non accettare nuovi libelli, almeno fino a quando questa Conferenza non deciderà come dare attuazione piena alla finalità pastorale che sta alla base delle disposizioni di Papa Francesco".

¹¹² Con lettera (a giudici, avvocati, difensori del vincolo e personale dipendente) del vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale salernitano lucano **M. ALFANO** dell'8 gennaio 2016 s'è comunicata la cessazione dell'attività: "In ottemperanza al Motu Proprio «*Mitis Iudex*» di Papa Francesco, pubblicato in data 08.09.2015 e in vigore dall'08.12.2015, del Suo successivo *Rescritto* sul compimento e l'osservanza della nuova legge sul processo matrimoniale, del 07.12.2015 e pubblicato in data 11.12.2015, e alla conseguente presa d'atto da parte degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi delle Diocesi di competenza di questo Tribunale, nella riunione del 07.01.2016, con la presente, mi premuro di comunicarVi che, a far data dal giorno 9 gennaio 2016, cesserà ogni forma di attività (udienze, deposito istanze e difese, ecc.) legata alla vita di questo Tribunale Ecclesiastico estinto con la Riforma operata da Papa Francesco. /Pertanto, in attesa del costituendo Tribunale Interdiocesano, riceverete, quanto prima, ogni utile e successiva comunicazione, per quanto attiene alle Vostre rispettive Persone".

¹¹³ Cfr. *Tribunali ecclesiastici italiani: come applicare il M.P. Mitis iudex?*, cit., ove si rileva come "una simile circostanza possa seriamente configurarsi come un diniego di giustizia ricorribile in Segnatura".



sottoscritto da ogni singolo Vescovo, hanno costituito due Tribunali Ecclesiastici Interdiocesani: l'Emiliano e il Flaminio", e sono in attesa della "necessaria autorizzazione da parte della Segnatura Apostolica"¹¹⁴.

Ancora avvolti, poi, in una densa foschia, i tribunali d'appello. Per finire, pure nel Comunicato finale del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana riunitosi il 25-27 gennaio 2016, verso cui si nutrivano aspettative, ci s'è ancora¹¹⁵ rifugiati nell'enunciazione di generici impegni¹¹⁶. Il sopravvenire di un "Sussidio applicativo" formulato dal Tribunale Apostolico della Rota romana è stata l'ultima puntata di una sorta di 'telenovela' non ancora esaurita: ma su esso ci soffermeremo in seguito¹¹⁷. Ci teniamo però a segnalare come gli sforzi, forse disorganici e caotici, dei responsabili della giustizia nella Chiesa in Italia siano da ricondurre non al gusto della sperimentazione, ma, del tutto meritevolmente, alla loro attenzione e premura per il bene e i diritti dei fedeli (cfr. can. 221 § 1)¹¹⁸, cercando in tutti i modi di non interrompere la

¹¹⁴ S. OTTANI, Vicario Giudiziale - Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio (*sic nell'intestazione*), *Un disegno unitario per la vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo*, 18 febbraio 2016, p. 1, che prosegue: "La chiara volontà di attenerci alle decisioni dell'Autorità competente, ci ha portati a non potere oggi inaugurare il nuovo Anno Giudiziario, e a limitarci alla relazione sull'attività del Tribunale flaminio nello scorso 2015".

¹¹⁵ Nonostante le indicazioni dei dicasteri della Curia romana di cui sopra abbiamo riferito.

¹¹⁶ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** - Consiglio Permanente, Roma 25-27 gennaio 2016, *Comunicato finale*, leggibile in rete all'indirizzo www.chiesacattolica.it: "La riforma del processo matrimoniale canonico. /Giusta semplicità e celerità dei processi, accessibilità e vicinanza fisica e morale delle strutture ecclesiastiche, gratuità - per quanto possibile - delle procedure per le parti e centralità dell'ufficio del Vescovo: le finalità della legge di riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, stabilite dal Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco, hanno incontrato la convinta adesione di tutto il Consiglio Permanente. /I suoi membri hanno, in particolare, riconosciuto l'opportunità che nell'attuazione di detta riforma siano ricercate a livello di Regione ecclesiastica soluzioni condivise in merito all'impiego, all'eventuale ricollocazione e alla giusta retribuzione degli operatori impegnati nei tribunali ecclesiastici. /La Conferenza Episcopale Italiana assicura l'impegno a valutare l'entità e le condizioni del proprio contributo economico perché sia attuato il principio della giustizia e della gratuità delle procedure. Verrà, quindi, modificata - in sede di Assemblea Generale - la normativa CEI sul regime amministrativo ed economico dei tribunali".

¹¹⁷ Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016: si veda *infra*, sempre *parte prima* di questo studio, p. 44 ss.

¹¹⁸ Anzitutto il diritto di chiedere la nullità del matrimonio da loro celebrato. Si legge nel *Comunicazione dei vescovi della regione ecclesiastica del Piemonte e della Valle d'Aosta*, 19



continuità di un servizio essenziale (per le cause pendenti e le altre che sopravvenissero) pur dinanzi a prescrizioni normative per lo meno non perspicue.

Dunque un fondale in convulso movimento - in alcuni casi ancora del tutto 'atrofizzato' -, sul quale la situazione resta oltremodo precaria e transitoria: i nodi ben presto verranno al pettine e dovranno essere sciolti in una soluzione - ci si augura - più complessiva e armonica nell'intera nostra penisola. Ma allargando la visuale, nella cattolicità potranno consolidarsi orientamenti non coincidenti: forse si recepirà con slancio quanto progettato dal *Mitis iudex* ovvero ci si ' rassegnerà' alla nitida *mens* del legislatore supremo che vede nel tribunale diocesano il paradigma della giustizia ecclesiastica di nullità matrimoniale¹¹⁹. Se un rallentamento iniziale si giustifica, i freni, le renitenze e le 'recalcitranze' - a meno di un *revirement* 'ai massimi livelli': un gesto di umile, pragmatica, luminosissima diaconia in cui sinceramente confidiamo - saranno prima o poi da dismettere e troncare in una sinergia plasmata dalla sussidiarietà¹²⁰ che veda cospiranti vescovi e Conferenze Episcopali a loro supporto, come statuisce il VI criterio fondamentale del *Mitis iudex*¹²¹. Certamente in questo senso avrebbe aiutato la statuizione di una più dilatata *vacatio legis*,

gennaio 2016: "Nella situazione attuale, è importante garantire tale diritto dei fedeli. Continuando l'attività del Tribunale regionale, i libelli con i quali chiedono la nullità del loro matrimonio si presentano a questo nostro Tribunale ecclesiastico interdiocesano, infatti le novità così importanti quali quelle introdotte dal Motu Proprio richiedono molta dedicazione e attenzione, nonché personale sufficiente e professionalmente preparato. È necessario che il fedele sappia con estrema chiarezza a quale Tribunale rivolgersi, in modo che possa esercitare il suo diritto di chiedere di verificare la nullità del suo matrimonio affinché la sua domanda sia trattata come previsto dalla innovata normativa canonica".

¹¹⁹ Rinviamo anche a quanto osserveremo in seguito.

¹²⁰ Sulla sussidiarietà cfr. G. BONI, *Corresponsabilità e sussidiarietà nella Chiesa*, in *Archivio giuridico*, CCXXIV (2004), p. 497 ss.; EAD., *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, *ivi*, CCXXX (2010), p. 135 ss.

¹²¹ Secondo il cui tenore le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta *conversione*, e rispettino assolutamente il diritto dei vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare. Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale. Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.



da taluno invano consigliata¹²² stante la rilevanza dei cambiamenti introdotti: ma, al di là dell' 'impazienza' del legislatore, *ad impossibilia nemo tenetur* ed è quindi pronosticabile ovunque, e non solo in Italia, il realizzarsi di una protratta parentesi moratoria di 'sospensione' e 'differimento' dell'esecuzione stringente della novella. Oppure i vescovi, come pare avvenire sul nostro suolo nazionale ma anche altrove¹²³, 'assesteranno' e 'tareranno' il regime giudiziale esistente, e per loro ottimale, alla nuova normativa: non mancano infatti 'margini di manovra' e strumenti idonei per questa 'composizione transattiva', come abbiamo rilevato. Perciò solo il tempo dirà se stiamo transitando attraverso un 'intervallo' solo dilatorio e, appunto, interinale ovvero assisteremo a un congelamento della riforma, per lo meno in alcuni dei suoi quadranti più innovativi e in alcune aree della cattolicità. Che non sarebbe un neghittoso insabbiamento, ma un adattamento alle necessità locali avverso un'uniformazione che rischia di essere, laddove inopportuna *de facto*, prevaricante. Certo, in questo marasma di titubanze - come ancora stigmatizzeremo - sono i fedeli che rischiano di rimetterci.

2.3 - L'Istruzione *Dignitas connubii*. Il "Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*" del gennaio 2016

Ineludibile anche chiedersi che valore oggi abbia conservato l'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005 che il *Motu Proprio Mitis iudex* ignora completamente¹²⁴.

Un'Istruzione che, nonostante sia stata stesa grazie all'impegno protrato di un'*équipe* di giuristi di prim'ordine, è stata qualificata da Papa Francesco come "modesto ma utile *vademecum*", non destinato agli specialisti del diritto ma agli operatori dei tribunali locali¹²⁵. E questo

¹²² Cfr. E. PETERS, *A second look at Mitis, especially at the new fast-track annulment process*, pubblicato online sul blog dell'Autore l'8 settembre 2015.

¹²³ L'avvocato rotale colombiano J.E. VILLA, *¿En qué consisten los cambios al proceso de nulidad del matrimonio católico?*, intervista pubblicata su www.ambitojuridico.com legis, 30 settembre 2015, così si esprimeva in generale (e probabilmente avendo riguardo al suo paese): "Mi opinión es que la actual organización de la jurisdicción matrimonial, estructurada en tribunales interdiocesanos, nacionales o regionales de apelación, y los de la Santa Sede, no ha sido reformada".

¹²⁴ Invero non c'è comunque da sorprendersi di tale 'dimenticanza', essendo il *Mitis iudex* una fonte di rango superiore: quelle di rango inferiore seguono la 'sorte' delle leggi per la cui esecuzione sono state date, anche qualora non siano menzionate in queste ultime.

¹²⁵ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla*



giudizio non propriamente lusinghiero potrebbe rinfrancare nel senso di un'intenzione abrogativa.

Tale Istruzione, invero - al di là di qualche dubbio circa la sua efficacia normativa¹²⁶ e pur ammettendo la sua limitata portata innovativa nonostante forse le iniziali intenzioni di Papa Wojtyła¹²⁷ -, è stata per converso generalmente e motivatamente plaudita dal consesso dei canonisti, dando altresì buona prova sul terreno dell'esperienza: e lo stesso Bergoglio, se si scorre per intero il discorso di cui abbiamo riportato una battuta, ne elogia la praticità. Dunque non sarebbe per nulla assennato considerarla invalidata.

Certamente però, essa evidentemente è 'decaduta' per la spiegazione di quei canoni codiciali o depennati o radicalmente revisionati, poiché per il can. 34 § 3 CIC l'istruzione cessa quando vi è la cessazione della legge per chiarire o per mandare a esecuzione la quale fu data: se per questo diviene totalmente inservibile un massiccio numero di articoli della *Dignitas connubii*, le altre prescrizioni - quelle che si connettono a canoni del *Codex* ancora applicabili - dovranno inoltre essere interpretate in sintonia con l'assai penetrante riforma del processo di

Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, in Acta Apostolicae Sedis, CVII (2015), p. 192. Il Papa ha invero affermato: "Tale ampia partecipazione a questo incontro indica l'importanza dell'Istruzione Dignitas connubii, che non è destinata agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali: è infatti un modesto ma utile vademecum che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine ad uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme. Uno svolgimento sicuro perché indica e spiega con chiarezza la meta del processo stesso, ossia la certezza morale: essa richiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità del contrario (cfr. Dignitas connubii, art. 247, § 2). Uno svolgimento celere perché - come insegna l'esperienza comune - cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da percorrere. La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a se stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo".

¹²⁶ Cfr. **G. BONI**, *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009, p. 107 ss., rinviando alla letteratura sull'argomento.

¹²⁷ Cfr. quanto riferisce **P. AMENTA**, *Anotaciones sobre la reforma del proceso matrimonial canónico*, in *Ius communionis*, III (2015), p. 262 ss.; dello stesso Autore cfr. anche *Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 39 ss.



nullità del vincolo coniugale che ha stravolto non pochi principi dell'ordito giudiziario matrimoniale previgente. Ciò non può che rendere ancor più disagiata muoversi oggi in questo astruso labirinto di norme.

Probabilmente sarà necessaria la predisposizione, prima o poi, di una nuova istruzione per *manuducere* gli operatori dei tribunali ecclesiastici: meglio poi che prima, sia perché non si tratterà solo di smussare o rassettare qualche dettaglio o di levigare qualche sfumatura, stante la spiccata portata innovatrice del *Mitis iudex*; sia perché il dettato normativo, come vedremo partitamente in seguito, non ha, vuoi deliberatamente vuoi no, contorni recisamente fissati. Occorrerà aspettare un proporzionato lasso di tempo - forse, però, assai più prolungato di quello che si attese per il Codice del 1917 e per quello vigente - allo scopo di verificare e monitorare la prassi di applicazione della nuova normativa: una prassi, invero, alla quale - intravedendo profeticamente i disagi -, nella conferenza stampa di presentazione della medesima, s'è subordinata una vera e propria, non proprio imminente ma comunque probabile, precisazione della legge¹²⁸. A noi, come emergerà, alcuni 'aggiustamenti' paiono oltremodo urgenti. Certo tutto questo non fa nutrire troppo affidamento su una lineare e spedita attuazione della legge varata. E poi, tornando per un attimo alla formulabilità di una istruzione, sarà possibile (alla luce anche di quanto in seguito osserveremo) accertare e soprattutto ricondurre le disparate (e non supervisionate) esperienze dei tribunali diocesani di tutto il mondo a una procedura tendenzialmente uniforme? Non è angustia teorica: il divaricarsi anche consistente delle procedure seguite non può non ripercuotersi sull'uguaglianza di trattamento cui hanno diritto i fedeli cattolici a ogni latitudine e longitudine. Infine, se si opterà per la via di non emendare direttamente i *Motu Proprio*, senza dubbio, viste le numerosissime problematiche processuali cui va provveduto, l'emananda Istruzione dovrà introdurre sia disposizioni illustrative sia, là dove necessario, vere e proprie innovazioni normative, pur sempre nel rispetto della gerarchia formale delle fonti: infatti, come noto, le norme amministrative generali non possono innovare la legge

¹²⁸ Ha dichiarato il cardinale **F. COCCOPALMERIO**, *Intervento alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motu proprio presentati in conferenza stampa*, in *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, p. 8): "sarà la prassi giudiziaria a rendere tale struttura più precisa e definitiva. La stessa cosa deve tranquillamente essere detta per le altre innovazioni. [...] Ricordiamo, tra l'altro, che la Chiesa si estende in tutti i continenti e saranno le esperienze di tanti ambiti ad apportare migliore comprensione ed eventuali precisazioni normative".



universale, per cui quelle che innesteranno elementi innovativi dovranno essere debitamente approvate in forma specifica dal Papa (secondo l'art. 18 della *Pastor bonus*¹²⁹).

È invece nel frattempo stato recentemente distribuito (così l'ho ricevuto da colleghi i primi di febbraio) per *mail* (indirizzato originariamente, ipotizziamo, ai vescovi e 'girato' ai vicari giudiziali) e ne è stata data notizia sul quotidiano *Avvenire*¹³⁰, per poi essere pubblicato dalla Libreria editrice vaticana, un "Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis iudex Dominus Iesus*" che reca nell'intestazione, come autore, "Tribunale Apostolico della Rota Romana", e in calce alla prima pagina, dopo il titolo, "Città del Vaticano, gennaio 2016".

Qual è il valore di questo documento? Anzitutto esso è redatto in lingua italiana e non ne circolano ulteriori versioni in latino o in altre lingue, pur essendo in teoria destinato all'"esplicazione" di una Lettera Apostolica *Motu Proprio data* che non concerne certamente solo l'Italia, ma tutte le Chiese di rito latino per le quali vige il *Codex Iuris Canonici*. A che titolo e con quale competenza il Tribunale Apostolico della Rota romana redige disposizioni applicative? È stata un'iniziativa autonoma o sono stati consultati altri dicasteri? Il documento ha ricevuto una qualche forma

¹²⁹ Secondo il cui dettato devono essere sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e a eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza; i dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo Pontefice; sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo Pontefice. Cfr. anche l'art. 126 del Regolamento generale della Curia romana, 30 aprile 1999 (in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI [1999], p. 629 ss.), a tenore del quale il dicastero che ritiene opportuno chiedere al sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate e illustrate. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un dicastero ritenga opportuno chiedere al sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto. Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al sommo Pontefice e da lui approvate in tale forma. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al sommo Pontefice, in modo che egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la sua decisione nel modo ritenuto opportuno. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il sommo Pontefice "in forma specifica approbavit".

¹³⁰ Cfr. *Avvenire*, 4 febbraio 2016.



di approvazione del sommo Pontefice (art. 18 PB)? Mentre ci ponevamo tali domande ci è giunta tra le mani, per una confidenza, la lettera di accompagnamento con la quale tale *Sussidio applicativo* è stato inviato ai vescovi. In essa, datata 26 gennaio 2016 e firmata da Pio Vito Pinto, decano della Rota romana, si afferma che s'è provveduto ad approntarlo "per Superiore disposizione"; e che

"Al fine di evitare ulteriori rinvii, il Sussidio viene inviato ai Presuli nel testo italiano; mentre la traduzione nelle lingue: francese, spagnola, inglese, tedesca, portoghese e polacca sarà inviata all'indirizzo *e-mail* presente nell'Annuario. Nel segno della comunione e del servizio, la stampa nelle varie lingue è rimessa alla piena libertà degli Ecc.mi Presuli, senza dunque alcun vincolo di *copyright*".

Francamente le nostre domande rimangono irrisolte: soprattutto l'ultima circa il 'grado di compromissione formale', se così ci possiamo esprimere, del legislatore supremo.

Quest'ultimo rilievo non è scevro di valore in quanto, al di là dell'evocazione, invero ridondante, dei principi animatori e dello "spirito" della riforma di Francesco (si veda l'ampia *Introduzione* nonché la sezione intitolata *Capisaldi della riforma*) e della proposizione di prescrizioni meramente ripetitive di quanto disposto già pianamente nel *Mitis iudex* - oltre a qualche 'sbavatura nei latinismi'¹³¹ e qualche 'pasticcio' nella citazione dei canoni¹³² ... -, vi sono alcune accentuazioni che forse vanno

¹³¹ Come confermatoci da docenti universitari, se si citano parole o espressioni in latino vanno indicate al nominativo, ovvero nel caso richiesto dalla preposizione che precede la parola, preposizione anch'essa in latino (indicata dunque in corsivo come i vocaboli latini). Perciò *in processo brevior*: non dunque nel *processo brevior* (frequente nel *Sussidio*), ma nel *processus brevior*.

¹³² Negli schemi che appaiono tra le *Appendici* si afferma che il vescovo recede dal tribunale ecclesiastico interdiocesano e di appello costituito a norma dei cann. 1423-1424 CIC: il richiamo del can. 1424 è totalmente fuori luogo, semmai andava richiamato il can. 1439.

Sempre in relazione agli schemi, si propongono delle norme transitorie per cui le cause pendenti possono continuare a essere trattate dal tribunale interdiocesano qualora sia già stato concordato il dubbio. In realtà, mentre il can. 1732 del *Codex Iuris Canonici* del 1917 prevedeva che la causa diventasse pendente con la contestazione della lite (= concordanza del dubbio), il Codice del 1983 stabilisce che ciò avvenga con la citazione (can. 1517 CIC) o, in alternativa, quando entrambe le parti o il convenuto si presentano spontaneamente davanti al giudice (can. 1507 § 3 CIC). Su questo problema delle cause pendenti nella realtà italiana in relazione alla questione dell'avvenuta soppressione dei tribunali regionali rinviamo alla trattazione di M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani*



oltre il testo della legge pontificia e alcune previsioni non desumibili dalla medesima. Fra le accentuazioni quella dell'assoluta obbligatorietà - iterata pressantemente¹³³ - per i vescovi dell'erezione "al più presto"¹³⁴ del tribunale diocesano, obbligo 'schivabile' unicamente "Solo qualora non fosse possibile costituire nell'immediato il proprio tribunale"¹³⁵. Fra le previsioni in qualche modo innovative - per altre, a seconda del contesto implicato, rimandiamo al seguito della nostra trattazione - quella che, "in ossequio alla *mens* del supremo legislatore della Chiesa, espressa chiaramente mediante il Decano della Rota il 4 novembre 2015"¹³⁶, riserva agli "Arcivescovi Metropolitani"¹³⁷ la firma della richiesta rivolta al cardinale prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al fine di ottenere la "licenza" per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza per le metropoli *de quibus*, allegando il verbale della riunione dei vescovi delle medesime.

E, senza troppo scomporsi e questionare giuridicamente - d'altronde il servizio alla *salus animarum* va presidiato -, del tutto in linea

secondo il *m.p.* Mitis Iudex Dominus Iesus. *Riflessioni circa la 'sorte' del m.p.* Qua cura di Papa Pio XI, cit., p. 64 ss.

¹³³ Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 17: "sia il Vescovo che il Metropolita devono procedere all'erezione del tribunale diocesano, se ancora non sia stato costituito: si procede con *atto amministrativo* (cfr. *specimen* annesso, p. 59). /Se già esista un tribunale diocesano, che non abbia però competenze per le cause di nullità del matrimonio, il Vescovo emetterà un *decreto* con il quale *conferisce la competenza* al proprio tribunale anche per la trattazione di queste cause (cfr. *specimen* annesso, p. 62)"; e alla nota 21: "Solo quando ciò è realmente impossibile [...]"; cfr. anche p. 18, p. 21 ("Il Vescovo è chiamato da subito a predisporre il proprio Tribunale, sia per il processo ordinario sia per il processo *breviore*"), p. 66, oltre ai punti che citeremo in seguito. Nei *Capisaldi della riforma* si afferma come il Papa disponga che "ogni Vescovo diocesano *abbia personalmente un Tribunale collegiale*, salva la possibilità del giudice unico, e che nel processo *breviore* giudichi personalmente" (l'espressione segnalata in corsivo ci pare quanto meno imprecisa; l'uso del corsivo, poi, quando si menziona che il vescovo deve essere *personalmente giudice* con in nota la citazione del n. 27 dell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium* fa pensare a una citazione diretta delle parole del sommo Pontefice: ciò che non è).

¹³⁴ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 18.

¹³⁵ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 18.

¹³⁶ *Sic* le maiuscole nell'originale. Sulla 'dichiarazione' del 4 novembre rinviamo a quanto abbiamo riportato *supra*.

¹³⁷ **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 68-69, *Appendici, Specimina* 4.4.



con quanto sopra abbiamo annotato circa le prevalenti intenzioni dell'episcopato italiano nel senso dell'attuale impossibilità dell'erezione imminente dei tribunali diocesani per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale nella procedura ordinaria e con l'intento di non 'dileguare' la rete di collaborazioni e la positiva esperienza dei tribunali regionali¹³⁸, i vescovi della Regione Toscana si sono subitaneamente - pur dopo "aver esaminato a fondo la riforma del processo canonico"¹³⁹ - adeguati alle indicazioni impartite dalla Rota Romana, convenendo

"ai sensi del can. 1673 §§ 2 e 6 CIC, di istituire il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana, riconosciuto quale forma adeguata di attuazione di tribunale interdiocesano, come previsto dal M.P. *Mitis Iudex* e dal «Sussidio applicativo» del medesimo M.P., allo scopo di perseguire al meglio le finalità proposte, succedendo formalmente al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, di cui erediterà tutti i rapporti giuridici in atto. /Gli Arcivescovi Metropolitani della Regione Toscana, l'Arcivescovo di Lucca e l'Abate di Monte Oliveto Maggiore chiederanno al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana, sia tribunale di prima e di seconda istanza"¹⁴⁰.

¹³⁸ Cfr. *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2: "I Vescovi della Regione Toscana prendono atto che varie Arcidiocesi e Diocesi della Regione, non sono al momento in grado di costituire un proprio Tribunale Ecclesiastico diocesano per trattare le cause di nullità matrimoniale nella procedura ordinaria e per garantire il buon funzionamento del Tribunale stesso, offrendo ai fedeli un adeguato e soddisfacente servizio di giustizia; le Arcidiocesi e Diocesi che potrebbero essere in grado di costituire un proprio Tribunale diocesano, da parte loro, ritengono opportuno non privare le Chiese sorelle di un così importante servizio pastorale e sono pronte a mettere a disposizione di tutte i propri mezzi e operatori".

¹³⁹ *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2.

¹⁴⁰ *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2, ove si prosegue: "I processi nella procedura *brevior* [...] e i processi documentali [...] saranno istruiti e seguiti dai Tribunali delle singole Diocesi. /Come Tribunale di Appello, per questi casi, viene designato il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana". Con lettera del 2 febbraio indirizzata agli avvocati, giudici, difensori del vincolo, promotore di giustizia, cancelleria, ai vicari giudiziari delle arcidiocesi e diocesi della Regione Toscana, agli incaricati diocesani per le consulenze e informazioni sulle richieste di dichiarazioni di nullità matrimoniale, il vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale etrusco viene a comunicare "ad ogni buon fine, che i libelli tendenti alla richiesta della dichiarazione della nullità dei matrimoni saranno, al momento, depositati: /a- quelli nella procedura *brevior* [...] e nella procedura documentale [...], presso il Vescovo



Si vedrà in futuro se tale soluzione è meramente transeunte, in attesa dell'erezione dei tribunali diocesani, come parrebbe volersi da Roma, ovvero si 'solidificherà'.

Quanto all'essere, tale *Sussidio applicativo*, un "vademecum che mette nero su bianco tutto quello che c'è da sapere sulla riforma", rivolto "agli addetti ai lavori con un linguaggio tecnico-giuridico" "per chiarire i dubbi residui"¹⁴¹, come si decanta su *l'Avvenire*, ci permettiamo un certo dissenso: i dubbi restano, semmai se ne aggiunge qualcuno, come noteremo, specie su quei precetti che non rinvengono riscontri testuali nel *Mitis iudex*.

2.4 - Promulgazione e altre 'inezie'

Infine, quanto alla promulgazione, il proemio del *Mitis iudex* (datato, lo ricordiamo, 15 agosto 2015) precisa che le nuove norme entrano in vigore l'8 dicembre 2015:

Quibus omnibus mature consideratis, decernimus ac statuimus Libri VII Codicis Iuris Canonici, Partis III, Tituli I, Caput I De causis ad matrimonii nullitatem declarandam (cann. 1671-1691), inde a die VIII mensis Decembris anni MMXV, integre substitui prout sequitur

Sarebbe stato auspicabile che entro tale data fosse reso pubblico - quantomeno nella versione 'virtuale' in formato pdf scaricabile dal sito ufficiale della Santa Sede - il fascicolo degli *Acta Apostolicae Sedis* relativo al mese di agosto 2015, sì che la riforma di Papa Francesco potesse essere ritenuta promulgata ai sensi dei cann. 7 e 8 § 1 CIC: ciò che non è avvenuto.

Non ci sembra che tale annotazione sia oziosa o figlia di un franteso formalismo: lo stesso Autore che rimarca la non essenzialità della promulgazione¹⁴² nondimeno ha registrato che

"Senza la promulgazione, senza, cioè, la pubblicazione autentica e vincolante, la legge non è tale. Una promulgazione incerta equivale ad una legge incerta fin dall'inizio, il che non solo contrasta con il corretto svolgimento dell'arte legislativa e con l'efficacia della legge,

Diocesano o al Vescovo Diocesano tramite il Vicario Giudiziale delle singole diocesi competenti per l'incardinazione della causa. /b- quelli in via ordinaria presso il TERE".

¹⁴¹ L. MOIA, *Nullità matrimoniale: un vademecum*, in *Avvenire*, 4 febbraio 2016.

¹⁴² Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 273-274.



ma soprattutto lede i diritti dei destinatari della legge di essere ben governati e di conoscere la loro propria situazione giuridica¹⁴³.

Infatti, in caso contrario, come in altre ipotesi avvenuto¹⁴⁴, potrebbero essere sollevati seri dubbi circa l'effettiva vigenza delle nuove regole processuali, premessa l'irrilevanza giuridica della loro previa divulgazione tramite la pubblicazione sul quotidiano *L'osservatore romano*¹⁴⁵.

Certo si potrebbe sostenere che con la formula sopra citata il Pontefice ha promulgato atipicamente le norme, oltre che derogare ai tre mesi di *vacatio*. Sempre Baura rileva:

“Occorre affermare che ciò che è essenziale della legge è che essa sia promulgata, e ciò che è costitutivo della promulgazione è il fatto che si tratti di una pubblicazione (conoscibile a tutti i destinatari), ufficiale (che non offra nessun dubbio sulla provenienza), con intenzione manifesta di intimare la norma. Non sembra, quindi, che il disposto del can. 8 sia costitutivo (e, certamente, non è irritante, perché non lo stabilisce espressamente, come richiesto dal can. 10 per le leggi irritanti)”¹⁴⁶.

Senza dubbio, però, una qualche incertezza regna anche su questo versante: e soprattutto perché, se ci sono delle norme, non vengono ligiamente osservate quando non si frappongono ostacoli di sorta?

Da ultimo - e tra parentesi -, s'è data comunicazione¹⁴⁷ e lo si rivela anche nel proemio del *Mitis iudex*¹⁴⁸, che, nello stadio terminale, ci s'è

¹⁴³ E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 33.

¹⁴⁴ Si pensi recentemente alle incongruenze della promulgazione della *Lex propria* della Segnatura Apostolica (cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Antiqua ordinatione quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, in *Acta Apostolicae Sedis*, C [2008], p. 513 ss.) e della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Omnium in mentem* (sempre di BENEDETTO XVI, 26 ottobre 2009, *ivi*, CII [2010], p. 8 ss.): si veda quanto riferisce E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 274.

¹⁴⁵ I due *Motu Proprio* sono stati pubblicati su *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, rispettivamente alle pp. 3-4 e 5-6. “A rigore, un testo legale pubblicato su *L'Osservatore Romano*, senza nessuna indicazione relativa alla promulgazione, non sarebbe una legge, ma solo un testo legale (o, meglio, un progetto di testo legale) divulgato ma non promulgato”: E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 273.

¹⁴⁶ E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 273-274.

¹⁴⁷ Cfr. *Trascrizione dell'Intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. P.V. PINTO alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit.,



avvalsi della consultazione di altri “quattro grandi esperti”, i cui nomi tuttavia sono stati tenuti riservati, del tutto incomprensibilmente; mentre, come risaputo, San Giovanni Paolo II non fece segreto dei nomi di coloro che l’aiutarono prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici*. Al di là del fatto che la canonistica mondiale non ha avuto alcuna notizia dell’andamento dei lavori, spontanea sorge però la domanda: era indispensabile l’*editing* finale da parte di altri *periti* del lavoro del *coetus* “Virorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et forensi usu insignium”¹⁴⁹, della *task force*¹⁵⁰ appositamente costituita¹⁵¹? “Tutto è [veramente: N.d.A] perfettibile”¹⁵²: e in effetti verificheremo come anche la consulenza dei super-esperti fosse suscettibile di affinamenti.

Al contrario, nonostante della commissione facesse parte il cardinale presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, quest’ultimo non è stato coinvolto nella fase preparatoria, benché già fossero da vari anni oggetto di studio progetti di riforma in materia da parte del dicastero. Per questo motivatamente qualcuno ha con disincanto

p. 8): “in ultimo il Papa ha voluto sentire quattro grandi esperti, poiché tutto è perfettibile. Questi esperti gli hanno fornito le loro osservazioni, e hanno trovato che la sostanza e anche la forma dei documenti poteva lasciare il Santo Padre tranquillo”.

¹⁴⁸ Ove si scrive: “Cuius rei conscii decrevimus reformationem processuum de matrimonii nullitate suscipere, huncque in finem Coetum congregavimus Virorum, iuris doctrina, pastorali prudentia et forensi usu insignium, qui, sub moderamine Exc.mi Rotae Romanae Decani, rationem reformationis delinearent, in tuto utique posito principio vinculi matrimonialis indissolubilitatis. Alacriter operans, brevi tempore Coetus huiusmodi novae legis processualis adumbrationem concepit, quae ponderatae considerationi subiecta, vel cum aliorum peritorum auxilio, nunc in praesentibus Litteris transfunditur”.

¹⁴⁹ Cfr. il proemio del *Mitis iudex*.

¹⁵⁰ Si tratta di un’espressione usata dal cardinale **F. COCCOPALMERIO**, *Intervento alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8).

¹⁵¹ Stava lavorando alla riforma anche un’altra commissione, costituita sotto il pontificato di Benedetto XVI e ratificata da Francesco: cfr. **J. LLOBELL**, *Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”*. *Sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme*, in *Periodica*, CIV (2015), pp. 237-238, note 1 e 3; **M.J. ARROBA CONDE**, *Le proposte di snellimento del processo nel recente Sinodo: valutazione critica*, *Prolusione all’inaugurazione del LXXVI anno giudiziario 2015 del tribunale ecclesiastico regionale piemontese*, consultabile online, p. 5.

¹⁵² Cfr. *Trascrizione dell’intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. P.V. PINTO alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere “motu proprio datae” di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8).



constatato che “es cuestionable el mantenimiento de un Consejo Pontificio que en las decisiones más importantes de su competencia no es consultado”¹⁵³.

3 - Gravamina sostanziali in ordine alla normativa introdotta dal *Motu Proprio Mitis iudex*

Ci permettiamo di anticipare qui alcune considerazioni che prenderanno corpo e consistenza attraverso il vaglio minuto delle prescrizioni normative: ma che, sia pur concisamente, presentiamo ora perché hanno costituito il battistrada del nostro incedere. Chiedendone venia, ci ripromettiamo dunque di riprenderle in mano sia nel prosieguo, sia al termine del nostro percorso.

3.1 - Dal diritto processuale al diritto sostanziale

Più volte s'è ribadito che il *Motu Proprio* si occupa solo della riforma dei processi di nullità matrimoniale senza toccare la disciplina sostanziale del matrimonio. Ma al di là di alcune norme che, come vedremo, potranno finire per ripercuotersi immediatamente sul regime dei *capita nullitatis*, non si può non rilevare che il diritto vive nel processo, anzi da questo

¹⁵³ M. ROCA FERNÁNDEZ, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, cit., p. 17 (la Professoressa Roca Fernández è anch'essa consultore del Pontificio Consiglio per i testi legislativi). Questo il discorso per esteso: “No se ha consultado al Pontificio Consejo para los Textos legislativos el texto de los dos motu proprio, y hasta donde mi conocimiento alcanza, tampoco el contenido del rescripto de 7-XII-2015. El Romano Pontífice no está obligado a hacerlo, y no es la primera vez que reformas legislativas de hondo calado para el Derecho canónico, se abordan sin la consulta a este órgano. Ya se había hecho en pontificados anteriores. Ahora bien, cuanto se dijo entonces de los riesgos e imperfecciones técnicas que entraña una reforma legislativa sin esas consultas, cabe repetirlo ahora: es cuestionable el mantenimiento de un Consejo Pontificio que en las decisiones más importantes de su competencia no es consultado. La forma de rescripto se aviene con dificultad al contenido de lo que se regula en el rescripto, que es más propio de una ley general, y que debería ser promulgado de acuerdo con las previsiones que el CIC establece para la promulgación de la ley. La reforma aborda cambios en profundidad en los procedimientos de declaración de nulidad del matrimonio canónico. Adopta de las propuestas doctrinales bastantes medidas, y anuncia otras reformas para el futuro, como la de las Normas de Procedimiento de la Rota Romana”.

Del Rescripto del 7 dicembre tratteremo in seguito.



nasce¹⁵⁴. Quindi un processo gestito non correttamente e la 'rapida', non troppo meditata, dichiarazione di nullità per *capita* inesistenti nel diritto positivo, che potrebbero essere addirittura 'stravaganti' e 'bizzarri' perché 'escogitati', senza controlli superiori, da non giuristi, non possono non riflettersi, adulterandolo, sul modello di matrimonio universale radicato nel diritto naturale creazionale e cementato dal diritto divino rivelato: modello di cui la Chiesa è restata, nella deriva in materia degli ordinamenti secolari, l'unica custode.

Se dunque è vero che il caposaldo del *Mitis iudex* riposa nella difesa dell'indissolubilità del matrimonio e della verità dell'accertamento della nullità del vincolo mediante lo strumento giudiziario, quest'ultimo deve rivelarsi all'altezza del ponderoso compito di cui è investito: ed è su questa conservata funzionalità che, prefigurando le risultanze della nostra esplorazione, siamo assai scettici. In questa non rosea prognosi rischiano di rintoccare quasi come *excusationes non petitae* ovvero 'riserve mentali' le proclamazioni che costellano persistentemente il *Motu Proprio* nel senso che rimane fermo il principio dell'indissolubilità matrimoniale, così come l'assicurazione che non si favorisce la nullità del matrimonio, ovvero la vigilanza mai affievolita che non si indulga al lassismo¹⁵⁵: e comunque sono destinate a restare pii desideri senza speranza.

Infatti, come è stato ribadito,

"Mentre è vero che il processo nei suoi singoli elementi non è di diritto divino, un processo adatto a scoprire la verità del matrimonio accusato di nullità è assolutamente richiesto dalla legge divina. L'attuale processo è il culmine della plurisecolare esperienza della Chiesa circa il giusto trattamento di una accusa di nullità matrimoniale e, come ha magistralmente illustrato papa Pio XII nella sua allocuzione alla Rota romana nel 1944, si compone di vari

¹⁵⁴ Cfr. **M.F. POMPEDDA**, *Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme*, in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 7: "nessuna norma, per quanto prudentemente concepita, ben tornita nella sua formulazione testuale e per quanto sottilmente interpretata attraverso la comune giurisprudenza e la costante sentenza dei dottori, nessuna norma, dicevo, da sé sola è in grado di realizzare il suo fine proprio, ossia dare e fare giustizia nella singola situazione. Perché questo avvenga è necessaria la sinergia di un esercizio dell'azione giudiziale, il processo".

¹⁵⁵ **D. CASTELLANO**, *Una riforma "contraddittoria e incoerente"*, pubblicato online il 3 ottobre 2015 nel sito www.chiesaespressonline.it, pone in evidenza la contraddittorietà tra le proclamazioni di principio del proemio del *Motu Proprio* e il contenuto delle sue disposizioni.



elementi tutti adatti a scoprire la verità delle situazioni di naufragio matrimoniale che sono normalmente assai complesse”;

e ancora: “è più che evidente che un processo inadeguato per arrivare alla verità su un matrimonio accusato di nullità comporterebbe una mancanza del dovuto rispetto all’indissolubilità”¹⁵⁶.

Al contrario temiamo di assistere alla demolizione, oggi diremmo alla ‘rottamazione’ di quel processo, lentamente tornito, che mira alla ricerca della verità sulla nullità o non dell’unione coniugale. Un processo cui la Chiesa da sempre ha dedicato la massima cura per serbare quel dono inestimabile rappresentato da un vincolo sponsale valido: ‘è preferibile lasciare qualcuno unito in matrimonio contro le prescrizioni degli uomini che separare chi è legittimamente unito contro le prescrizioni del Signore’, si insegnava nel 1215 al Concilio lateranense IV adunato da Papa Innocenzo III¹⁵⁷; la Chiesa anche oggi non può deflettere da tale impegno.

Tra l’altro sovente si dimentica anche come il processo sia, al contempo, bastione di difesa della parte debole convinta della validità del suo matrimonio, contro gli altrui capricci o le manipolazioni interessate¹⁵⁸,

¹⁵⁶ Si tratta di due citazioni di **R.L. BURKE**, *Il matrimonio è naturale e sacro*, intervento al Convegno *Permanere nella Verità di Cristo*, 30 settembre 2015, pubblicato online da *La nuova bussola quotidiana*: nell’ultima citazione il cardinale prosegue: “Infatti negli Stati Uniti, dal 1971 al 1983, è stato concesso un processo molto semplificato, con la riduzione della figura del difensore del vincolo e l’effettiva eliminazione della doppia sentenza conforme. Con il tempo e non senza ragione, il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato qualificato popolarmente come «divorzio cattolico». In altre parole, nella percezione comune, mentre la Chiesa dichiarava l’indissolubilità del matrimonio nella sua dottrina, nella prassi permetteva a parti tenute da un legame matrimoniale di sposarsi con un’altra persona senza che fosse previamente dimostrata la nullità del vincolo matrimoniale precedente”. Cfr. il contributo del medesimo cardinale nel volume *Permanere nella Verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, Cantagalli, Siena, 2014, p. 22 ss.

¹⁵⁷ “Tolerabilis est enim aliquos contra statuta hominum copulatos dimittere, quam coniunctos legitime contra statuta Domini separare”: si tratta di una frase contenuta in una Decretale di **ALESSANDRO III** (*Pervenit ad* al vescovo di Exeter, in *Compil. I*, 4,19, 3, in *Quinque compilationes antiquae*, ed. A. Friedberg, Tauchnitz, Lipsiae, 1882, p. 52), ripetuta alla fine della costituzione LII del IV Concilio lateranense del 1215 per giustificare la tolleranza da usare nei casi dubbi di consanguineità. Cfr. **M. MACCARRONE**, *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in *Lateranum*, N.S., VI (1978), p. 449 ss.

¹⁵⁸ Cfr. **B. DU PUY-MONTBRUN**, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 5, per il quale l’accertamento della nullità “ne s’improvise pas et n’est pas dépendant de l’attitude sincère et actuelle de ceux qui souffrent de leur échec matrimonial aussi pénible que cela puisse être et qui n’est pas en soi signe de nullité. Il y



la cui fiducia non va disattesa: un processo che è frutto maturo di una parabola evolutiva di due millenni nella quale la Chiesa è stata attrice di primo piano in una battaglia di civiltà¹⁵⁹, la quale rischia oggi la vanificazione.

3.2 - Vescovi e romano Pontefice, collegialità, sinodalità

Abbiamo già abordato l'ostico tema della difficile 'coabitazione' tra tribunali diocesani e tribunali interdiocesani: esso però merita un'ulteriore riflessione di carattere più generale. Come già incidentalmente emerso, il cambiamento più imponente, la vera 'svolta costituzionale' - così è stata qualificata - della novella legislativa è consistita nello spostamento dell'epicentro giudiziale' nelle diocesi, isolatamente considerate: "dall'incentivo al concorso e alla condivisione episcopale si passa o, piuttosto, si torna all'impulso alla responsabilità personale del singolo Vescovo"¹⁶⁰. E taluno non ha mancato di decifrare tale cambiamento in

a ceux qui veulent s'en départir. Il y a ceux qui veulent rester fidèles au sacrement qu'ils ont reçu et qui s'opposent à l'offensive imméritée de leur conjoint qui cherche à se marier à l'église après le divorce civil et leur premier mariage catholique. Il y a ceux qui s'entendent pour qu'il en soit ainsi et ceux qui sont en conflit pour l'éviter. Il y a aussi les enfants parfois bien jeunes qui de toute façon en pâtissent malgré les faux-semblants et pour qui le mariage déclaré nul de leur parent ne signifie plus leur existence. Où sont les pauvres dans tout cela?"

¹⁵⁹ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 2006, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVIII (2006), p. 135 ss.

¹⁶⁰ **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 2. Sembra di desumere dalle parole del cardinale **F. COCCOPALMERIO**, *Introduzione al Seminario di studio La riforma operata dal m.p. "Mitis iudex"*, LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015, che tale innovazione è stata apportata nelle ultimissime fasi, non essendo stata in precedenza oggetto di discussione. E, infatti, non se ne era avuta alcuna notizia; solitamente si riferiva che tra le proposte valutate dalla commissione speciale istituita il 27 agosto 2014 e da quelle precedenti nominate da Benedetto XVI comparivano "un ripensamento dell'obbligatorietà della doppia sentenza conforme, quando la parte convenuta non si oppone, il tribunale con un giudice unico invece di un collegio giudicante, e una maggiore partecipazione di giudici laici": **L. SABBARESE**, *Diritto canonico*, EDB, Bologna, 2015, p. 316, nota 13. **M.J. ARROBA CONDE**, *Intervento al Convegno Le Litterae Motu Proprio sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015, segnala alcune ipotesi nelle quali già in precedenza si dichiarava la nullità matrimoniale senza la procedura ordinaria, in particolare ricorda l'art. 118 della *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (**BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Antiqua ordinatione quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, cit.): "Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant,



osmosi ed eufonia con quell'andare alle periferie', anzi con quella 'decentralizzazione' che pare una *mission* del regnante successore di Pietro¹⁶¹.

Certamente l'accentuazione della responsabilità dell'ufficio capitale locale¹⁶² quanto alla giustizia matrimoniale si pone in attuazione delle acquisizioni conciliari e non può non essere salutata favorevolmente: ma assumere (nel proemio, al III criterio fondamentale) che "sane", cioè 'finalmente' "Conciliai Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur", ci sembra implicitamente sottendere che l'organizzazione giudiziaria congegnata nell'imperio del *Codex Iuris Canonici* sia stata un (oramai ultratrentennale) tradimento dello 'spirito conciliare', senza che, invero, nessuno sinora se ne fosse avveduto. La priorità della collegialità e della sinodalità entrano nella Chiesa, hanno commemorato in molti¹⁶³; ma la sottolineatura esagerata di quel *finalmente*,

causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur". Una facoltà (cfr. art. 5 § 2 DC) cui si ricorre assai di rado. Cfr. J. LLOBELL, *Sub art. 5 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. Del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 272-273: "Questa eccezionale pronuncia di nullità esige due presupposti cumulativi: 1) il raggiungimento della «certezza morale» *pro nullitate*; 2) l'impossibilità dell'ordinaria trattazione giudiziale. [...] Il secondo presupposto, desunto dalla prassi della Segnatura, è che la causa non possa essere trattata in via giudiziale per l'inesistenza di un tribunale locale competente o per l'impossibilità pratica di rivolgersi a esso (soprattutto in terre di missione). Di fatto la Segnatura esercita questa facoltà in casi molto rari: ventidue dalla REU (15.VIII.1967) a giugno 2011".

¹⁶¹ Cfr. FRANCESCO, *Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi*, 20 ottobre 2015 (consultabile online all'indirizzo www.vatican.va): "Avverto la necessità di procedere in una salutare «decentralizzazione»".

¹⁶² Invero, come rileva M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 26, anche in nota 94, nel *Mitis iudex* "Il riferimento all'ufficio capitale locale non sempre appare univoco. /In genere prevale la semplice dizione Vescovo, in alcune occasioni si parla del Vescovo diocesano, in altre di Ordinario del luogo e solo una volta del Vescovo Moderatore".

¹⁶³ Cfr. A. BECCIU, *Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco* pubblicato nell'edizione online de *L'osservatore romano* il 4 novembre 2015 (www.osservatoreromano.va): "Papa Francesco, da subito, cioè poco dopo essere stato chiamato dallo Spirito del Signore alla guida della Chiesa, intese dare al Suo Pontificato una missione essenziale: porre in essere e promuovere [...] la collegialità episcopale. /Non che gli immediati predecessori - San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI - abbiano mancato di rifarsi allo Spirito ecclesiale della collegialità; ma il Santo Padre Francesco ha inteso indicarne la priorità non solo come necessità di ordine ecclesiologico, ma come fattuale, concreto programma del Suo ministero petrino. /In realtà, a ben leggere questo *kairós* dato da Dio al mondo e alla Chiesa, ritengo giusto notare come Papa Francesco, successivamente alla sua avvenuta elezione, ha con chiarezza indicato che cosa avrebbe marcato il Suo



sottendendo dopo tanti secoli e soprattutto dopo/malgrado San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI¹⁶⁴, ci pare, se non altro - oltre che un poco trionfalistica (adulatoria?) -, opinabile.

Comunque sia, tale svolta costituzionale rischia di tramutarsi in un buco nell'acqua se le modalità propriamente giudiziali dell'accertamento della verità sul matrimonio giacciono inattuabili per le insuperabili difficoltà dei processi revisionati: non solo e non tanto dovute alle pecche della normativa, ma altresì all'insufficienza della dotazione di personale, di fondi, e, *last but not least*, di professionalità. È stata proprio questa consapevolezza che ha sospinto, negli anni (in particolare nel Novecento), all'assetto interdiocesano, il quale "ben esprime la collaborazione episcopale e consente normalmente di sopperire alle croniche carenze o difficoltà personali e materiali per aree circoscritte e abbastanza

Pontificato: primo, dare al Concilio Vaticano II il pieno accoglimento delle decisioni determinanti, col porre il necessario rapporto tra Pietro e i Vescovi Capi delle Chiese, come prima centralità. [...] /Mi sia concesso di sottolineare - sul tema della collegialità - il riferimento continuo di Papa Francesco al Pontificato di Paolo VI come Papa del Concilio, da Lui elevato agli onori degli altari". Si veda anche *Trascrizione dell'intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. P.V. PINTO alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8): "Qual è, dunque, la novità dell'intervento di Papa Francesco? Vorrei riassumerla nei punti essenziali. Egli fedele al Vaticano II ha inteso, nei suoi atti fin dall'inizio del suo pontificato, esprimere fedeltà alla teologia della collegialità del Vaticano II. La prima *ratio* del processo che viene ora pubblicato è in ragione di questo principio: il Papa investe sulla collegialità, nella fiducia verso i vescovi".

¹⁶⁴ Scrive **A. MELLONI**, *Il modello di famiglia che esce dal Sinodo*, in *Corriere della sera*, 23 ottobre 2015: "Restituendo ai vescovi il giudizio sulla nullità Bergoglio non ha cambiato lo status dei divorziati, ma ha fatto un silenzioso, enorme atto di riforma del papato. Dal secolo XI il Pontefice ha sempre sottratto potestà dei vescovi e invocando motivi solidi o meno. Paolo VI restituì qualche facoltà in ossequio al Vaticano II. Mai da mille anni un Papa aveva ceduto poteri di sua volontà. Facendolo, Francesco ha detto a padri e madri sinodali che il loro compito non è spingere il Papa a destra o a sinistra, ma fare un «balzo innanzi» nella propria fedeltà al Vangelo. /Inoltre, semplicemente restando seduto in Sinodo, ha compiuto un altro atto di riforma enorme riguardante la sinodalità della Chiesa. Il progressismo teologico invocava negli anni Settanta la «democratizzazione» della Chiesa: dimenticando che la sinodalità è molto più della democrazia: perché fa appello non alla sovranità, ma alla comunione. La sinodalità è rimasta un tabù nella Chiesa cattolica per decenni. La Chiesa di cui il Papa è primate, quella italiana, un Sinodo non l'ha mai fatto, per ora. Lo stesso Sinodo dei vescovi, nonostante il nome, non è mai stato altro che organo consultivo, che consegnava al Papa i propri antagonismi perché lui mediasse. Francesco ha agito sul Sinodo facendone, a norme invariate, un organo di collegialità effettiva e di rango quasi-conciliare".



omogenee”¹⁶⁵. Sotto l’angolatura della reperibilità di strumenti e soprattutto di persone (specie chierici) con debita preparazione credo si possa, senza tema di smentite e anche senza il sussidio di dati statistici aggiornati o di studi ramificati, affermare che la situazione per varie ragioni (non ultima in Occidente la secolarizzazione della società) non è certo migliorata¹⁶⁶: anzi, sia pur a malincuore, propenderemmo per un’intervenuta regressione e assottigliamento¹⁶⁷ dei ‘mezzi’¹⁶⁸.

¹⁶⁵ **M. DEL POZZO**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. “Mitis iudex”*, cit., p. 12.

¹⁶⁶ Cfr. **P. MALECHA**, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., pp. 196-197: “I motivi di erezione dei primi tribunali interdiocesani sono stati richiesti, da una parte, dalla necessità di avere in ogni foro ministri debitamente preparati, e dall’altra, per la mancanza di tale personale. Infatti, è più facile trovare un sufficiente numero di ministri istruiti *ad normam iuris* per il tribunale eretto per più di una sola diocesi, piuttosto che per ciascun tribunale diocesano. /Dette ragioni sono valide anche oggi. [...] Il Legislatore, rendendosi conto della necessità di avere personale qualificato in ogni tribunale e, nello stesso tempo, delle difficoltà nel trovarlo, consente quindi l’istituzione di tribunali interdiocesani che senza dubbio garantiscano maggiormente la serietà e la celerità nell’amministrazione della giustizia, rispetto a quei tribunali diocesani, in cui manchino ministri debitamente preparati. /Infine, vale mettere in evidenza che alla Segnatura Apostolica spetta non soltanto l’approvazione dell’erezione dei tribunali, ma anche la loro promozione (cf. cann. 1445, § 3, n. 3 e art. 124, n. 4 PB). Il Legislatore sembra quindi invitare la Segnatura Apostolica, a cui appartiene la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia (cf. art. 24, n. 1 PB), a promuovere i tribunali interdiocesani”. E conclude la sua analisi: “l’istituto dei tribunali in esame si è rivelato nella vita della Chiesa come un mezzo quanto mai opportuno per una accurata e celere amministrazione della giustizia. [...] non di rado i fedeli, tramite l’operato dei tribunali interdiocesani, possono meglio seguire le loro cause e ottenere più velocemente la sentenza definitiva” (*ivi*, p. 208). Si veda anche **Z. GROCHOLEWSKI**, *Sub can. 1423*, cit., p. 790.

¹⁶⁷ Cfr. **V. DE PAOLIS**, *Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici*, in *Revista española de derecho canónico*, LXIV (2007), pp. 375-376: “Per quanto riguarda i tribunali, si può dire che il problema più grave è quello della scarsità del personale preparato per operare nei tribunali. Le disfunzioni prima ancora che a cattiveria hanno la loro origine nella insufficiente preparazione. Il nuovo Codice richiede che gli operatori principali del Tribunale (vicario giudiziale, vicari aggiunti, giudici, promotore di giustizia, difensore del vincolo) abbiano un appropriato titolo accademico in diritto canonico, in modo che possano svolgere appropriatamente le funzioni del loro ufficio. Le dispense che vengono richieste e che vengono concesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono tante. È emergenza; non si può fare altrimenti. La Segnatura, mentre concede la dispensa, stimola i superiori a curare la formazione e, sulla scia delle sollecitazioni dei Sommi Pontefici, richiama la loro responsabilità. Possiamo dire che la giustizia oggi è in una situazione di emergenza. I pastori ne devono prendere coscienza e devono ritenere questo settore della vita della Chiesa, spesso nel passato trascurato, come una responsabilità primaria e personale”.

¹⁶⁸ Non è di questa idea **A.W. BUNGE**, *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, cit., p.



D'altro canto non va sottaciuto come questo esercizio congiunto e comunionale della giurisdizione non possa assolutamente stimarsi in antitesi allo spirito conciliare, potendo anzi assurgere a lodevole estrinsecazione della collegialità episcopale¹⁶⁹. Anche il *Codex Iuris Canonici* addita il vescovo come giudice dei suoi fedeli e ne esalta il ruolo giudiziario preminente (ne tratteremo in seguito): dunque

“si en pratique ce dernier a cessé d'exercer directement son rôle judiciaire, ce n'est donc pas parce que le CIC ne l'avait pas explicitement mentionné, mais parce que les situations concrètes l'y ont conduit pour ne pas dire contraint”¹⁷⁰.

Nonostante questo *consilium historiae* e la riconosciuta 'provvidenzialità' dei tribunali interdiocesani nella vita della Chiesa¹⁷¹, s'è imboccata un'altra strada, quella del sovvertimento del decentramento organico di funzioni¹⁷²: siamo dinanzi, si dirà, ad una meditata scelta di politica legislativa voluta dal supremo legislatore che va abbracciata con devozione. Tuttavia è la strada che si stenta a scorgere. Dal punto di vista pratico personalmente opiniamo sia una chimera irrealizzabile l'erezione di tribunali ecclesiastici in ogni diocesi del mondo¹⁷³: a meno che non si ricorra a cumuli di incarichi (vicario giudiziale, giudice unico per le cause

8: “Diversas razones llevaron a lo largo del tiempo a prescindir de los tribunales diocesanos, para llegar a este estado de cosas. En algunos casos, se trató de la carencia de personas con la debida preparación. En otros casos fue la gran cantidad de diócesis y la pequeña cantidad de causas, que hacían innecesaria la multiplicación de tribunales. Pero esta situación ha cambiado. Tanto porque hay ahora mayor posibilidad de tener personas dispuestas para un servicio pastoral que requiere una preparación específica, cuanto porque el aumento de fracasos matrimoniales lleva también a una cantidad mayor de fieles a preguntarse sobre la validez del vínculo del matrimonio celebrado y fracasado”.

¹⁶⁹ Cfr. alcune interessanti considerazioni di **P. MALECHA**, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, cit., p. 203 ss.

¹⁷⁰ Pseudonyme de l'Auteur: **EBED-MELEK**, *Breves remarques sur le Motu Proprio «Mitis Iudex» du Pape François*, p. 3 (*sic* il titolo) del dattiloscritto, appunto anonimo, che è circolato per mail tra canonisti.

¹⁷¹ Così **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 121, il quale ripercorre dettagliatamente la storia di questi tribunali.

¹⁷² L'espressione è di **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. «Mitis iudex»*, cit., p. 8.

¹⁷³ Cfr. **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, cit., pp. 379-380: “On peut cependant se demander si ce qui semble être la préférence du législateur pour les tribunaux diocésains avec appel au métropolitain est très réaliste, compte tenu de la pénurie de clercs et de laïcs disponibles dans bien des diocèses”.



ordinarie e istruttore o assessore nel processo più breve) alquanto inopportuni ma che il legislatore espressamente non vieta né riprova.

S'è al proposito apprezzato come il *Motu Proprio* consegni alla discrezionalità dei vescovi diocesani l'opportunità e la tempistica dell'attuazione dei disposti che calamitano il *focus* sulla giurisdizione locale diocesana, senza però 'intimarla' improcrastinabilmente. La fisionomia distintiva del provvedimento legislativo - "una sorta di legge d'indirizzo o legge obiettivo"¹⁷⁴ - consisterebbe quindi nel proporre un archetipo e un prototipo strutturale, quello della centralità episcopale e dell'immediatezza e concentrazione dell'attività giudiziaria, per affrontare l'odierna emergenza pastorale familiare, ma con una "carenza di tassatività" e una "elasticità" atte a pungolare "al realismo e alla virtuosità nell'evoluzione dei tribunali"¹⁷⁵ senza drastici *diktat* e soprattutto puntando all'avvenire. Davvero - soprattutto in un settore così denso di implicazioni 'tecniche' - una sfida da brivido: anzi che fa raggelare le vene ai polsi se si considera la realtà effettiva e i problemi in cui già si dibatte la giustizia nella Chiesa. Ci sembra, infatti, che queste rassicurazioni, sia pur avvincenti, non possano smorzare il clima di profondo sconcerto che si sta respirando per l'attuazione di una riforma che sprona a navigare su rotte per lo più ignote senza un timone saldo. Il pericolo è che l'indeterminatezza e la duttilità colga i vescovi alla sprovvista e che la 'localizzazione' delle decisioni diventi ristagno e sclerosi.

Comunque sia, in questo *Motu Proprio* il *favor* del legislatore è nel senso, lo constateremo, di sentenze di nullità pronunciate in primo grado immediatamente esecutive, poiché, come si illustrerà, è stata cancellata la necessità della doppia sentenza conforme. Pur essendo ovviamente conservato l'appello - lo appureremo in seguito con dovizia di dettaglio tecnico -, esso diverrà sia nei confronti delle sentenze pronunciate dal tribunale diocesano, sia soprattutto nei confronti di quelle del vescovo nel processo più breve, tendenzialmente assai infrequente, del tutto saltuario. Scandaglieremo più oltre con acribia le numerose *défaillances* disseminate, secondo il nostro sentire, nell'assetto architettato, limitandoci ora ad alcune riflessioni generali, che poi confidiamo di puntellare con l'analisi sistematica delle norme. Quello che anzitutto ci pare in qualche modo 'eversivo' rispetto al passato è come le sentenze emesse dai giudici diocesani o dai vescovi - in un'immensa 'solitudine' di responsabilità e di

¹⁷⁴ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 7.

¹⁷⁵ M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 7, di cui abbiamo cercato di sintetizzare le suggestive pagine.



solipsistica decisionalità - restino tendenzialmente senza alcun sindacato ulteriore, con esautorazione del ruolo di orientamento da sempre assegnato alla Rota romana - nonostante quanto si assume nel VII criterio fondamentale del *Mitis iudex*¹⁷⁶ -: ruolo che era stato accentuato dalle ultime normative proprio per correggere pronunce 'deviate' provenienti da tutta l'ecumene cattolica e per incitare i giudici a una maggiore ponderazione e a una preziosa omogeneità decisoria. Le cause, invece, non arriveranno pressoché più, se non in ipotesi rare e residuali (nonostante le pregevoli ma un po' funambolistiche interpretazioni, per così dire *in bonam partem*, di alcuni volenterosi canonisti di cui riferiremo) a Roma¹⁷⁷, svilendo la funzione cruciale del Tribunale Apostolico¹⁷⁸, cioè, al fondo - data la natura vicaria di tale Tribunale - il primato del suo vescovo,

¹⁷⁶ "*Appellatio ad Sedem Apostolicam*. - Appellationem ad Apostolicae Sedis Tribunal ordinarium, seu Rotam Romanam, utique servari oportet, antiquissimo spectato iure, ita ut vinculum inter Petri Sedem et Ecclesias particulares confirmetur, cauto tamen in eiusdem appellationis disciplina ut quilibet cohibeatur iuris abusus, neque quid salus animarum detrimenti capiat. /Rotae Romanae, autem, lex propria quam primum regulis reformati processus, quatenus opus sit, adaequabitur". E lo si ribadisce e pure nel proemio del Rescritto del 7 dicembre 2015.

¹⁷⁷ Così afferma **P.V. PINTO**, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità*, in *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, p. 7: "La speditezza del processo va poi verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede, cioè alla Rota romana, o del ricorso alla Segnatura apostolica per la nuova proposizione della causa negata dalla Rota". Negli stessi termini *Intervento di A.W. BUNGE alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8). Eppure, prima della riforma, lo stesso **P.V. PINTO**, *Appellatio iudicialis alla Rota Romana e carisma petrino*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XLIII (2014), rispettivamente pp. 799-800-801, denunciava: "L'esperienza [...] ci insegna purtroppo che esistono in varie parti dell'orbe cattolico distorsioni e travisamenti, che rendono sempre necessario il compito del Tribunale Apostolico, di provvedere all'unità della giurisprudenza e di fungere da baluardo sia della sana dottrina in materia matrimoniale, sia dei legittimi interessi delle parti coinvolte. [...] /C'è, quindi, da chiedersi: sarebbe un vero vantaggio spirituale per il fedele vedere risolta la propria causa magari in breve tempo e con pochi disagi pratici, ma secondo una giurisprudenza falsa e quindi non rispettosa della verità della sua situazione canonica? [...] /Esiste la garanzia di un'applicazione del diritto sempre conforme alle verità di fede, se di fatto viene interrotta quella circolazione spirituale che dai fedeli, mediante i Tribunali territoriali, giunge alla Sede Romana come domanda di giustizia e ne ridiscende come balsamo guaritore nelle sentenze apostoliche, informate dal Magistero perenne della Chiesa?".

¹⁷⁸ Sull'importanza e il valore della giurisprudenza della Rota romana si veda, per tutti, **J. LLOBELL**, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2015, p. 122 ss., il quale tra l'altro ricorda come la *Dignitas connubii* avesse stabilito diverse norme volte a tutelare la competenza e la giurisprudenza di questo Tribunale Apostolico (cfr. *proemium*, artt. 19 § 2, 27, 35 § 3, 105 § 2, 216 § 2, 257 § 2, 283 §§ 2-4).



successore di Pietro, che non eserciterà più il fondamentale ruolo di guida unificante, “in favore dell’unità della fede e della dottrina morale cattolica, riguardo alle quali i provvedimenti giudiziari possono avere un’incidenza maggiore che non quella dei provvedimenti magisteriali o disciplinari”¹⁷⁹: e questo in una materia nevralgica, nell’unico ambito in cui oramai la giurisdizione della Chiesa è in qualche modo rilevante nel mondo contemporaneo, quasi ultima frontiera e trincea nella difesa dell’antropologia cristiana. S’è scritto, con sconforto, che tale

“extinction pure et simple de la jurisprudence normative de cet illustre tribunal” condurrà alla “apparition de jurisprudences provinciales, ou nationales parfaitement indépendantes de Rome et les unes des autres: la justice de l’Eglise perdra ainsi toute crédibilité...”¹⁸⁰.

Il *Motu Proprio Mitis iudex* addossa solennemente ai vescovi diocesani il peso gravosissimo di non vulnerare l’unità con la cattedra di Pietro: ma come l’episcopato potrà assolvere a questo *munus* pur così essenziale? E se i vescovi non lo facessero - anche non per incuria o riottosità - e si diffondessero perverse (rispetto alla disciplina del matrimonio canonico) ‘giurisprudenze creative’ diocesane, come potrebbe Roma arrestare tale deriva?

Si torna in questo modo, al di là del discettare giusprocessualistico, alla possibile opacizzazione ovvero al grave appannamento della *substantia* naturale e sacra del matrimonio cui abbiamo poc’anzi alluso. Al contrario di quanto si possa pensare nel solco di un’epidermica *vulgata* purtroppo accreditata, quando alcune sentenze provenienti da tribunali inferiori venivano ‘bocciate’ dal Tribunale Apostolico, ciò non era manifestazione di soffocante e opprimente centralismo ovvero disconoscimento delle diverse culture presenti nella cattolicità: esse, infatti, vanno accolte ma ‘purificate’ laddove confliggenti con la buona

¹⁷⁹ J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, cit., p. 513.

¹⁸⁰ Pseudonyme de l’Auteur: EBED-MELEK, *Breves remarques sur le Motu Proprio «Mitis Iudex» du Pape François*, cit., p. 7, che tra l’altro aggiunge: “Le rôle normatif et unificateur de la Rote ayant disparu, l’appel étant devenu l’exception, quel rempart restera-t-il contre la toute puissance d’un juge unique ou d’un tribunal de première instance? La partie demanderesse aura en outre tout intérêt à se renseigner sur la jurisprudence des quatre tribunaux compétents de Droit...et à choisir celui qui semble le plus favorable: s’ensuivra un engorgement des tribunaux les plus «souples» qui ne servira en rien la rapidité des procédures ...”.



novella cristiana¹⁸¹. Per converso tali rettifiche non di rado costituivano lo scudo e la promozione dell'istituto matrimoniale desunto dal diritto naturale creazionale e cesellato dal diritto canonico di cui la Chiesa è depositaria e non 'proprietaria': così, ad esempio, la correzione di sentenze pronuncianti la nullità per mancato consenso dei genitori in contesti ove ancora dominante è la volontà della famiglia o del clan ribadisce la centralità e l'insostituibilità del consenso personalissimo dei nubendi "qui nulla humana potestate suppleri valet" (can. 1057 § 1), principio cardinale presidiato strenuamente dalla Chiesa nei secoli a fronte di aggressivi attacchi; si pensi, in passato ma ancora oggi, alle battaglie per la salvaguardia della libertà dei figli minori o delle donne, in certe mentalità non pari in dignità agli uomini (ad esempio in taluni contesti la donna si reputa giuridicamente 'capace' di matrimonio solo se vergine oppure se fertile).

I ragionamenti sinora dipanati, tuttavia, potrebbero essere tacciati di apoditticità - atteggiamento scientificamente del tutto criticabile - se non vengono incardinati su una capillare analisi dell'articolato normativo: proprio per questo li recupereremo al termine del nostro tragitto, insieme d'altronde alle osservazioni che seguono e che anticipiamo anch'esse solo per abbozzare alcune chiavi di lettura non obliterabili.

3.3 - Preparazione, adeguatezza, consultazione dell'episcopato

Ci dilungheremo in seguito sul *processus brevior* davanti al vescovo, che è forse la più macroscopica 'rivoluzione' apportata da questi *Motu Proprio*: dopo molti secoli, improvvisamente e bruscamente, i vescovi medesimi vengono 'catapultati' nelle aule giudiziarie. Dal punto di vista squisitamente pratico non può non stagliarsi subito l'apprensione che essi, oberati, addirittura sommersi (se attribuiamo credito ai pronostici di qualcuno sull'esplosione della 'corsa alla nullità') dalle cause matrimoniali, finiscano per trascurare le loro principali mansioni.

Nel Vecchio Testamento è noto il consiglio che Mosè ricevette dal suocero Ietro affinché affidasse l'estenuante incarico giudiziale a persone prudenti (Esodo 18,13-26), per potersi così pienamente votare alle sue incombenze di governo. Quanto al cristianesimo, cessate le persecuzioni e

¹⁸¹ Cfr. G. BONI, *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, cit., pp. 1-157; EAD., *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, Parte Prima: *Il diritto canonico di fronte all'inculturazione: dalla teoria alla prassi in una prospettiva evolutiva*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXX (2009), I, pp. 135-182; EAD., *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, Parte Seconda: *Occidente, culture 'altre', secolarizzazione: le risposte del diritto canonico, ivi*, CXX (2009), I, pp. 541-588.



divenuto destinatario di concessioni imperiali - come il conferimento dell'efficacia civilistica all'*audientia episcopalis* -, già a cavallo tra il IV e V secolo Sant'Agostino si doleva della distrazione recata dalle sovrabbondanti incombenze processuali rispetto ai suoi prevalenti e insurrogabili doveri¹⁸². In alcuni entusiasti commenti della riforma di Papa Francesco s'è ammirato questo ritorno alla "grande *Traditio Ecclesiae*"¹⁸³. Eppure, come già trapela dalle piccate recriminazioni del vescovo di Ippona - appunto subissato, come già Sant'Ambrogio, delle contese da dirimere¹⁸⁴ -, l'evoluzione successiva della giustizia ecclesiale è stata determinata proprio dalla necessità di evitare un eccessivo sovraccarico sui pastori: il vicario giudiziale e tutta l'organizzazione giudiziaria nelle diocesi nasce storicamente per sollevare il vescovo da compiti che possono essere più proficuamente assolti da persone di sua assoluta fiducia e, soprattutto, esperte di diritto¹⁸⁵. Al contrario di quanto superficialmente è stato commentato da qualche cronista (ma non solo), ai vescovi non viene attribuito per la prima volta e in maniera inedita dai *Motu Proprio* il potere di giudicare che essi mai hanno perso: gli organi nella diocesi che lo hanno esercitato sino a oggi sono organi vicari del vescovo, al quale rimane - né mai gli è stata strappata - la titolarità.

D'altronde la stragrande maggioranza dei vescovi non conosce il diritto canonico e in particolare la procedura matrimoniale¹⁸⁶. È vero che la

¹⁸² Cfr. **AGOSTINO**, *De opere monachorum*, 29-37; *Enarrationes in Psalmos*, 118, s. 24 n. 3; *Sermo*, 302, 17. Sottolinea **C. DOUNOT**, *La réforme du droit processuelle de l'Église, une révolution qui ne dit pas son nom*, in *Semaine juridique*, Édition générale, n° 39, 21 settembre 2015, p. 989: "Cette réforme constitue un retour à la pratique pré-juridique de l'Église ancienne...tout en oubliant, entre autre exemple, que saint Augustin se plaignait des plaideurs harassants venant perturber son labeur apostolique. C'est une des raisons, avec l'essor et la complexité du droit canonique matrimonial, qui a poussé l'Église à instituer des clercs savant en droit pour rendre les jugements. Ce mouvement a débuté à la fin du XIe siècle, et a conduit à recouvrir la chrétienté, dès le XIIe siècle, de tribunaux ecclésiastiques confiés à des officiaux [d'où l'expression d'Officialité qui les désigne], de vrais juges ayant la science et l'expérience requises pour trancher ces questions si délicates"; cfr. anche **ID.**, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, cit., p. 70.

¹⁸³ **A. BECCIU**, *Una prassi antica. La centralità del vescovo nei processi matrimoniali*, in *L'osservatore romano*, 5 novembre 2015, p. 5.

¹⁸⁴ Cfr. **AGOSTINO**, *Conf.*, 6.3.3; **AMBROGIO**, *Ep.* 32; *De officiis ministrorum*, 1.4.

¹⁸⁵ Cfr. la sintesi che delinea **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Tribunal diocesano*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, VII, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 668 ss., con rinvio a ulteriore dottrina.

¹⁸⁶ Il canone 378 § 1 n. 3 elenca tra i requisiti di idoneità dei candidati all'episcopato "laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico potius



loro *discretio* e *prudentia* pastorale possono guidarli verso decisioni giuste: nondimeno - senza con questo in nulla debilitare il *munus* o *officium* episcopale - solo chi possiede una conoscenza approfondita del diritto canonico sul matrimonio può apprezzare con cognizione di causa la validità ovvero la nullità del vincolo. Il grandioso edificio della disciplina canonistica del matrimonio, frutto di una straordinaria e raffinatissima riflessione bimillenaria, non s'è cristallizzato in un ferreo e gelido arroccamento a baluardo di un istituto astratto, ma ha tradotto l'incubazione e la tutela dell'identità vera del matrimonio contro influenze esterne che potessero alterarlo e inquinarlo. Del pari, ma su altro versante, solo chi è edotto delle (pur non eccessive ma essenziali) formalità processuali è in grado di condurre una procedura che sia rispettosa del diritto di difesa delle parti e che faccia pervenire alla verità, sovente attingibile con difficoltà. A quest'ultimo riguardo notiamo come si debba condannare il 'formalismo' se con esso si intendono gli abusi del medesimo, la 'mitizzazione' ed 'esasperazione' delle forme processuali sino ad adombrare la sostanza stessa del giudizio¹⁸⁷: per converso su un formalismo 'sano' e proporzionato si puntella solidamente l'intera ossatura del 'giusto' processo che solo può condurre alla certezza morale¹⁸⁸, quel giusto processo che è assurdo oramai a diritto umano inalienabile e intangibile nell'orizzonte europeo¹⁸⁹ e internazionale¹⁹⁰.

in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus": dunque non si prescrive tassativamente la formazione giuridica. Taluno, dinanzi al *Mitis iudex* e alle competenze che attribuisce al vescovo diocesano arriva a suggerire: "Il conviendrait aussi de modifier une fois de plus le CIC et de disposer que pour être évêque diocésain il convient d'être compétent en matière de nullités de mariage" (Pseudonyme de l'Auteur: **EBED-MELEK**, *Breves remarques sur le Motu Proprio «Mitis Judex» du Pape François*, cit., p. 10).

¹⁸⁷ Cfr. **P.A. BONNET**, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 9 ss.; **G. BONI**, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: i principi, cit., passim.

¹⁸⁸ Proprio a causa di ciò si sono più volte ripresi con durezza quei tribunali che - segnatamente in relazione alle cause di nullità matrimoniale - non si attengono alle norme processuali o che seguono tenacemente prassi contrarie a chiari prescritti della legge canonica o a principi fondamentali della dialettica processuale: cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *Cause matrimoniali e «modus agendi» dei tribunali*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Città del Vaticano, 1994, p. 963, che riporta anche degli esempi. E si motivano pure in questo senso le non rare rimostranze di Papa Wojtyła: "Anche per quanto concerne la fase processuale, non mancano negligenze nei confronti della legge canonica, a giustificazione delle quali si invocano consuetudini locali o particolarità proprie della cultura di un certo popolo. In proposito, converrà ricordare che negligenze di questo genere non significano semplicemente omissione di leggi formali processuali,



Confidare in corsi di formazione permanente da organizzare *in situ* (art. 8 § 1 RP) - si sono celebrate alcune esperienze in Argentina, in Bolivia e in Messico - a cui i vescovi e gli altri operatori chiamati a coadiuvare la funzione giurisdicente potranno, evidentemente solo in via facoltativa¹⁹¹,

ma rischio di violazione del diritto alla giustizia, spettante ai singoli fedeli, con conseguente degrado del rispetto per la santità del matrimonio" (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIII [1991], n. 6, p. 952).

¹⁸⁹ Cfr. l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *Diritto a un processo equo*: "1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

¹⁹⁰ M.J. ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento del processo nel recente Sinodo: valutazione critica*, cit., p. 12, manifesta la sua "convincione sul fatto che alla finalità pastorale dei processi non solo non siano di ostacolo i valori del concetto, di diritto internazionale, del giusto processo, ma che tali valori possano risultare, se rettamente intesi, il miglior alleato degli obiettivi pastorali. Non a caso, dalla costante dottrina del magistero emerge l'impossibilità di contrapporre finalità pastorale e tecnica processuale. L'insegnamento dei Pontefici è unanime, al punto di dover chiedersi se le carenze della prassi sulla dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica non siano dovute soprattutto a gravi carenze tecniche".

¹⁹¹ Commentava P.V. PINTO, *Trascrizione dell'intervento pronunciato liberamente da S.E. Mons. Pio Vito Pinto alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8): "La Rota romana ha svolto nei giorni passati un Corso importante nel Centro America e posso personalmente testimoniare che sono rimasto impressionato dal desiderio di tanti sacerdoti e laici, donne e uomini, di



partecipare ci sembra sinceramente utopistico: nonché - ci si consenta - svilente gli anni di studio e di preparazione, coronati da un titolo accademico, che in ogni paese del mondo sono alla base dell'esercizio di una professione giuridica e che - ci si consenta ancora - divengono ancora più esigenti per giudicare in un processo canonico sulla validità del matrimonio.

Sentenze aberranti non dovrebbero essere pronunciate, s'è chiosato, perché il *Mitis iudex* richiede l'inderogabile raggiungimento della certezza morale, sulla quale invero insiste notevolmente, 'consacrandosene' la retta definizione nell'art. 12 delle Regole procedurali¹⁹², non solo sulla *quaestio facti* ma altresì sulla *quaestio iuris*¹⁹³. Ma sapranno i vescovi attenersi a questo *standard* così elevato, e non 'accontentarsi' di una convinzione di natura meramente probabilistica, della certezza 'prevalente'¹⁹⁴, alla luce anche delle 'storture' diffusamente insediatesi in passato e che s'è dovuto autorevolmente arginare¹⁹⁵? Ma soprattutto avranno i vescovi

apprendere, di prepararsi ad assistere i loro Vescovi. Fui edificato nel constatare l'umiltà di due Vescovi, di cui uno metropolita di un paese dell'America latina, di essere insieme con i loro presbiteri e laici, a seguire con interesse le esercitazioni proposte da due prelati uditori della Rota".

¹⁹² La si menziona nel proemio, nei cann. 1687 § 1, 1688, 1689 § 1 e, appunto, nell'art. 12 RP, secondo il quale per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario. Si sofferma su questo punto **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, www.iustel.com, XL (2016), p. 21 ss.

¹⁹³ Commenta **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, cit., p. 18: "la certezza morale sulla *quaestio iuris* e sulla *quaestio facti*, di cui parla l'art. 12 delle RP, ha particolare rilevanza nella valutazione delle fattispecie che consentono il processo più breve davanti al Vescovo diocesano in quanto «possono» rendere manifesta la nullità del matrimonio (cfr. MI can. 1683, n. 2 e RP art. 14 § 1). Il sistema della certezza morale impedisce di considerare dette fattispecie (la cui enumerazione non è tassativa, visto che la lista comincia con un «per esempio» e termina con un «eccetera»: cfr. art. 14 § 1), per se stesse, motivi «automatici» di nullità del matrimonio». Si veda anche quanto si osserverà in seguito.

¹⁹⁴ Per la quale, lo ricordiamo, anche se esistono seri motivi a favore della nullità non resta esclusa, tuttavia, la ragionevole possibilità che il matrimonio sia valido; la certezza rispetto ai fatti si riferisce alla realizzazione degli stessi, mentre quella rispetto al diritto richiede che i fatti provati siano considerati motivo di nullità matrimoniale dalla legge della Chiesa così come interpretata dal magistero pontificio.

¹⁹⁵ Si pensi alla certezza appunto 'prevalente' introdotta nella procedura per le cause di nullità del matrimonio nel 1970 per gli Stati Uniti d'America (cfr. **CONSIGLIO PER**



l'adamantina 'audacia' di ammettere la propria impreparazione e incapacità? O non si percepiranno colpevolmente inadempienti al 'mandato' così importante e poderoso loro conferito dal successore di Pietro, con la trepidazione di deluderne le aspettative?

D'altronde l'irrealizzabilità della concentrazione nelle mani del solo vescovo diocesano - e, probabilmente¹⁹⁶, di chi presiede le circoscrizioni equiparate alle diocesi - dell'attività giudiziaria è dimostrata dalla ricorrente (e allarmata) domanda che sin dall'inizio ha circolato con insistenza: egli può delegare tale funzione, almeno a un vescovo ausiliare? Al di là della possibilità giuridica della delega¹⁹⁷, è evidente che questa depotenzia e, in ultima analisi, elude e svuota la volontà declamata a chiare lettere dal legislatore - e additata come *quid* identificante la riforma - di rendere personalmente responsabile il vescovo diocesano-pastore¹⁹⁸ delle vicende matrimoniali dei suoi fedeli-gregge¹⁹⁹. E il *Sussidio applicativo*

GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970 [originale inglese e traduzione latina], in **I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI**, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1977, nn. 1380-1428, pp. 242-252: si trattava del n. 21). Tale norma fu criticata da **GIOVANNI PAOLO II** nell'*Allocuzione alla Rota romana* del 4 febbraio 1980, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXII (1980), n. 6, p. 172 ss.; in seguito l'art. 247 § 2 della *Dignitas connubii* ha affermato che la certezza meramente prevalente è insufficiente per dichiarare la nullità del matrimonio.

¹⁹⁶ Invero, come sottolinea **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 9, "Gli uffici capitali di una circoscrizione ecclesiastica, nella misura in cui hanno competenza in materia matrimoniale, sono giudici dei propri fedeli e possono (e debbono) avvalersi degli istituti stabiliti dal Legislatore universale. Forti dubbi si pongono in assenza del carattere episcopale (ad esempio per l'abate territoriale o l'ordinario personale) il criterio giurisdizionale potrebbe prevalere su quello sacramentale per quanto la successione apostolica configura la garanzia dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina richiamata. La *ratio legis* quindi è molto centrata sulla figura del Vescovo diocesano *stricto sensu* inteso. Sul punto si richiederebbe a ogni modo un chiarimento autoritativo".

¹⁹⁷ In generale sulla delega della potestà giudiziale da parte dei vescovi diocesani cfr. **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Tribunal diocesano*, cit., p. 672 ss., con richiamo di ulteriore dottrina; più in generale **J. LLOBELL**, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, *Ius canonicum* Vol. especial, Pamplona, 1999, p. 459 ss.

¹⁹⁸ Cfr. in questo senso le considerazioni di **P. TOXÉ**, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, cit., p. 392.

¹⁹⁹ Secondo **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, cit., p. 9, nota 32, si deve escludere la celebrazione del *processus brevior* davanti a un vescovo ausiliare configurando una delega della potestà giudiziaria incompatibile con la logica dell'istituto. Tuttavia, a suo avviso, "Speciali facultà



del gennaio 2016 esplicita il divieto di delega della pronuncia della sentenza a un tribunale diocesano o interdiocesano²⁰⁰. Spiace dovere convenire con chi implacabilmente protesta che il vescovo

“sera obligé de les faire examiner par d’autres, se contentant de signer, pour la forme, la sentence préparée par celui qui aura en réalité jugé la cause: ce sera alors revenir à la procédure normale antérieure ... et violer à la fois l’esprit et la lettre de la réforme!”²⁰¹.

Da ultimo: in base a una retta comprensione della sinodalità e della collegialità episcopale e del principio che il vescovo è il referente del governo della *portio populi Dei* che gli è stata affidata - oltre che, non va dimenticato, della conservazione dell’unità di fede e di disciplina (cfr. can. 392 § 1 CIC) -, i vescovi sono stati personalmente (per il tramite delle Conferenze Episcopali) consultati su una questione (anche tecnica, offrendo loro le dovute delucidazioni) così rilevante nell’esercizio del loro *munus pastorale*? La domanda è evidentemente (e mestamente) retorica. Canonisti americani hanno ironizzato - ma non troppo - sul forse non graditissimo regalo di Natale che l’episcopato mondiale s’è visto recapitato senza alcun preavviso nel 2015²⁰².

3.4 - L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Rinvio

Facendo specifico riferimento alla situazione italiana che è quella da noi meglio conosciuta, non bisogna essere indovini per prevedere che le

potrebbero però prevedere l’abilitazione del Vescovo ausiliare e a maggior ragione per il Vescovo coadiutore (cfr. can. 403 §§ 2-3)”. Secondo noi una certa incompatibilità con la logica della responsabilizzazione diretta dell’ufficio capitale sussisterebbe anche in questi casi.

²⁰⁰ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 40: “È il Vescovo diocesano che deve pronunciare la sentenza e tale competenza esclusiva non può essere delegata a un Tribunale diocesano o interdiocesano e ciò per le seguenti ragioni: a) per una ragione di ordine teologico-giuridico sottesa alla riforma (che vuole proprio il Vescovo farsi personalmente segno della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e garante contro possibili abusi); b) per una ragione di ordine sistematico, perché il vaglio dell’eventuale appello sarà rimesso comunque al Metropolita o al Decano della Rota Romana, e ciò non sarebbe possibile se la sentenza venisse emessa da un tribunale collegiale”.

²⁰¹ Pseudonyme de l’Auteur: EBED-MELEK, *Breves remarques sur le Motu Proprio «Mitis Iudex» du Pape François*, cit., p. 10.

²⁰² Cfr. E. PETERS, *A second look at Mitis, especially at the new fast-track annulment process*, cit.



sentenze pronunciate secondo la procedura ordinaria 'sveltita' e 'semplificata', ove le garanzie in particolare per il convenuto sono fortemente mitigate se non corrose (si veda quanto s'appunterà in seguito), assunte per lo più in un unico grado e senza il filtro dell'appello, e soprattutto le decisioni assunte dal vescovo al termine del processo *brevior* rischino di non ottenere più alcuna efficacia civile nel nostro paese²⁰³.

Questo, se non altro²⁰⁴, alla luce del concetto di ordine pubblico processuale italiano tratteggiato dalla nostra giurisprudenza²⁰⁵, sul quale anche la Corte costituzionale s'è espressa²⁰⁶. Non sono invero ignote a nessuno le tendenze restrittive in ordine all'*exequatur* delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dei giudici italiani, per lo più

²⁰³ Per la situazione spagnola cfr. **M. ROCA FERNÁNDEZ**, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, cit., p. 32 ss., la quale evidenzia numerose "novedades que pueden dificultar el reconocimiento civil de las decisiones canónicas", molte delle quali potrebbero essere invocate anche in Italia. L'Autrice così conclude il suo contributo: "Ciertamente, no parece que las reformas legislativas en la Iglesia deban orientarse en función de si las decisiones canónicas tras la reforma recibirán o no reconocimiento civil. Las razones de política legislativa en la Iglesia católica se orientan por otros criterios. Pero, en mi opinión, conviene ponderar que las propuestas que se hagan para que no se reconozcan efectos civiles a las decisiones canónicas, suponen una carga adicional para quienes acuden a la jurisdicción eclesiástica. Además, el reconocimiento de la jurisdicción canónica por parte del Estado es una manifestación de la relevancia pública de la Iglesia católica" (*ivi*, p. 41).

²⁰⁴ Ulteriori sono le ragioni invocate da **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., *passim*.

²⁰⁵ Rinviamo alla recente ricostruzione di **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in corso di pubblicazione su *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), p. 7 ss. (si citeranno sempre le pagine del dattiloscritto).

²⁰⁶ La portata del controllo demandato alla Corte d'Appello per l'*exequatur* è stata da tempo chiarita dalla Consulta (cfr. Corte Cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in *Il foro italiano*, CVII [1982], I, c. 934 ss.) che indica il diritto alla difesa come appartenente al novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale solo "nel suo nucleo più ristretto ed essenziale", e dunque "non può certo estendersi ai vari istituti in cui esso concretamente si attegga". Le disposizioni concordatarie, quindi, consentono al giudice italiano di valutare l'intero arco del procedimento canonico senza che sia di per sé rilevante la diversa regolamentazione processuale che indubbiamente esiste tra ordinamento canonico e ordinamento civile (cfr. Cass. Civ., 3 maggio 1984, n. 2688, in *Il diritto ecclesiastico*, XCV [1984], II, p. 44 ss.; 17 ottobre 1989, n. 4166, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, VII [1990], 1, p. 574 ss.), ma soltanto per individuare una concreta, specifica e grave violazione del diritto di difesa che "non va, quindi, verificata mettendo a confronto pedissequamente l'ordinamento del processo canonico con quello procedurale italiano" (Corte Cost., 2 febbraio 1982, n. 18, cit.).



informati a un atteggiamento 'antiecclesiastico'²⁰⁷. Ma sul 'crepuscolo', anzi, diremmo più recisamente, sull' 'eclissi' dell'*exequatur* delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ci rimettiamo a quanto ci insegneranno i colleghi ecclesiastici, e in particolare Mario Giuseppe Ferrante²⁰⁸. Qualcuno, già, invero, molto ottimisticamente, reputa che la giurisprudenza italiana non eccepirà, neppure dinanzi al *processus brevior*, alcuna violazione delle esigenze fondamentali che il procedimento di delibazione intende salvaguardare, non intaccando tale procedura quell'insieme di condizioni che in Italia traducono imprescindibilmente il diritto alla tutela giurisdizionale (difesa e contraddittorio)²⁰⁹ e

²⁰⁷ Così s'è espressa **O. FUMAGALLI CARULLI** nell'*Intervento* di chiusura del Convegno svoltosi a Benevento il 27 novembre 2015 sul tema *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco* (registrazione video consultabile *online*).

²⁰⁸ Il presente scritto è stato infatti composto in occasione della relazione che abbiamo svolto all'interno dell'incontro organizzato dall'Associazione "Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica" sul tema "Sveltire la fine? Il matrimonio tra riforme canonistiche e ricadute civilistiche", che ha avuto luogo presso la sede della casa editrice il Mulino (Strada Maggiore 37, Bologna) il 21 gennaio 2016. Al collega Mario Giuseppe Ferrante era stata affidato il tema delle possibili ripercussioni della riforma pontificia sulla delibazione in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

S'è già occupato della questione, con considerazioni difficilmente contestabili, **N. COLAIANNI**, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 21 ss.

²⁰⁹ Cfr. **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, cit., p. 13 ss., secondo il quale "La semplificazione procedurale non pregiudica però la natura del procedimento di accertamento. Il giudizio breve, infatti, resta un processo vero e proprio, si svolge alla presenza di un giudice imparziale e garantisce e assicura, seppur in forme semplificate, l'uguaglianza delle parti (contraddittorio) e l'assistenza tecnica" (*ivi*, p. 6, e più oltre p. 20), senza peraltro dimostrare tali affermazioni sulla base di una disamina precisa della nuova normativa canonica. Tra l'altro lo stesso Autore asserisce: "La riforma, seppur sollecitata da esigenze pastorali, ha, dunque, confermato pienamente la volontà di lasciare l'accertamento della verità sulla validità del vincolo coniugale nell'ordine della giurisdizione, secondo e con le caratteristiche a essa connesse: presenza di un giudice imparziale; uguaglianza tra le parti del giudizio; motivazione della decisione, senza soluzione di continuità rispetto alla tradizione. Un chiarimento questo, senz'altro opportuno, ma ancor di più utile in quanto criterio di interpretazione e indicazione chiara della mens del Legislatore per gli operatori che saranno chiamati ad applicare le nuove regole procedurali, anche per evitare che la centralità assunta dall'esigenza pastorale, di avere strutture giudiziarie della Chiesa prossime e sollecite ai fedeli, non finisca col tradursi in soluzioni pratiche che surrettiziamente vadano a svuotare di contenuto e a smentire la scelta della «via giudiziale»" (*ivi*, p. 14).



costituiscono, in sostanza, il contenuto della nozione di giusto processo²¹⁰: anche se poi, con più realismo, ammette che si dovrà aspettare, per una valutazione più equilibrata, la “concreta e quotidiana applicazione e attuazione”²¹¹ delle innovazioni introdotte, per monitorare se la giustizia ecclesiastica rimanga o no effettivamente fedele alla premessa del *Mitis iudex* secondo cui le cause di nullità vanno trattate per via giudiziale, con le garanzie dell’ordine giudiziario²¹².

Noi, come anticipato, temiamo invece che i cambiamenti intervenuti offriranno su un piatto d’argento molti appigli alla giurisprudenza restrittiva. Non che questo sia apprezzabile: anzi chi scrive ci tiene a segnalare l’irragionevolezza dell’ostinazione nello sbarrare la strada al riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche, quando oramai, ad esempio in Italia (ma invero in tutto il mondo), il divorzio si ottiene con un battere di ciglia. Il controsenso attinge il culmine quando l’assottigliamento della cruna dell’ago attraverso la quale devono passare le decisioni canoniche si raffronta col trattamento di cui fruiscono tutte le

²¹⁰ Cfr. l’art. 111 della Costituzione italiana.

²¹¹ **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P.* «*Mitis Iudex Dominus Iesus*», cit., p. 7; e a p. 20 si aggiunge: “Tuttavia occorre, comunque, precisare che le modalità e il contenuto concreto che la prassi giurisprudenziale canonica darà al concetto di «nullità manifesta» potrà portare a esiti non prevedibili riguardo il procedimento di delibazione. Così come occorrerà vedere, circa i possibili effetti sulla delibazione, quale contenuto darà la prassi giudiziale canonica all’art. 20 § 1 e 2 delle Regole procedurali, là dove prevede che il vescovo diocesano stabilirà «il modo» con cui pronunciare sentenza. Sul punto, si può però sostenere, fin d’ora, che la sentenza canonica non potrà perdere quelle sue caratteristiche essenziali, quali ad esempio la motivazione o la narrazione dei fatti, se non si vorrà escludere il carattere giurisdizionale della decisione canonica”.

²¹² Cfr. **L. LACROCE**, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M. P.* «*Mitis Iudex Dominus Iesus*», p. 23: “Le considerazioni fin qui brevemente esposte sembrano, pertanto, portare a escludere che il sistema di delibazione previsto in Italia dalla vigente normativa pattizia possa subire significative modifiche, e tanto meno trasformazioni, a seguito della riforma del processo matrimoniale canonico introdotta dal *Motu proprio Mitis Iudex*. Naturalmente, resta ferma la necessità di monitorare l’evoluzione della prassi applicativa e della giurisprudenza canonica dopo l’entrata in vigore del *Motu proprio Mitis Iudex*, al fine di valutare possibili interferenze o esigenze di armonizzazione. Sembra, infatti, evidente che le conclusioni raggiunte in tanto potranno trovare conferme in quanto il concreto operare della giustizia ecclesiastica si mantenga fedele alla premessa di cui al *Motu proprio Mitis Iudex*, secondo cui «le cause di nullità vengono trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario»”.



sentenze straniere (da dovunque provengano), le quali, dopo la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, hanno efficacia praticamente automatica in Italia. Dinanzi a quelle straniere, quindi, esse paiono vittime di un *privilegium odiosum*: e tutto questo a dispetto del crollo del mito della sovranità dello Stato - la gelosa custodia della quale è stata a lungo invocata contro la 'invadente' giurisdizione ecclesiastica - e dell'abbandono di superstiti sussulti di esclusivismo e monopolio statale della giurisdizione, essendosi avviato oramai l'ordinamento italiano verso un'apertura sempre più accentuata agli altri ordinamenti, persino a quelli lontani e totalmente ignoti, distanti per tradizioni e cultura giuridica (nei quali, ad esempio, potrebbe essere consentito agevolmente e senza cautele il ripudio unilaterale della moglie da parte del marito²¹³). Un *privilegium odiosum* che ci pare oggi - laddove, si badi, non connesso alla giusta difesa dell'affidamento e delle legittime spettanze economiche della parte debole - solo frutto di un'avversione ideologica francamente oramai un poco trita²¹⁴.

Comunque sia, dinanzi all'estinzione dell'efficacia civilistica delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (in Italia e altrove) si potrebbe obiettare che non era questa la meta di Papa Francesco: anzi forse si potrebbe leggere in controluce nei *Motu Proprio l'intentio* di soprassedere, di più, di affossare ogni contatto con gli ordinamenti giuridici statuali, dismettendo ogni *confoederatio* al riguardo, e cessando di 'rincorrere' la legislazione secolare. E, in effetti, nel senso di un ripensamento dei rapporti interordinamentali in materia di matrimonio e famiglia potrebbe sospingere l'opportunità odierna di

“evitare confusioni con l'idea di «unioni matrimoniali» talvolta proposta e legittimata dagli ordinamenti statuali, in modo da proteggere meglio l'identità dell'istituto matrimoniale e della famiglia secondo l'ordine della creazione e la struttura sacramentale della Chiesa. Forse non è più conveniente che il matrimonio canonico concorra indifferenziato davanti alla legislazione dello Stato con altri modelli disarmonici dal punto di vista antropologico. Davanti a tali concezioni, che hanno dalla loro parte la forza dello Stato e dei *massmedia*, una proporzionata risposta potrebbe essere quella di

²¹³ Ripudio che, peraltro, sarebbe ritenuto in Italia contrario all'ordine pubblico, e che dunque, per tentare di aggirare tale limite, potrebbe essere 'mascherato'.

²¹⁴ Cfr. G. BONI, *Exequatur delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica: alla ricerca di una coerenza perduta. Qualche riflessione generale scaturita dalla lettura di una recente monografia*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), II, p. 296 ss.



accogliere in tutte le sue conseguenze il sistema di separazione che oggi è vigente nella maggioranza dei Paesi, salvo sempre il riconoscimento civile del matrimonio religioso o la trascrizione agli effetti civili del matrimonio celebrato. /Il regime di separazione inciderebbe ovviamente sull'efficacia civile della giurisdizione canonica rinunciando al riconoscimento delle sentenze canoniche e, in alcuni Paesi, al laborioso sistema della delibazione. Si guadagnerebbe, invece, in chiarezza del sistema matrimoniale che la Chiesa offre ai propri fedeli, nettamente differenziato dalle evoluzioni che possa subire quello permissivo proposto dalla legge dello Stato, segnando così la specificità della giurisdizione ecclesiastica e la dimensione religiosa del matrimonio senza alcuna interferenza da parte dello Stato"²¹⁵.

Si tratterebbe certo di una radicale inversione, quasi di una palingenesi, diciamo così, del consueto indirizzo politico. Infatti, da sempre la Chiesa ha valutato assai positivamente i molti vantaggi di una uniformità tra lo *status* coniugale canonico e lo *status* coniugale civile, anzitutto a protezione e promozione di quella indissolubilità che pure viene reiteratamente richiamata nella novella del 2015; e dunque ha sempre cercato, segnatamente attraverso le stipulazioni concordatarie, di perseguire l'ottenimento dell'efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, esortando i *christifideles* cittadini ad avvalersi delle vie giuridicamente predisposte per fruire di tale possibilità (un vero e proprio dovere per l'art. 60 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della Conferenza Episcopale Italiana²¹⁶). E, su questa linea, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica s'è immediatamente attivato per adeguare la concessione del decreto di esecutività in vista del riconoscimento dell'efficacia civile in Italia delle sentenze ecclesiastiche in

²¹⁵ J.I. ARRIETA, *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XLIV (2015), p. 1018.

²¹⁶ Cfr. art. 60 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, 5 novembre 1990 (consultabile sul sito ufficiale della Chiesa cattolica, www.chiesacattolica.it): "I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale. Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza comporti grave incomodo".



seguito all'entrata in vigore del *Mitis iudex*, e in particolare all'intervenuta eliminazione dell'obbligo della doppia conforme²¹⁷. Ci stupirebbe perciò questa inattesa virata, ma, come detto, ne comprenderemmo le ragioni.

Molto più, invece, ci hanno stupito le asserzioni del presidente della commissione che ha approntato il testo legislativo: perché una cosa è confessare, da parte del Pontefice, come abbiano alimentato la sua 'spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale'²¹⁸, altra sicuramente vagheggiare che avvenga nei vescovi

"una «conversione», un cambiamento di mentalità che li convinca e sorregga a seguire l'invito di Cristo, presente nel loro fratello, il vescovo di Roma, di passare dal ristretto numero di poche migliaia di nullità a quello smisurato di infelici che potrebbero avere la dichiarazione di nullità - per l'evidente assenza di fede come ponte verso la conoscenza e quindi la libera volontà di dare il consenso sacramentale - ma sono lasciati fuori dal vigente sistema"²¹⁹.

A parte che uno 'smisurato' numero di matrimoni canonici falliti (e folle in attesa della nullità: "Si tratta di aprire alle 'masse'"²²⁰, dichiarava un altro membro della commissione suddetta) implica uno 'smisurato'

²¹⁷ Cfr. **SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL**, *Lettera circolare*, 30 gennaio 2016, Protocollo n. 51324/16. Avendo alcuni tribunali trasmesso per la richiesta del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile la prima sentenza affermativa divenuta esecutiva, la Segnatura ha aggiornato "la precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 del Decreto Generale sul Matrimonio canonico, ferme restando le disposizioni della Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT)". Dunque s'è stabilito che "Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica [...] per la concessione del decreto di esecutività per le prime sentenze affermative richiede, oltre alla documentazione di cui alle menzionate precedenti Lettere circolari, i seguenti documenti: /1°. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo; /2°. Copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello. /Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel *processus brevior*, che sono trasmesse a questa Segnatura Apostolica dal Tribunale che cura la documentazione per la richiesta del decreto di esecutività".

²¹⁸ Cfr. il proemio del *Mitis iudex*.

²¹⁹ **P.V. PINTO**, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità*, cit., p. 7.

²²⁰ *Intervento di A.W. BUNGE alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, in www.vatican.va (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, cit., p. 8).



numero di matrimoni canonici contratti, una risultanza forse non troppo realistica dinanzi al triste tracollo delle celebrazioni *in facie Ecclesiae* ovunque sotto gli occhi di tutti²²¹. Se male intese queste frasi parrebbero cancellare e sovvertire in un baleno numerosissime - e del tutto all'unisono - allocuzioni alla Rota romana di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ribaltando diametralmente tutti gli ammonimenti dei Pontefici a non indulgere in larghezza nelle dichiarazioni di nullità dei matrimoni per una malintesa misericordia:

"Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffermato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede (cfr i discorsi del 21 gennaio 2000, in *AAS*, 92 [2000], pp. 350-355; e del 28 gennaio 2002, in *AAS*, 94 [2002], pp. 340-346), appartiene all'integrità del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità è talvolta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento"²²².

²²¹ Cfr., quanto all'Italia, il recente articolo di **R. VOLPI**, *Non è una semplice crisi. Gli ultimi dati Istat sul matrimonio*, in *L'osservatore romano*, 16-17 novembre 2015, p. 4: "Sbagliano quanti vedono negli ultimi dati Istat su matrimoni e divorzi la certificazione della crisi del matrimonio. Quella del matrimonio è stata in Italia una vera e propria rotta, un rompere le righe, un liberi tutti, non una semplice crisi. E viene da lontano. [...] se negli ultimi quarant'anni i matrimoni hanno perso il cinquantacinque per cento la perdita di quelli religiosi ha toccato l'ottantadue per cento, oltre i quattro quinti della loro consistenza"; si constata "lo scivolamento a grandi passi verso l'inconsistenza del matrimonio religioso [...] è l'istituzione del matrimonio in se stessa a essere sprofondata in Italia in una crisi che appare senza ritorno, e di questo sprofondate fa le spese in modo soverchiante il matrimonio religioso, destinato a questi ritmi a scomparire letteralmente nel giro dei prossimi due-tre decenni".

²²² **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 2006, cit., p. 136.